

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **CCXXXIII**
n. 2

RELAZIONE SULL'APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARITÀ DI TRATTAMENTO TRA UOMINI E DONNE NELL'ACCESSO AI BENI E SERVIZI E LORO FORNITURA

(Anno 2011)

*(Articolo 55-novies, comma 2, lettera f), del codice di cui
al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198)*

Presentata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali
con delega alle pari opportunità
(FORNERO)

Trasmessa alla Presidenza il 1º agosto 2012

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SULLA PARITÀ DI TRATTAMENTO TRA UOMINI E DONNE NELL'ACCESSO A BENI E SERVIZI E LORO FORNITURA

1. Attuazione della Direttiva 2004/113/CE

Lo Stato Italiano ha recepito la Direttiva 2004/113/CE del Consiglio del 13 dicembre 2004 (All.1), che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura, con l'emanazione del Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 196 (All.2).

Il decreto apporta modifiche al Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 recante il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, aggiungendo il *Titolo II 2-bis Parità di trattamento tra uomini e donne nell'accesso a beni e servizi e loro fornitura*. In particolare l'art. 55-novies del Dlgs 196/07 stabilisce che *"i compiti di promozione, analisi, controllo e sostegno della parità di trattamento nell'accesso a beni e servizi e loro fornitura, senza discriminazioni fondate sul sesso, sono svolti dall'Ufficio di livello dirigenziale generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per i diritti e le pari opportunità"*.

Con successivo Decreto del Ministro per i diritti e le pari opportunità del 19 dicembre 2007 è stato stabilito che i compiti connessi alla promozione, analisi, controllo e sostegno della parità di trattamento nell'accesso a beni e servizi e loro fornitura siano svolti dall'Ufficio per gli interventi in materia di parità e pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per i diritti e le pari opportunità ora Ufficio per la Parità e le Pari Opportunità, gli Interventi strategici e la Comunicazione.

I compiti sono i seguenti:

- a) fornire un'assistenza indipendente alle persone lese dalla violazione del divieto di cui all'art. 55-ter;
- b) svolgere, nel rispetto delle prerogative e delle funzioni dell'autorità giudiziaria, inchieste indipendenti in materia al fine di verificare l'esistenza di fenomeni discriminatori;
- c) promuovere l'adozione, da parte dei soggetti pubblici e privati, in particolare da parte delle associazioni e degli enti di cui all'art. 55-septies, di misure specifiche, ivi compresi progetti di azioni positive, dirette ad evitare il prodursi di discriminazioni per ragioni di sesso nell'accesso a beni e servizi e loro fornitura;
- d) diffondere la massima conoscenza possibile degli strumenti di tutela vigenti anche mediante azioni di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sul principio della parità di trattamento nell'accesso a beni e servizi e loro fornitura e la realizzazione di campagne di informazione e di comunicazione;
- e) formulare raccomandazioni e pareri su questioni connesse a discriminazioni per ragioni di sesso nell'accesso a beni e servizi e loro fornitura, nonché proposte di modifica della normativa vigente;
- f) redigere una relazione annuale per il Parlamento sull'effettiva applicazione dei principi di parità di trattamento nell'accesso a beni e servizi e loro fornitura e sull'efficacia dei meccanismi di tutela e una relazione annuale al Presidente del Consiglio dei Ministri sull'attività svolta;

g) promuovere studi, ricerche, corsi di formazione e scambi di esperienze, in collaborazione anche con le associazioni e gli enti di cui all'articolo 55-septies, con le altre organizzazioni non governative operanti nel settore e con gli istituti specializzati di rilevanza statistica, anche al fine di elaborare linee guida in materia di lotta alle discriminazioni.

2. Attività svolte dall' Ufficio per la Parità e le Pari Opportunità, gli Interventi strategici e la Comunicazione per promuovere il principio di parità di accesso a beni e servizi e loro fornitura.

L'Ufficio ha provveduto a pianificare, organizzare e intraprendere tutte le attività volte all'applicazione della normativa in questione in linea con quanto effettuato negli anni precedenti.

Per ciò che riguarda la richiesta in ordine alle ricadute della sentenza della Corte di Giustizia emessa nell'ambito del procedimento C-236/09 relativamente alla disposizione di cui all'art. 5 comma 2 della Direttiva, l'Ufficio per la Parità e le Pari Opportunità, gli Interventi strategici e la Comunicazione ha prontamente attivato l'Ufficio Legislativo della Presidenza per gli adempimenti di rito. L'Ufficio Legislativo ha attivato i rapporti con l'Ufficio Legislativo del Ministero dello Sviluppo Economico e con l'Ufficio Legislativo del Ministero per le Politiche Europee al fine di uniformare la legislazione nazionale con la posizione emersa alla luce della citata sentenza e, quindi, procedere alla modifica del Decreto Legislativo del 6 novembre 2007 n. 196 che mutuava la Direttiva 2004/113.

In particolare l' Ufficio per la Parità e le Pari Opportunità, gli Interventi strategici e la Comunicazione:

- ha effettuato una ricognizione del campo di applicazione della normativa, delle associazioni dei consumatori e degli utenti suscettibili di essere utilmente coinvolti nell'analisi dei settori socio-economici maggiormente esposti all'applicazione del D.Lgs. n.196/2007, concentrando l'attenzione anzitutto sul settore assicurativo e finanziario;
- intrattiene una serie di contatti con i soggetti pubblici (ISVAP e Banca d'Italia) e con gli operatori di settore (Associazioni di categoria, ANIA e ABI) maggiormente interessati alla applicazione della Direttiva 2004/113/CE al fine di intraprendere una fruttuosa collaborazione e pervenire ad una piena e corretta attuazione della Direttiva medesima;
- ha inviato a tutte le Associazioni dei consumatori note informative sulla Direttiva 2004/113/CE, sul D.Lgs. n. 196/2007 e sulle attività di competenza dell'Ufficio in una ottica di diffusione della conoscenza della normativa tra i cittadini e per una proficua collaborazione anche attraverso la promozione di azioni utili allo scopo di assicurare la piena applicazione del principio di uguaglianza tra uomo e donna nel campo di riferimento della Direttiva medesima;
- ha interessato l'A.N.I.A. affinché fornisse un'analisi sull'applicazione, nel settore assicurativo, del principio di parità di trattamento tra uomini e donne di cui al D.Lgs. n.196/2007, aggiornato ad ottobre 2008;

- ha preso parte, attraverso un proprio delegato, al Forum sullo stato di applicazione della Direttiva all'interno degli Stati Membri che si è tenuto a Bruxelles nel mese di giugno 2011;
- ha predisposto le relazioni da inviare al Parlamento, al presidente del Consiglio dei Ministri ed alla Commissione Europea;
- ha preso in carico ed esaminato le criticità sottoposte all'attenzione del Dipartimento tramite l'indirizzo di posta elettronica pabs@governo.it specificamente destinato alla segnalazione di singoli casi; e si è provveduto a rispondere ai quesiti pervenuti.

Molte delle attività dell'anno 2011 sono state concentrate nella predisposizione di adeguate misure dopo la sentenza della Corte di Giustizia Europea.

Il primo marzo 2011 la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (grande sezione) ha emesso la sentenza nella causa C-236/07 Test-Achats, che riguarda la validità dell'articolo 5 paragrafo 2 della direttiva 2004/113. La Corte ha deliberato che "l'art. 5, n 2 della direttiva del Consiglio 13 dicembre 2004 che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura, è invalido con effetto dalla data del 21 dicembre 2012." (All.3)

Il comma 2 dell'art. 5 consente agli stati membri di applicare premi e prestazioni differenziati per sesso e il fattore sesso sia determinante nella valutazione dei rischi. Gli stati membri riesaminano la decisione nel 2012.

L'Italia è fra i paesi che ha applicato il comma 2 e quindi i premi e le prestazioni possono essere differenziati per sesso.

In occasione del secondo Forum sull'attuazione dell'articolo 5 della Direttiva 2004/113/CE la Commissione europea ha fatto circolare un questionario per analizzare l'impatto della decisione della corte sui singoli paesi.(All.4)

A seguito della sentenza della Corte di Giustizia il Dipartimento per le Pari Opportunità ha avviato delle attività riconognitive al fine di analizzare la situazione esistente presso le assicurazioni e di pervenire ad una posizione unitaria a livello italiano.

Sono state avviate consultazioni con i rappresentanti di associazioni di consumatori, come Adiconsum, Adusbef, Cittadinanza Attiva, Codacons, Federconsumatori, ecc., di associazioni di imprese come l'ANIA, l'AIBA, i principali gruppi assicurativi nazionali e con i rappresentanti dell'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private (ISVAP); sono stati coinvolti anche gli uffici legislativi del Ministero dello Sviluppo Economico e delle Politiche Comunitarie, oltre a quello del Dipartimento.

Durante la consultazione rappresentanti dell'ANIA (Dott. Pedrizzi, Dott. Nanni, Dott. Negri) hanno illustrato la loro posizione riguardo la sentenza e consegnato del materiale (All.5).

In sintesi la posizione dell'ANIA è la seguente.

A seguito della sentenza della Corte di giustizia, le istituzioni comunitarie competenti dovrebbero modificare l'atto comunitario esaminato e dichiarato invalida dalla sentenza. Sotto questo profilo, dal momento che gli stessi giudici hanno ribadito che situazioni giuridiche diverse possono essere regolate in modo diverso senza violare i principi del Trattato, la Commissione europea potrebbe ripensare il principio generale della tariffa unisex.

La prima opzione potrebbe essere quella di riformulare l'art. 5 comma 1 della direttiva nel senso di riconoscere che, sulla base di dati statistici adeguati, le posizioni degli uomini e delle donne non sono paragonabili a fini assicurativi.

In subordine, si potrebbe intervenire proprio sull'art. 5 comma 2, ultimo periodo della direttiva. Si tratterebbe di rafforzare e rendere più esplicito il criterio interpretativo previsto dal considerando 19 della direttiva. Prevedendo l'obbligo per gli Stati membri di mantenere le differenze tra i sessi solo in presenza di dati statistico-attuariali coerenti ed adeguati che confermino l'effettiva sussistenza di una differenza tra i sessi e solo per un limitato periodo di tempo.

In ultima analisi, dovrebbe essere chiarito che le nuove regole che gli assicuratori saranno tenuti a seguire varranno solo per i contratti conclusi a partire dal 21 dicembre 2012. Si tratterebbe di ribadire il principio generale affermato fin dall'inizio della direttiva stessa e questo perché la necessità di "evitare un brusco adeguamento del mercato" si porrà il 21 dicembre 2012.

Anche il rappresentante dell'AIBA, il Presidente Dott. Paparella, è stato convocato per illustrare la posizione dei Broker di assicurazioni e riassicurazioni. (All.6).

La loro opinione riguarda le modifiche da apportare come conseguenza alla sentenza. Si tratta di rivedere le modalità di calcolo delle tariffe di alcuni rami assicurativi (in primo luogo la r.c. auto e in misura minore le tariffe per le polizze sanitarie). E' auspicabile che il divieto dell'utilizzo del parametro tariffario di genere si applichi esclusivamente ai nuovi contratti e ai contratti annuali in occasione del rinnovo. Ulteriori applicazioni (su contratti poliennali in corso) avrebbero effetti discriminatori per le donne difficilmente giustificabili. Inoltre una applicazione graduale della sentenza consentirebbe all'industria assicurativa di sviluppare parametri statistici diversi garantendo la costruzione di serie storiche sufficientemente consolidate.

Le consultazioni sono continue con l'esame del materiale inviato dall'ISVAP (All.7) che riassume la posizione dell'istituto di vigilanza. Considerando che dalla data del 21 dicembre 2012 sarà possibile applicare solo premi unisex si ritiene che nel periodo transitorio (dal 1° marzo 2011 al 21 dicembre 2012) la sentenza della Corte, avendo stabilito solo il termine finale di utilizzo della deroga (21 dicembre 2012), sembrerebbe consentire alle imprese di assicurazione di continuare a stipulare nel mercato contratti con premi differenziati sino alla predetta data. Si ritiene pertanto che:

- le tariffe differenziate proposte e collocate sul mercato prima del 1° marzo 2011 rimangono in vigore fino alla loro scadenza naturale;
- le tariffe differenziate proposte al mercato prima del 1° marzo 2011 e collocate successivamente a tale data, rimangono in vigore fino al 21 dicembre 2012 per essere poi trasformate in tariffe unisex.

In ogni caso, l'eliminazione del sesso tra i fattori di valutazione determina una serie di problemi che, anziché eliminare le discriminazioni in ambito assicurativo tra i due sessi, comporta un ingiustificato aumento dei premi assicurativi, con il pericolo di una spinta verso l'alto per il raggiungimento della parità.

Inoltre, dato che l'utilizzo della deroga (comma 2 dell'art. 5) sarebbe stato oggetto di riesame da parte del Parlamento europeo e del Consiglio il 21 dicembre 2010, come stabilito dalla direttiva, sarebbe stato più opportuno, all'approssimarsi alla

scadenza, attendere il decorso del quinquennio (2007-2012) per valutare più compiutamente l'effettivo utilizzo della deroga in ambito nazionale ed europeo.

Infine è stata presa in considerazione anche la posizione delle assicurazioni come da nota fornita da Allianz (All.8).

L'Ufficio legislativo del Ministro per le Pari Opportunità pro tempore ha redatto una nota di commento alla sentenza della Corte di Giustizia Europea, che è stata inviata a Bruxelles (All.9) e si sono tenute tre riunioni di coordinamento.

A seguito delle audizioni e del lavoro di studio effettuato anche con il supporto del monitoraggio delle richieste pervenute allo sportello informativo, è stata delineata la posizione dell'Italia che propone una modifica dell'atto comunitario dichiarato invalido dalla sentenza. Considerato che gli stessi giudici hanno ribadito che situazioni differenti devono essere regolate in modo diverso ai sensi del Trattato europeo (cf. numeri 27 e 28 della sentenza), occorrerebbe in prima istanza un'ulteriore riflessione sul piano politico e normativo da parte della Commissione europea sul principio generale della tariffa unisex.

Più precisamente potrebbe essere considerata la seguente opzione: rimodulare il principio di cui all'art. 5, par. 1, della direttiva, con riferimento ai contratti di assicurazione in modo che sia consentito distinguere i casi in cui le situazioni uomo-donna sono paragonabili (es. assicurazioni furto ed incendio) da quelle in cui, sulla base di comprovate basi statistiche, le posizioni degli uomini e delle donne non sono paragonabili a fini assicurativi.

Il Direttore Generale dell'Ufficio per la Parità, le Pari Opportunità, gli Interventi Strategici e la Comunicazione ha partecipato al Forum sullo stato di applicazione dell'articolo 5 della Direttiva 2004/113/CE all'interno degli Stati Membri che si è tenuto a Bruxelles il 20 giugno 2011 previa compilazione del questionario inviato dalla DG Employment sugli aspetti di preminente interesse e che sintetizza la posizione italiana. (All. 10)

Al lavoro del Forum hanno preso parte i rappresentanti degli Stati membri e dell'Autorità di vigilanza assicurativa europea (EIOPA).

Gli interventi dei diversi rappresentanti hanno richiamato l'attenzione sugli aspetti problematici connessi alla immediata applicazione della modifica introdotta dalla sentenza.

Alla luce della discussione avviata e delle posizioni emerse, il Forum si è concluso con una sostanziale adesione alla richiesta di ritenere che all'applicazione delle tariffe unisex saranno soggetti i soli contratti stipulati a partire dal 21 dicembre 2012. (All.11)

Nella sentenza Test-Achats, la Corte di giustizia conclude che la disposizione dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva «deve essere considerata invalida alla scadenza di un adeguato periodo transitorio» che giunge a termine il 21 dicembre 2012. Ciò significa che a partire da tale data le prescrizioni dell'articolo 5, paragrafo 1, devono essere applicate senza deroghe. Inoltre la Commissione ha annunciato la redazione di linee-guida da emanare entro la fine del 2011.

Le linee guida (All.12) intendono facilitare, a livello nazionale, l'adeguamento alla sentenza Test- Achats. Al fine di garantire l'applicazione della regola unisex da parte degli assicuratori, come stabilito nella sentenza Test-Achats, gli Stati membri devono trarre le conseguenze di tale giurisprudenza e adattare la loro normativa entro il 21 dicembre 2012.

Le linee guida della Commissione rispondono all'esigenza di disporre di indicazioni pratiche per quanto riguarda gli effetti della sentenza, a vantaggio sia dei consumatori sia delle compagnie di assicurazione, operando una chiara distinzione tra contratti già in essere e contratti di nuova stipulazione. In particolare le linee guida precisano che quanto stabilito nella sentenza troverà applicazione, a partire dal 21 dicembre 2012, solo nei confronti dei nuovi contratti.

Considerata la rilevante diffidenza esistente nei diversi ordinamenti giuridici degli Stati membri, le linee guida forniscono anche esempi concreti di cosa si intende per "nuovo contratto", onde garantire a livello europeo un'applicazione uniforme della regola unisex a decorrere dalla stessa data.

La Commissione monitorerà la situazione, garantendo che, dopo la data del 21 dicembre 2012, la legislazione nazionale nel settore delle assicurazioni rispetti pienamente la sentenza sulla base dei criteri definiti nel presente documento.

Nel 2014, nell'ambito della relazione più generale sull'attuazione della direttiva, la Commissione riferirà sull'integrazione della sentenza Test-Achats nel diritto nazionale e nelle pratiche del settore assicurativo.

Il monitoraggio dell'applicazione in Italia della deroga al generale principio di divieto di discriminazione tra i due sessi nel calcolo dei premi e delle prestazioni assicurative è stato fornito dall'ISVAP (All. 13).

Dal monitoraggio si evince che i premi differenziati sono relativi ai portafogli solo di alcuni rami assicurativi: rami vita, RC auto terrestri, infortuni, malattia, corpi di veicoli terrestri, perdite pecuniarie di vario genere e assistenza.

Nel 2010 il 79,4% dei premi contabilizzati ha riguardato prodotti non personalizzati in base al sesso e che, quindi, il mercato italiano sia prevalentemente unisex. Il portafoglio differenziato riguarda in particolar modo il ramo RC auto (per l'11% e il ramo vita (per il 9%), mentre risultano marginali gli altri rami.

Roma, aprile 2012

ALLEGATO 1

Dir. 13 dicembre 2004, n. 2004/113/CE (1).

Direttiva del Consiglio che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura (2) (3)

Il Consiglio dell'Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 13, paragrafo 1, vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (4),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (5),

visto il parere del Comitato delle regioni (6),

considerando quanto segue:

(1) Conformemente all'articolo 6 del trattato sull'Unione europea, l'Unione europea si fonda sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dello stato di diritto, principi che sono comuni agli Stati membri, e rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario.

(2) Il diritto all'uguaglianza dinanzi alla legge e alla tutela contro la discriminazione per tutti gli individui costituisce un diritto universale riconosciuto dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, dalla Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, dai Patti delle Nazioni Unite relativi rispettivamente ai diritti civili e politici e ai diritti economici, sociali e culturali e dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, di cui tutti gli Stati membri sono firmatari.

(3) Oltre a vietare la discriminazione, è importante che al tempo stesso vengano rispettati gli altri diritti e libertà fondamentali, tra cui la tutela della vita privata e familiare e delle transazioni effettuate in questo ambito, nonché la libertà di religione.

(4) La parità tra gli uomini e le donne è un principio fondamentale dell'Unione europea. La Carta dei diritti fondamentali, agli articoli 21 e 23, vieta ogni discriminazione fondata sul sesso e prescrive che sia garantita la parità tra gli uomini e le donne in tutti i settori.

(5) La parità fra uomini e donne è un principio fondamentale ai sensi dell'articolo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea. L'articolo 3, paragrafo 2, del trattato esige parimenti che la Comunità miri ad eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità tra gli uomini e le donne in ogni campo d'azione.

(6) La Commissione ha annunciato la sua intenzione di proporre una direttiva sulla discriminazione basata sul sesso al di fuori del mercato del lavoro, nella comunicazione sull'Agenda per la politica sociale. Tale proposta è del tutto coerente con la *decisione 2001/51/CE* del Consiglio, del 20 dicembre 2000, relativa al programma concernente la strategia comunitaria in materia di parità tra donne e uomini (2001-2005) che investe tutte le politiche comunitarie ed è intesa a promuovere la

parità di trattamento tra uomini e donne adeguando tali politiche e attuando misure concrete per migliorare la condizione delle donne e degli uomini nella società.

(7) Il Consiglio europeo, nel vertice di Nizza del 7 e 9 dicembre 2000, ha invitato la Commissione a rafforzare i diritti in materia di parità adottando una proposta di direttiva per promuovere la parità di trattamento tra uomini e donne in settori diversi dall'occupazione e dall'attività professionale.

(8) La Comunità ha adottato una serie di strumenti giuridici per prevenire e combattere la discriminazione basata sul sesso nel mercato del lavoro. Tali strumenti hanno dimostrato l'utilità della normativa nella lotta contro la discriminazione.

(9) Anche in settori al di fuori del mercato del lavoro hanno luogo discriminazioni basate sul sesso comprese molestie e molestie sessuali. Tali discriminazioni possono essere altrettanto nocive, in quanto ostacolano la piena integrazione degli uomini e delle donne nella vita economica e sociale.

(10) I problemi sono particolarmente evidenti per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi. Occorre pertanto prevenire ed eliminare la discriminazione fondata sul sesso in questo settore. Come per la *direttiva 2000/43/CE* del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, questo obiettivo può essere raggiunto più efficacemente mediante una normativa comunitaria.

(11) Tale normativa dovrebbe vietare la discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura. Per beni si dovrebbero intendere quelli disciplinati dalle disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea riguardanti la libera circolazione delle merci. Per servizi si dovrebbero intendere quelli disciplinati dall'articolo 50 di tale trattato.

(12) Per evitare la discriminazione basata sul sesso, la presente direttiva dovrebbe applicarsi sia nei confronti della discriminazione diretta che di quella indiretta. Sussiste discriminazione diretta unicamente quando, a causa del suo sesso, una persona è trattata meno favorevolmente di un'altra persona in una situazione paragonabile. Pertanto, ad esempio, le differenze tra uomini e donne nella prestazione di servizi sanitari, risultanti dalle differenze fisiche tra gli stessi, non riguardano situazioni paragonabili e non costituiscono pertanto una discriminazione.

(13) Il divieto di discriminazione dovrebbe applicarsi alle persone che forniscono beni e servizi che sono disponibili al pubblico e che sono offerti al di fuori dell'area della vita privata e familiare e delle transazioni effettuate in questo ambito. Non dovrebbe applicarsi al contenuto dei mezzi di comunicazione e della pubblicità, né all'istruzione pubblica o privata.

(14) Ogni persona gode della libertà contrattuale, inclusa la libertà di scegliere un contraente per una transazione. La persona che fornisce beni o servizi può avere vari motivi soggettivi per la scelta del contraente. Nella misura in cui la scelta del contraente non si basa sul sesso della persona, la presente direttiva non pregiudica la libertà di scelta del contraente.

(15) Sono già in vigore una serie di strumenti giuridici ai fini dell'attuazione del principio della parità di trattamento tra donne e uomini nelle questioni riguardanti l'impiego e l'occupazione. La presente direttiva non si applica a questioni riguardanti tali settori. Lo stesso criterio si applica alle attività di lavoro autonomo se sono contemplate dai vigenti strumenti giuridici. La presente direttiva dovrebbe applicarsi soltanto alle assicurazioni e pensioni private, volontarie e non collegate a un rapporto di lavoro.

(16) Le differenze di trattamento possono essere accettate solo se giustificate da una finalità legittima. Una finalità legittima può essere, ad esempio, la protezione delle vittime di violenza a carattere sessuale (in casi quali la creazione di strutture di accoglienza per persone dello stesso sesso), motivi connessi con l'intimità della vita privata e il senso del decoro (come nel caso di una persona che fornisca alloggio in una parte della sua abitazione) la promozione della parità dei sessi o degli interessi degli uomini o delle donne (ad esempio, organismi di volontariato per persone dello stesso sesso), la libertà d'associazione (nel quadro dell'appartenenza a circoli privati aperti a persone dello stesso sesso) e l'organizzazione di attività sportive (ad esempio eventi sportivi limitati a partecipanti dello stesso sesso). Eventuali limitazioni dovrebbero tuttavia essere appropriate e necessarie, conformemente ai criteri derivanti dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee.

(17) Il principio della parità di trattamento nell'accesso a beni e servizi non implica che essi debbano essere sempre forniti a uomini e donne su base comune, purché la fornitura non sia più favorevole alle persone di un sesso.

(18) Nella fornitura dei servizi assicurativi e altri servizi finanziari connessi si utilizzano comunemente fattori attuariali diversi a seconda del sesso. Per garantire la parità di trattamento tra uomini e donne, il fatto di tenere conto del sesso quale fattore attuariale non dovrebbe comportare differenze nei premi e nelle prestazioni individuali. Per evitare un brusco adeguamento del mercato questa norma dovrebbe applicarsi solo ai nuovi contratti stipulati dopo la data di recepimento della presente direttiva.

(19) Talune categorie di rischi possono variare in funzione del sesso. In alcuni casi il sesso è un fattore determinante, ma non necessariamente l'unico, nella valutazione dei rischi assicurati. Per quanto concerne i contratti di assicurazione di questo tipo di rischi gli Stati membri possono decidere di autorizzare deroghe alla norma dei premi e delle prestazioni unisex, a condizione che possano garantire che i dati attuariali e statistici su cui si basa il calcolo sono affidabili, regolarmente aggiornati e a disposizione del pubblico. Sono consentite deroghe solo se la legislazione nazionale non ha già applicato la norma unisex. Cinque anni dopo il recepimento della presente direttiva gli Stati membri dovrebbero riesaminare la motivazione delle deroghe, tenendo conto dei più recenti dati attuariali e statistici e della relazione presentata dalla Commissione tre anni dopo la data di recepimento della presente direttiva.

(20) Un trattamento meno favorevole delle donne a motivo della gravidanza e della maternità dovrebbe essere considerato una forma di discriminazione diretta fondata sul sesso ed è pertanto vietato nel settore assicurativo e dei servizi finanziari connessi. I costi inerenti ai rischi collegati alla gravidanza e alla maternità non sono pertanto addossati ai membri di un solo sesso.

(21) Le vittime di discriminazioni a causa del sesso dovrebbero disporre di mezzi adeguati di tutela giuridica. Per assicurare un livello più efficace di tutela, anche le associazioni, le organizzazioni e altre persone giuridiche dovrebbero avere la facoltà di avviare una procedura, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri, per conto o a sostegno delle vittime, fatte salve le norme procedurali nazionali relative alla rappresentanza e alla difesa in giudizio.

(22) Le norme in materia di onere della prova dovrebbero essere adeguate quando vi sia una presunzione di discriminazione e per l'effettiva applicazione del principio della parità di trattamento; l'onere della prova dovrebbe essere posto a carico della parte convenuta nel caso in cui siffatta discriminazione sia dimostrata.

(23) Un'attuazione efficace del principio di parità di trattamento richiede un'adeguata tutela giuridica contro le ritorsioni.

(24) Al fine di promuovere il principio della parità di trattamento, gli Stati membri, dovrebbero incoraggiare il dialogo con le parti interessate che, conformemente alle prassi e alle legislazioni nazionali, hanno un legittimo interesse a contribuire alla lotta alla discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura.

(25) La protezione dalle discriminazioni fondate sul sesso dovrebbe essere di per sé rafforzata dall'esistenza in ciascuno Stato membro di un organismo o di più organismi incaricati di analizzare i problemi in questione, studiare possibili soluzioni e fornire assistenza concreta alle vittime. L'organismo o gli organismi possono essere gli stessi responsabili a livello nazionale della difesa dei diritti umani e della salvaguardia dei diritti individuali o dell'attuazione del principio della parità di trattamento.

(26) La presente direttiva definisce prescrizioni minime e offre quindi agli Stati membri la possibilità di adottare o mantenere disposizioni più favorevoli. L'attuazione della presente direttiva non dovrebbe servire da giustificazione per un regresso rispetto alla situazione preesistente in ciascuno Stato membro.

(27) Gli Stati membri dovrebbero prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive applicabili in caso di violazione degli obblighi risultanti dalla presente direttiva.

(28) Poiché lo scopo della presente direttiva, cioè garantire un elevato livello comune di protezione contro la discriminazione in tutti gli Stati membri, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell'azione, essere realizzato meglio a livello comunitario istituendo un quadro giuridico comune, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(29) Conformemente all'articolo 34 dell'Accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (7) gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra le direttive e i provvedimenti di recepimento.

ha adottato la presente direttiva:

Capo I

Disposizioni generali

Articolo 1
Scopo.

Scopo della presente direttiva è quello di istituire un quadro per la lotta alla discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura, al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento tra uomini e donne.

Articolo 2
Definizioni.

Ai fini della presente direttiva, si applicano le seguenti definizioni:

- a) sussiste discriminazione diretta quando, a causa del suo sesso, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra persona in una situazione paragonabile;
- b) sussiste discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere persone di un determinato sesso in una posizione di particolare svantaggio rispetto a persone dell'altro sesso, a meno che tale disposizione, criterio o prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari;
- c) le molestie sussistono quando si manifesta un comportamento non desiderato e determinato dal sesso di una persona, comportamento che ha come oggetto o conseguenza la lesione della dignità di una persona e la creazione di un ambiente intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo;
- d) la molestia sessuale sussiste quando si manifesta un comportamento non desiderato con connotazioni sessuali, che si esprime a livello fisico, verbale o non verbale, e ha come oggetto o conseguenza la lesione della dignità di una persona, in particolare con la creazione di un ambiente intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.

Articolo 3
Campo d'applicazione.

- 1. Nei limiti delle competenze attribuite alla Comunità, la presente direttiva si applica a tutte le persone che forniscono beni e servizi che sono a disposizione del pubblico, indipendentemente dalla persona interessata per quanto riguarda sia il settore pubblico che quello privato, compresi gli organismi pubblici e che sono offerti al di fuori dell'area della vita privata e familiare e delle transazioni effettuate in questo ambito.
- 2. La presente direttiva non pregiudica la libertà di scelta del contraente, nella misura in cui la scelta del contraente non si basa sul sesso della persona.
- 3. La presente direttiva non si applica al contenuto dei mezzi di comunicazione e della pubblicità né all'istruzione.
- 4. La presente direttiva non si applica a questioni riguardanti l'impiego e l'occupazione. La presente direttiva non si applica a questioni riguardanti il lavoro autonomo, nella misura in cui esse sono disciplinate da altri atti legislativi comunitari.

Articolo 4
Principio della parità di trattamento.

- 1. Ai fini della presente direttiva, il principio della parità di trattamento tra uomini e donne significa che:
 - a) è proibita ogni discriminazione diretta fondata sul sesso, compreso un trattamento meno favorevole della donna in ragione della gravidanza e della maternità;
 - b) è proibita ogni discriminazione indiretta fondata sul sesso.

2. La presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni più favorevoli sulla protezione della donna in relazione alla gravidanza e alla maternità.

3. Le molestie e le molestie sessuali ai sensi della presente direttiva sono considerate come discriminazioni fondate sul sesso e sono pertanto vietate. Il rifiuto di tale comportamento da parte della persona interessata o la sua sottomissione non possono costituire il fondamento per una decisione che interessa la persona in questione.

4. L'ordine di discriminare persone direttamente o indirettamente a motivo del sesso è considerato una discriminazione ai sensi della presente direttiva.

5. La presente direttiva non preclude differenze di trattamento se la fornitura di beni o servizi esclusivamente o principalmente destinati a persone di un solo sesso è giustificata da una finalità legittima e se i mezzi impiegati per il conseguimento di tale finalità sono appropriati e necessari.

Articolo 5
Fattori attuariali.

1. Gli Stati membri provvedono affinché al più tardi in tutti i nuovi contratti stipulati dopo il 21 dicembre 2007, il fatto di tenere conto del sesso quale fattore di calcolo dei premi e delle prestazioni a fini assicurativi e di altri servizi finanziari non determini differenze nei premi e nelle prestazioni.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere anteriormente al 21 dicembre 2007 di consentire differenze proporzionate nei premi e nelle prestazioni individuali ove il fattore sesso sia determinante nella valutazione dei rischi, in base a pertinenti e accurati dati attuariali e statistici. Gli Stati membri interessati informano la Commissione e provvedono affinché siano compilati, pubblicati e regolarmente aggiornati dati accurati relativi all'utilizzo del sesso quale fattore attuariale determinante. Tali Stati membri riesaminano la loro decisione cinque anni dopo il 21 dicembre 2007 tenendo conto della relazione della Commissione di cui all'articolo 16 e trasmettono i risultati del riesame alla Commissione.

3. In ogni caso i costi inerenti alla gravidanza e alla maternità non determinano differenze nei premi e nelle prestazioni individuali. Gli Stati membri possono rinviare l'attuazione delle misure necessarie per conformarsi al presente paragrafo al più tardi fino a due anni a decorrere dal 21 dicembre 2007. In tal caso, gli Stati membri interessati ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 6
Azione positiva.

Allo scopo di assicurare l'effettiva e completa parità tra uomini e donne, il principio della parità di trattamento non impedisce ad alcuno Stato membro di mantenere o adottare misure specifiche destinate ad evitare o a compensare gli svantaggi legati al sesso.

Articolo 7
Prescrizioni minime.

1. Gli Stati membri possono introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli alla tutela del principio della parità di trattamento tra uomini e donne rispetto a quelle contenute nella presente direttiva.

2. L'attuazione della presente direttiva non può in alcun caso costituire motivo di riduzione del livello di protezione contro le discriminazioni già previsto dagli Stati membri nei settori di applicazione della presente direttiva.

Capo II

Mezzi di ricorso ed esecuzione

Articolo 8 Difesa dei diritti.

1. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le persone che si ritengono lese, in seguito alla mancata applicazione nei loro confronti del principio della parità di trattamento, possano accedere, anche dopo la cessazione del rapporto nel quale si ritiene si sia verificata la discriminazione, a procedure giudiziarie e/o amministrative, comprese, ove lo ritengano opportuno, le procedure di conciliazione, finalizzate al rispetto degli obblighi derivanti dalla presente direttiva.

2. Gli Stati membri introducono nel loro ordinamento giuridico interno le misure necessarie affinché il danno subito dalla persona lesa a causa di una discriminazione ai sensi della presente direttiva sia realmente ed effettivamente indennizzato o risarcito secondo modalità da essi fissate, in modo dissuasivo e proporzionato rispetto al danno subito. Detto indennizzo o risarcimento non può essere a priori limitato da un tetto massimo.

3. Gli Stati membri provvedono affinché le associazioni, le organizzazioni o altre persone giuridiche aventi, conformemente ai criteri stabiliti dalle legislazioni nazionali, un interesse legittimo a garantire che le disposizioni della presente direttiva siano rispettate, possano, per conto o a sostegno della persona lesa, con la sua approvazione, avviare tutte le procedure giudiziarie e/o amministrative finalizzate al rispetto degli obblighi derivanti dalla presente direttiva.

4. I paragrafi 1 e 3 lasciano impregiudicate le norme nazionali relative ai termini temporali stabiliti per la presentazione di un ricorso per quanto riguarda il principio della parità di trattamento.

Articolo 9 Onere della prova.

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie, conformemente ai loro sistemi giudiziari nazionali, per assicurare che, allorché le persone che si ritengono lese dalla mancata applicazione nei loro riguardi del principio della parità di trattamento espongono, dinanzi a un tribunale o a un'altra autorità competente, fatti dai quali si può presumere che vi sia stata una discriminazione diretta o indiretta, incomba alla parte convenuta provare che non vi è stata violazione del principio della parità di trattamento.

2. Il paragrafo 1 si applica fatto salvo il diritto degli Stati membri di prevedere disposizioni in materia di onere della prova più favorevoli all'attore.

3. Il paragrafo 1 non si applica alle procedure penali.

4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano altresì alle procedure promosse a norma dell'articolo 8, paragrafo 3.

5. Gli Stati membri non sono tenuti ad applicare il paragrafo 1 a procedure in cui l'istruzione dei fatti incombe alla giurisdizione o ad altra istanza competente.

Articolo 10
Protezione delle vittime.

Gli Stati membri introducono nei rispettivi ordinamenti giuridici le disposizioni necessarie per proteggere le persone da trattamenti o conseguenze sfavorevoli quale reazione a un reclamo o a un'azione volta a ottenere il rispetto del principio della parità di trattamento.

Articolo 11
Dialogo con le parti interessate.

Al fine di promuovere il principio della parità di trattamento, gli Stati membri incoraggiano il dialogo con le parti interessate che, conformemente alle prassi e alle legislazioni nazionali, hanno un legittimo interesse a contribuire alla lotta alla discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura.

Capo III

Organismi per la promozione della parità di trattamento

Articolo 12

1. Gli Stati membri designano uno o più organismi per la promozione, l'analisi, il controllo ed il sostegno alla parità di trattamento di tutte le persone senza discriminazioni fondate sul sesso e adottano le disposizioni necessarie. Tali organismi possono far parte di organi incaricati di difendere, a livello nazionale, i diritti dell'uomo o di tutelare i diritti delle persone, ovvero di attuare il principio della parità di trattamento.

2. Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi di cui al paragrafo 1 abbiano le seguenti competenze:

a) fatto salvo il diritto delle vittime e delle associazioni, delle organizzazioni o di altre persone giuridiche di cui all'articolo 8, paragrafo 3, fornire alle vittime di discriminazione un'assistenza indipendente per avviare una procedura per discriminazione;

b) condurre inchieste indipendenti in materia di discriminazione;

c) pubblicare relazioni indipendenti e formulare raccomandazioni su tutte le questioni connesse a tale discriminazione.

Capo IV

Disposizioni finali

Articolo 13
Conformità alla direttiva.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il principio della parità di trattamento sia rispettato per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura nell'ambito d'applicazione della presente direttiva, e in particolare fanno sì che:

- a) tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative contrarie al principio della parità di trattamento siano abrogate;
- b) le disposizioni contrattuali, i regolamenti interni delle aziende nonché le norme che disciplinano le associazioni con o senza scopo di lucro, contrari al principio della parità di trattamento siano, o possano essere dichiarate, nulle oppure siano modificate.

Articolo 14
Sanzioni.

Gli Stati membri definiscono le norme sulle sanzioni applicabili alle infrazioni delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni, che possono includere il pagamento di indennizzi alle vittime, sono efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro il 21 dicembre 2007 e ne comunicano immediatamente ogni ulteriore modifica.

Articolo 15
Diffusione di informazioni.

Gli Stati membri provvedono affinché le disposizioni adottate in applicazione della presente direttiva, nonché quelle già in vigore in questo settore, siano portate a conoscenza delle persone interessate con tutti i mezzi opportuni e in tutto il territorio nazionale.

Articolo 16
Relazioni.

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni disponibili sull'applicazione della presente direttiva entro il 21 dicembre 2009 e successivamente ogni cinque anni.

La Commissione redige una relazione di sintesi che include un esame delle prassi correnti degli Stati membri in relazione all'articolo 4 per quanto riguarda il sesso quale fattore nel calcolo dei premi e delle prestazioni. Essa trasmette la relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 21 dicembre 2010. Se del caso, la Commissione acclude alla relazione proposte di modifica della direttiva.

2. La relazione della Commissione tiene conto delle posizioni delle parti interessate.

Articolo 17
Recepimento.

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 21 dicembre 2007. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o essere corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 18
Entrata in vigore.

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 19
Destinatari.

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

B. R. BOT

NOTE

(1) Pubblicata nella G.U.U.E. 21 dicembre 2004, n. L 373.

(2) Entrata in vigore il 21 dicembre 2004.

(3) Termine di recepimento: 21 dicembre 2007. Direttiva recepita con D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 196.

(4) Parere reso il 30 marzo 2004.

(5) Pubblicato nella G.U.U.E. 28 settembre 2004, n. C 241.

(6) Pubblicato nella G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. C 121.

(7) Pubblicato nella G.U.U.E. 31 dicembre 2003, n. C 321.

Vai direttamente a: Home



ALLEGATO 2

PARLAMENTO ITALIANO



Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 196

" Attuazione della direttiva 2004/113/CE che attua il principio della parita' di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura"

pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 9 novembre 2007 - Suppl. Ordinario n.228

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2004/113/CE del 13 dicembre 2004, del Consiglio, che attua il principio della parita' di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura;

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 2005, ed in particolare gli articoli 1, 3 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 luglio 2007;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 ottobre 2007;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro per i diritti e le pari opportunita' e, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e della solidarieta' sociale;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

*Modifiche al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198
recante il Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna*

1. Dopo il titolo II del libro III del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e' aggiunto il seguente:

«Titolo II 2-bis
PARITA' DI TRATTAMENTO TRA UOMINI E DONNE NELL'ACCESSO
A BENI E SERVIZI E LORO FORNITURA

Capo I
NOZIONI DI DISCRIMINAZIONE E DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE

Art. 55-bis.

Nozioni di discriminazione

1. Sussiste discriminazione diretta, ai sensi del presente titolo, quando, a causa del suo sesso, una persona e' trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra persona in una situazione analoga.

2. Sussiste discriminazione indiretta, ai sensi del presente titolo, quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere le persone di un determinato sesso in una posizione di particolare svantaggio rispetto a persone dell'altro sesso, a meno che tale disposizione, criterio o prassi siano oggettivamente giustificati da una finalita' legittima e i mezzi impiegati per il conseguimento di tale finalita' siano appropriati e necessari.

3. Ogni trattamento meno favorevole della donna in ragione della gravidanza e della maternita' costituisce discriminazione diretta, ai sensi del presente titolo.

4. Sono considerate come discriminazioni, ai sensi del presente titolo, anche le molestie, ovvero quei comportamenti indesiderati, fondati sul sesso, aventi come oggetto o conseguenza la lesione della dignita' di una persona e la creazione di un ambiente intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.

5. Sono considerate come discriminazioni, ai sensi del presente titolo, anche le molestie sessuali, ovvero quei comportamenti indesiderati con connotazioni sessuali, espressi a livello fisico, verbale o non verbale, aventi come oggetto o conseguenza la lesione della dignita' di una persona, in particolare con la creazione di un ambiente intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.

6. L'ordine di discriminare persone direttamente o indirettamente a motivo del sesso e' considerato una discriminazione, ai sensi del presente titolo.

7. Non costituiscono discriminazione, ai sensi del presente titolo, le differenze di trattamento nella fornitura di beni e servizi destinati esclusivamente o principalmente a persone di un solo sesso, qualora siano giustificate da finalita' legittime perseguitate con mezzi appropriati e necessari.

Art. 55-ter.

Divieto di discriminazione

1. E' vietata ogni discriminazione diretta e indiretta fondata sul sesso nell'accesso a beni e servizi e loro fornitura.

2. Il divieto di cui al comma 1 si applica a tutti i soggetti, pubblici e privati, fornitori di beni e servizi che sono a disposizione del pubblico e che sono offerti al di fuori dell'area della vita privata e familiare e delle transazioni ivi effettuate.

3. Sono escluse dall'ambito di applicazione del comma 1 le seguenti aree:

- a) impiego e occupazione, anche nell'ambito del lavoro autonomo nella misura in cui sia applicabile una diversa disciplina;
- b) contenuto dei mezzi di comunicazione e della pubblicita';
- c) istruzione pubblica e privata.

4. Resta impregiudicata la liberta' contrattuale delle parti, nella misura in cui la scelta del contraente non si basa sul sesso della persona.

5. Sono impregiudicate le disposizioni più favorevoli sulla protezione della donna in relazione alla gravidanza e alla maternita'.

6. Il rifiuto delle molestie e delle molestie sessuali da parte della persona interessata o la sua sottomissione non possono costituire fondamento per una decisione che interessi la medesima persona.

7. E' altresi vietato ogni comportamento pregiudizievole posto in essere nei confronti della persona lesa da una discriminazione diretta o indiretta, o di qualunque altra persona, quale reazione ad una qualsiasi attivita' diretta ad ottenere la parita' di trattamento.

Art. 55-quater.

Parita' di trattamento tra uomini e donne nei servizi assicurativi e altri servizi finanziari

1. Nei contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il fatto di tenere conto del sesso quale fattore di calcolo dei premi e delle prestazioni a fini assicurativi e di altri servizi finanziari non può determinare differenze nei premi e nelle prestazioni.

2. Sono consentite differenze proporzionate nei premi o nelle prestazioni individuali ove il fattore sesso sia determinante nella valutazione dei rischi, in base a dati attuarii e statistici pertinenti e accurati. In ogni caso i costi inerenti alla gravidanza e alla maternità non possono determinare differenze nei premi o nelle prestazioni individuali.

3. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) esercita i suoi poteri ed effettua le attività necessarie, al fine di garantire che le differenze nei premi o nelle prestazioni, consentite ai sensi del comma 2, abbiano a fondamento dati attuarii e statistici affidabili. Il medesimo Istituto provvede a raccogliere, pubblicare ed aggiornare i dati relativi all'utilizzo del sesso quale fattore attuariale determinante, relazionando almeno annualmente all'Ufficio di cui all'articolo 55-novies.

4. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 costituisce inosservanza al divieto di cui all'articolo 55-ter.

5. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo provvede allo svolgimento delle attività previste al comma 3 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Capo II
TUTELA GIUDIZIARIA DEI DIRITTI IN MATERIA DI ACCESSO
A BENI E SERVIZI E LORO FORNITURA

Art. 55-quinquies.

Procedimento per la tutela contro le discriminazioni per ragioni di sesso nell'accesso a beni e servizi e loro fornitura

1. In caso di violazione ai divieti di cui all'articolo 55-ter, il giudice può, su istanza di parte, ordinare la cessazione del comportamento pregiudizievole e adottare ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione. Il giudice può ordinare al convenuto di definire un piano di rimozione delle discriminazioni accertate, sentito il ricorrente nel caso di ricorso presentato ai sensi dell'articolo 55-septies, comma 2.

2. La domanda si propone con ricorso depositato, anche personalmente dalla parte, nella cancelleria del Tribunale del luogo di domicilio dell'istante che provvede in camera di consiglio in composizione monocratica. La domanda può essere proposta anche dopo la cessazione del rapporto nel quale si ritiene si sia verificata la discriminazione, salvi gli effetti della prescrizione.

3. Il presidente del Tribunale designa il giudice a cui e' affidata la trattazione del ricorso. Il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto.

4. Il giudice provvede con ordinanza, immediatamente esecutiva, all'accoglimento o al rigetto della domanda.

5. Nei casi di urgenza il giudice provvede con decreto motivato, immediatamente esecutivo, assunte, ove occorre, sommarie informazioni. In tale caso fissa, con lo stesso decreto, l'udienza di comparizione delle parti davanti a se' entro un termine non superiore a quindici giorni, assegnando all'istante un termine non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. A tale udienza, il giudice, con ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati nel decreto.

6. Contro l'ordinanza del giudice e' ammesso reclamo al tribunale in composizione collegiale, di cui non può far parte il giudice che ha emanato il provvedimento, nel termine di quindici giorni dalla notifica dello stesso. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737, 738 e 739 del codice di procedura civile.

7. Con la decisione che definisce il giudizio, il giudice può altresì condannare il convenuto al risarcimento del danno, anche non patrimoniale. Il giudice tiene conto, ai fini della liquidazione del danno, dei comportamenti di cui all'articolo 55-ter, comma 7.

8. In caso di accertata violazione del divieto di cui all'articolo 55-ter, da parte di soggetti pubblici o privati ai quali siano stati accordati benefici ai sensi delle leggi vigenti dello Stato o delle regioni, ovvero che abbiano stipulato contratti di appalto attinenti all'esecuzione di opere pubbliche, di servizi o di forniture, il giudice da' immediata comunicazione alle amministrazioni pubbliche o enti pubblici che abbiano disposto la concessione dei benefici, incluse le agevolazioni finanziarie o creditizie, o dell'appalto. Tali amministrazioni o enti revocano i benefici e, nei casi più gravi, dispongono l'esclusione del responsabile per due anni da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie, ovvero da qualsiasi appalto.

9. Chiunque non ottempera o elude l'esecuzione dei provvedimenti di cui ai commi 4, 5 e 6, e' punito con l'ammenda fino a 50.000 euro o l'arresto fino a tre anni.

Art. 55-sexies.
Onere della prova

1. Quando il ricorrente, anche nei casi di cui all'articolo 55-*septies*, deduce in giudizio elementi di fatto idonei a presumere la violazione del divieto di cui all'articolo 55-*ter*, spetta al convenuto l'onere di provare che non vi e' stata la violazione del medesimo divieto.

Art. 55-*septies*.
Legittimazione ad agire di associazioni ed enti

1. Sono legittimati ad agire ai sensi dell'articolo 55-*quinquies* in forza di delega rilasciata, a pena di nullità, per atto pubblico o scrittura privata autenticata, in nome e per conto o a sostegno del soggetto passivo della discriminazione, le associazioni e gli enti inseriti in apposito elenco approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o per sua delega del Ministro per i diritti e le pari opportunità, di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, ed individuati sulla base delle finalità programmatiche e della continuità dell'azione.

2. Qualora il soggetto pubblico o privato ponga in essere un atto o un comportamento discriminatorio di carattere collettivo e non siano individuabili in modo immediato e diretto i soggetti lesi dalle discriminazioni, il ricorso può essere presentato dalle associazioni o gli enti rappresentativi dell'interesse lesi di cui al comma 1.

Capo III
PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO

Art. 55-*octies*.
*Promozione del principio di parità di trattamento nell'accesso
a beni e servizi e loro fornitura*

1. Al fine di promuovere il principio della parità di trattamento nell'accesso a beni e servizi e loro fornitura, il Ministro per i diritti e le pari opportunità favorisce il dialogo con le associazioni, gli organismi e gli enti che hanno un legittimo interesse alla rimozione delle discriminazioni, mediante consultazioni periodiche.

Art. 55-*novies*.
*Ufficio per la promozione della parità di trattamento
nell'accesso a beni e servizi e loro fornitura*

1. I compiti di promozione, analisi, controllo e sostegno della parità di trattamento nell'accesso a beni e servizi e loro fornitura, senza discriminazioni fondate sul sesso, sono svolti dall'Ufficio di livello dirigenziale generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per i diritti e le pari opportunità, individuato ai sensi del comma 4. Tale ufficio svolge, in modo autonomo e imparziale, nel predetto ambito, attività di promozione della parità e di rimozione di qualsiasi forma di discriminazione fondata sul sesso.

2. In particolare, i compiti attribuiti all'Ufficio di cui al comma 1 sono i seguenti:

- a) fornire un'assistenza indipendente alle persone lese dalla violazione del divieto di cui all'articolo 55-*ter*;
- b) svolgere, nel rispetto delle prerogative e delle funzioni dell'autorità giudiziaria, inchieste indipendenti in materia al fine di verificare l'esistenza di fenomeni discriminatori;
- c) promuovere l'adozione, da parte di soggetti pubblici e privati, in particolare da parte delle associazioni e degli enti di cui all'articolo 55-*septies*, di misure specifiche, ivi compresi progetti di azioni positive, dirette a evitare il prodursi di discriminazioni per ragioni di sesso nell'accesso a beni e servizi e loro fornitura;
- d) diffondere la massima conoscenza possibile degli strumenti di tutela vigenti anche mediante azioni di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sul principio della parità di trattamento nell'accesso a beni e servizi e loro fornitura e la realizzazione di campagne di informazione e comunicazione;
- e) formulare raccomandazioni e pareri su questioni connesse alle discriminazioni per ragioni di sesso nell'accesso a beni e servizi e loro fornitura, nonche' proposte di modifica della normativa vigente;
- f) redigere una relazione annuale per il Parlamento sull'effettiva applicazione del principio di parità di trattamento nell'accesso a beni e servizi e loro fornitura e sull'efficacia dei meccanismi di tutela e una relazione annuale al Presidente del Consiglio dei Ministri sull'attività svolta;
- g) promuovere studi, ricerche, corsi di formazione e scambi di esperienze, in collaborazione anche con le associazioni e gli enti di cui all'articolo 55-*septies*, con le altre organizzazioni non governative operanti nel settore e con gli istituti specializzati di rilevazione statistica, anche al fine di elaborare linee guida in materia di lotta alle discriminazioni.

3. L'Ufficio ha facoltà di richiedere ad enti, persone ed imprese che ne siano in possesso, di fornire le informazioni e di esibire i documenti utili ai fini dell'espletamento dei compiti di cui al comma 2.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o per sua delega del Ministro per i diritti e le pari opportunità, da adottarsi entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, e' individuato, nell'ambito di quelli esistenti, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, l'Ufficio di cui al comma 1.

5. L'Ufficio può avvalersi di magistrati ordinari, amministrativi, contabili e avvocati dello Stato, in servizio presso il Dipartimento, nonche' di esperti e consulenti esterni, nominati ai sensi della vigente normativa.

6. Gli esperti di cui al comma 5 sono scelti tra soggetti, dotati di elevata professionalità nelle materie giuridiche, nonche' nei settori della lotta alle discriminazioni di genere, della comunicazione sociale e dell'analisi delle politiche pubbliche.

Art. 55-decies.

Relazione alla Commissione europea

1. Entro il 21 dicembre 2009 e successivamente ogni cinque anni, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per i diritti e pari opportunità, trasmette alla Commissione europea una relazione contenente le informazioni relative all'applicazione del presente titolo.».

Art. 2.

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Le pubbliche amministrazioni provvederanno alle attività previste dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ALLEGATO 3

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

1º marzo 2011 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Diritti fondamentali – Lotta contro le discriminazioni – Parità di trattamento tra uomini e donne – Accesso a beni e servizi e loro fornitura – Premi e prestazioni assicurative – Fattori attuariali – Presa in considerazione del sesso dell'assicurato quale fattore per la valutazione dei rischi assicurativi – Contratti privati di assicurazione sulla vita – Direttiva 2004/113/CE – Art. 5, n. 2 – Deroga non soggiacente a limiti temporali – Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Artt. 21 e 23 – Invalidità»

Nel procedimento C-236/09,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dalla Cour constitutionnelle (Belgio) con decisione 18 giugno 2009, pervenuta in cancelleria il 29 giugno 2009, nella causa

Association belge des Consommateurs Test-Achats ASBL,

Yann van Vugt,

Charles Basselier

contro

Conseil des ministres,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. A. Tizzano, J.N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, J.-C. Bonichot e A. Arabadjiev, presidenti di sezione, dai sigg. E. Juhász (relatore), G. Arestitis, A. Borg Barthet, M. Ilešić, L. Bay Larsen, dalla sig.ra P. Lindh e dal sig. T. von Danwitz, giudici,

avvocato generale: sig.ra J. Kokott

cancelliere: sig.ra R. Şereş, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 1º giugno 2010,

considerate le osservazioni presentate:

- per la Association belge des Consommateurs Test-Achats ASBL, nonché per i sigg. van Vugt e Basselier, dall'avv. F. Krenč, avocat;
- per il Conseil des ministres, dall'avv. P. Slegers, avocat;
- per il governo belga, dalla sig.ra L. Van den Broeck, in qualità di agente, assistita dall'avv. P. Slegers, avocat;
- per l'Irlanda, dal sig. D. O'Hagan, in qualità di agente, assistito dal sig. B. Murray, BL;
- per il governo francese, dal sig. G. de Bergues e dalla sig.ra A. Czubinski, in qualità di agenti;
- per il governo lituano, dalla sig.ra R. Mackevičienė, in qualità di agente;
- per il governo finlandese, dal sig. J. Heliskoski, in qualità di agente;

- per il governo del Regno Unito, dalla sig.ra I. Rao, in qualità di agente, assistita dal sig. D. Beard, barrister;
- per il Consiglio dell'Unione europea, dalla sig.ra M. Veiga, dal sig. F. Florindo Gijón e dalla sig.ra I. Šulce, in qualità di agenti;
- per la Commissione europea, dai sigg. M. Van Hoof e M. van Beek, in qualità di agenti, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 30 settembre 2010, ha pronunciato la seguente

Sentenza

- 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sulla validità dell'art. 5, n. 2, della direttiva del Consiglio 13 dicembre 2004, 2004/113/CE, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura (GU L 373, pag. 37).
- 2 Tale domanda è stata proposta nell'ambito di una controversia instaurata dalla Association belge des Consommateurs Test-Achats ASBL nonché dai sigg. van Vugt e Basselier contro il Conseil des ministres del Regno del Belgio, avente ad oggetto l'annullamento della legge 21 dicembre 2007 recante modifica della legge 10 maggio 2007 per la lotta contro le discriminazioni tra donne e uomini, per quanto riguarda la rilevanza dell'appartenenza ad un determinato sesso in materia assicurativa (*Moniteur belge* del 31 dicembre 2007, pag. 66175; in prosieguo: la «legge 21 dicembre 2007»).

Contesto normativo*Il diritto dell'Unione*

- 3 La direttiva 2004/113 è stata adottata sulla base dell'art. 13, n. 1, CE. I 'considerando' primo, quarto, quinto, dodicesimo, quindicesimo, diciottesimo e diciannovesimo di tale direttiva sono così formulati:
 - «1) Conformemente all'articolo 6 del Trattato sull'Unione europea, l'Unione europea si fonda sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dello stato di diritto, principi che sono comuni agli Stati membri, e rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali[1, firmata a Roma il 4 novembre 1950,] e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario.

(...)

 - 4) La parità tra gli uomini e le donne è un principio fondamentale dell'Unione europea. La Carta dei diritti fondamentali [dell'Unione europea] [in prosieguo: la "Carta"], agli articoli 21 e 23, vieta ogni discriminazione fondata sul sesso e prescrive che sia garantita la parità tra gli uomini e le donne in tutti i settori.
 - 5) [La promozione di tale] parità fra uomini e donne è [uno dei compiti essenziali della Comunità] ai sensi dell'articolo 2 del Trattato che istituisce la Comunità europea. L'articolo 3, paragrafo 2, del Trattato esige parimenti che la Comunità miri ad eliminare le inegualanze, nonché a promuovere la parità tra gli uomini e le donne in ogni campo d'azione.

(...)

 - 12) Per evitare la discriminazione basata sul sesso, la presente direttiva dovrebbe applicarsi sia nei confronti della discriminazione diretta che di quella indiretta. Sussiste discriminazione

diretta unicamente quando, a causa del suo sesso, una persona è trattata meno favorevolmente di un'altra persona in una situazione paragonabile. Pertanto, ad esempio, le differenze tra uomini e donne nella prestazione di servizi sanitari, risultanti dalle differenze fisiche tra gli stessi, non riguardano situazioni paragonabili e non costituiscono pertanto una discriminazione.

(...)

15) Sono già in vigore una serie di strumenti giuridici ai fini dell'attuazione del principio della parità di trattamento tra donne e uomini nelle questioni riguardanti l'impiego e l'occupazione. La presente direttiva non si applica a questioni riguardanti tali settori. Lo stesso criterio si applica alle attività di lavoro autonomo se sono contemplate dai vigenti strumenti giuridici. La presente direttiva dovrebbe applicarsi soltanto alle assicurazioni e pensioni private, volontarie e non collegate a un rapporto di lavoro.

(...)

18) Nella fornitura dei servizi assicurativi e altri servizi finanziari connessi si utilizzano comunemente fattori attuarii diversi a seconda del sesso. Per garantire la parità di trattamento tra uomini e donne, il fatto di tenere conto del sesso quale fattore attuariale non dovrebbe comportare differenze nei premi e nelle prestazioni individuali. Per evitare un brusco adeguamento del mercato questa norma dovrebbe applicarsi solo ai nuovi contratti stipulati dopo la data di recepimento della presente direttiva.

19) Talune categorie di rischi possono variare in funzione del sesso. In alcuni casi il sesso è un fattore determinante, ma non necessariamente l'unico, nella valutazione dei rischi assicurati. Per quanto concerne i contratti di assicurazione di questo tipo di rischi gli Stati membri possono decidere di autorizzare deroghe alla norma dei premi e delle prestazioni unisex, a condizione che possano garantire che i dati attuarii e statistici su cui si basa il calcolo sono affidabili, regolarmente aggiornati e a disposizione del pubblico. Sono consentite deroghe solo se la legislazione nazionale non ha già applicato la norma unisex. Cinque anni dopo il recepimento della presente direttiva gli Stati membri dovrebbero riesaminare la motivazione delle deroghe, tenendo conto dei più recenti dati attuarii e statistici e della relazione presentata dalla Commissione tre anni dopo la data di recepimento della presente direttiva».

4 La finalità della direttiva 2004/113 viene definita, all'art. 1 di quest'ultima, nei seguenti termini:

«Scopo della presente direttiva è quello di istituire un quadro per la lotta alla discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura, al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento tra uomini e donne».

5 L'art. 4, n. 1, della citata direttiva stabilisce quanto segue:

«Ai fini della presente direttiva, il principio della parità di trattamento tra uomini e donne significa che:

- a) è proibita ogni discriminazione diretta fondata sul sesso, compreso un trattamento meno favorevole della donna in ragione della gravidanza e della maternità;
- b) è proibita ogni discriminazione indiretta fondata sul sesso».

6 L'art. 5 della medesima direttiva, intitolato «Fattori attuarii», recita:

«1. Gli Stati membri provvedono affinché al più tardi in tutti i nuovi contratti stipulati dopo il 21 dicembre 2007, il fatto di tenere conto del sesso quale fattore di calcolo dei premi e delle prestazioni a fini assicurativi e di altri servizi finanziari non determini differenze nei premi e nelle prestazioni.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere anteriormente al 21 dicembre 2007 di consentire differenze proporzionate nei premi e nelle prestazioni individuali ove il fattore sesso sia determinante nella valutazione dei rischi, in base a pertinenti e accurati dati attuarii e statistici. Gli Stati membri interessati informano la Commissione e provvedono affinché siano compilati, pubblicati e regolarmente aggiornati dati accurati relativi all'utilizzo del sesso quale

fattore attuariale determinante. Tali Stati membri riesaminano la loro decisione cinque anni dopo il 21 dicembre 2007 tenendo conto della relazione della Commissione di cui all'articolo 16 e trasmettono i risultati del riesame alla Commissione.

3. In ogni caso i costi inerenti alla gravidanza e alla maternità non determinano differenze nei premi e nelle prestazioni individuali.

Gli Stati membri possono rinviare l'attuazione delle misure necessarie per conformarsi al presente paragrafo al più tardi fino a due anni a decorrere dal 21 dicembre 2007. In tal caso, gli Stati membri interessati ne informano immediatamente la Commissione».

7 L'art. 16 della direttiva 2004/113, intitolato «Relazioni», prevede quanto segue:

«1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni disponibili sull'applicazione della presente direttiva entro il 21 dicembre 2009 e successivamente ogni cinque anni.

La Commissione redige una relazione di sintesi che include un esame delle prassi correnti degli Stati membri in relazione all'articolo [5] per quanto riguarda il sesso quale fattore nel calcolo dei premi e delle prestazioni. Essa trasmette la relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 21 dicembre 2010. Se del caso, la Commissione acclude alla relazione proposte di modifica della direttiva.

2. La relazione della Commissione tiene conto delle posizioni delle parti interessate».

8 A norma dell'art. 17, n. 1, della direttiva 2004/113, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi a tale direttiva entro e non oltre il 21 dicembre 2007, e comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Il diritto nazionale

9 L'art. 2 della legge 21 dicembre 2007 precisa che quest'ultima dà attuazione alla direttiva 2004/113.

10 L'art. 3 di tale legge contiene la norma che sostituisce l'art. 10 della legge 10 maggio 2007 per la lotta contro le discriminazioni tra donne e uomini, per quanto riguarda la rilevanza dell'appartenenza ad un determinato sesso in materia assicurativa.

11 Il nuovo art. 10 di quest'ultima legge risulta ora formulato nei seguenti termini:

«1. In deroga all'art. 8, si può introdurre una distinzione diretta a carattere proporzionale in base all'appartenenza ad un determinato sesso al fine di stabilire premi e prestazioni assicurative, qualora il fattore sesso sia determinante nella valutazione dei rischi sulla base di pertinenti e accurati dati attuariali e statistici.

Tale deroga si applica unicamente ai contratti di assicurazione sulla vita ai sensi dell'art. 97 della legge 25 giugno 1992 disciplinante i contratti di assicurazione terrestre.

2. A decorrere dal 21 dicembre 2007, i costi inerenti alla gravidanza e alla maternità non possono in alcun caso determinare ancora differenze in materia di premi e di prestazioni assicurative.

3. La Commissione di controllo del settore bancario, finanziario e assicurativo raccoglie i dati attuariali e statistici di cui al paragrafo 1, garantisce la loro pubblicazione al più tardi entro il 20 giugno 2008 nonché, successivamente, quella dei dati aggiornati ogni due anni, e li pubblica sul suo sito Internet. Tali dati sono aggiornati ogni due anni.

La Commissione di controllo del settore bancario, finanziario e assicurativo è legittimata a richiedere ad istituzioni, imprese o individui interessati i dati necessari a tal fine. Essa precisa quali dati debbano esserle trasmessi, nonché con quali modalità e in quale forma.

4. La Commissione di controllo del settore bancario, finanziario e assicurativo fornisce alla Commissione europea, entro e non oltre il 21 dicembre 2009, i dati di cui essa dispone in forza del presente articolo. Essa comunica tali dati alla Commissione europea a seguito di ogni loro aggiornamento.

5. Le Camere legislative procedono, prima del 1° marzo 2011, ad una valutazione dell'applicazione del presente articolo sulla base dei dati di cui ai paragrafi 3 e 4, della relazione della Commissione europea di cui all'art. 16 della direttiva 2004/113/CE, nonché della situazione negli altri Stati membri dell'Unione europea.

Tale valutazione si svolgerà in base ad una relazione che una commissione di valutazione presenterà alle Camere legislative entro due anni.

Con decreto emanato in sede di Consiglio dei ministri, il Re stabilisce le norme di dettaglio in materia di composizione e di designazione della commissione di valutazione, e determina la forma ed il contenuto della relazione.

Tale commissione riferirà, in particolare, in merito alle conseguenze del presente articolo sulla situazione di mercato e analizzerà parimenti altri criteri di segmentazione diversi da quelli legati al sesso.

6. La presente disposizione non si applica ai contratti assicurativi conclusi nell'ambito di un sistema di previdenza complementare. Tali contratti sono esclusivamente assoggettati all'art. 12».

Fatti della causa principale e questioni pregiudiziali

- 12 I ricorrenti nella causa principale hanno proposto, dinanzi alla Cour constitutionnelle, un ricorso per l'annullamento della legge 21 dicembre 2007, che ha trasposto nell'ordinamento belga la direttiva 2004/113.
- 13 Essi ritengono che la legge 21 dicembre 2007, la quale mette in atto la facoltà di deroga prevista dall'art. 5, n. 2, della direttiva 2004/113, sia contraria al principio della parità tra donne e uomini.
- 14 Preso atto che la legge 21 dicembre 2007 concretizza la facoltà di deroga contemplata dall'art. 5, n. 2, della direttiva 2004/113, la Cour constitutionnelle, ritenendo che il ricorso di cui è stata investita sollevi un problema di validità di una disposizione di una direttiva dell'Unione, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
- «1) Se l'art. 5, n. 2, della direttiva [2004/113] sia compatibile con l'art. 6, n. 2, UE e, più specificamente, con il principio di parità e di non discriminazione garantito da tale disposizione.
 - 2) In caso di soluzione negativa della prima questione: se lo stesso art. 5, n. 2, della [citata] direttiva sia parimenti incompatibile con l'art. 6, n. 2, UE qualora la sua applicazione sia limitata ai soli contratti di assicurazione sulla vita».

Sulle questioni pregiudiziali

- 15 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'art. 5, n. 2, della direttiva 2004/113 sia valido alla luce del principio della parità di trattamento tra donne e uomini.
- 16 L'art. 6, n. 2, UE, al quale il giudice del rinvio fa riferimento nelle sue questioni e che è menzionato nel primo 'considerando' della direttiva 2004/113, stabiliva che l'Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario. Tali diritti fondamentali sono stati incorporati nella Carta, la quale, a partire dal 1° dicembre 2009, ha il medesimo valore giuridico dei Trattati.

- 17 Gli artt. 21 e 23 della Carta proclamano, da un lato, che è vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata sul sesso e, dall'altro, che la parità tra donne e uomini deve essere assicurata in tutti i campi. Dal momento che il quarto 'considerando' della direttiva 2004/113 si riferisce esplicitamente a tali articoli, occorre esaminare la validità dell'art. 5, n. 2, di tale direttiva alla luce delle citate disposizioni della Carta (v., in tal senso, sentenza 9 novembre 2010, cause riunite C-92/09 e C-93/09, Volker und Markus Schecke e Eifert, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 46).
- 18 Il diritto alla parità di trattamento tra donne e uomini costituisce l'oggetto di disposizioni contenute nel Trattato FUE. Da un lato, ai sensi dell'art. 157, n. 1, TFUE, ciascuno Stato membro deve assicurare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore. Dall'altro lato, l'art. 19, n. 1, TFUE prevede che il Consiglio, previa approvazione del Parlamento, possa prendere i provvedimenti opportuni per combattere tutte le discriminazioni fondate sul sesso, sulla razza o sull'origine etnica, sulla religione o sulle convinzioni personali, sulla disabilità, sull'età o sull'orientamento sessuale.
- 19 Mentre l'art. 157, n. 1, TFUE stabilisce il principio della parità di trattamento tra donne e uomini in un settore specifico, l'art. 19, n. 1, TFUE costituisce una norma attributiva di un potere al Consiglio, che quest'ultimo deve esercitare conformandosi, in particolare, all'art. 3, n. 3, secondo comma, TUE — a norma del quale l'Unione combatte l'esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione sociali, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore — e all'art. 8 TFUE, in virtù del quale l'Unione, nelle sue azioni, mira ad eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità tra uomini e donne.
- 20 Nella realizzazione progressiva di tale parità, è il legislatore dell'Unione che, considerando la missione affidata all'Unione dall'art. 3, n. 3, secondo comma, TUE e dall'art. 8 TFUE, stabilisce il momento del proprio intervento tenendo conto dell'evoluzione delle condizioni economiche e sociali nell'Unione stessa.
- 21 Tuttavia, una volta che tale intervento è stato deciso, esso deve volgersi, in modo coerente, alla realizzazione dell'obiettivo ricercato, ciò che non esclude la possibilità di prevedere periodi transitori o deroghe di portata limitata.
- 22 Come constatato nel diciottesimo 'considerando' della direttiva 2004/113, al momento dell'adozione di quest'ultima costituiva pratica diffusa, nella fornitura dei servizi assicurativi, l'utilizzo di fattori attuariali correlati al sesso.
- 23 Di conseguenza, il legislatore dell'Unione era legittimato a mettere in atto il principio della parità tra donne e uomini, e più precisamente l'applicazione della regola dei premi e delle prestazioni unisex, in modo graduale con opportuni periodi transitori.
- 24 È in questo senso che il legislatore dell'Unione, all'art. 5, n. 1, della direttiva 2004/113, ha disposto che le differenze nei premi e nelle prestazioni risultanti dall'utilizzo del sesso come fattore nel calcolo dei medesimi dovevano essere abolite entro e non oltre la data del 21 dicembre 2007.
- 25 D'altro canto, derogando alla regola generale dei premi e delle prestazioni unisex introdotta dal citato art. 5, n. 1, il successivo paragrafo di questo stesso articolo ha concesso agli Stati membri che al momento dell'adozione della direttiva 2004/113 non applicavano già la regola suddetta la facoltà di decidere, prima del 21 dicembre 2007, di autorizzare differenze proporzionali nei premi e nelle prestazioni individuali qualora il fattore sesso sia determinante nella valutazione dei rischi, sulla base di pertinenti e accurati dati attuariali e statistici.
- 26 A mente del medesimo art. 5, n. 2, tale facoltà verrà riesaminata cinque anni dopo il 21 dicembre 2007, tenendo conto di una relazione della Commissione; tuttavia, dal momento che nella direttiva 2004/113 manca una norma in merito alla durata di applicazione di tali differenze, gli Stati membri che hanno fatto uso della facoltà suddetta sono autorizzati a consentire agli assicuratori di applicare tale trattamento ineguale senza limiti di tempo.
- 27 Il Consiglio esprime i propri dubbi quanto al fatto che le rispettive situazioni degli assicurati di sesso femminile e degli assicurati di sesso maschile, nell'ambito di alcuni settori delle assicurazioni private, possano essere considerate paragonabili, in considerazione del fatto che, dal punto di vista

tecnico degli assicuratori, i quali classificano i rischi per categorie sulla base delle statistiche, i livelli di rischio assicurato possono essere differenti per le donne e per gli uomini. La detta istituzione sostiene che l'opzione offerta all'art. 5, n. 2, della direttiva 2004/113 mira unicamente a consentire che situazioni differenti non vengano trattate in modo uguale.

- 28 Secondo la costante giurisprudenza della Corte, il principio della parità di trattamento impone che situazioni paragonabili non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato (v. sentenza 16 dicembre 2008, causa C-127/07, Arcelor Atlantique et Lorraine e a., Racc. pag. I-9895, punto 23).
- 29 A questo proposito, occorre sottolineare che la paragonabilità delle situazioni deve essere valutata alla luce dell'oggetto e dello scopo dell'atto dell'Unione che stabilisce la distinzione di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza Arcelor Atlantique et Lorraine e a., cit., punto 26). Nel caso di specie, tale distinzione viene introdotta dall'art. 5, n. 2, della direttiva 2004/113.
- 30 È pacifico che lo scopo perseguito da tale direttiva nel settore dei servizi assicurativi è, come testimoniato dal suo art. 5, n. 1, l'applicazione della regola dei premi e delle prestazioni unisex. Il diciottesimo 'considerando' di detta direttiva afferma espressamente che, per garantire la parità di trattamento tra donne e uomini, il fatto di tenere conto del sesso quale fattore attuariale non dovrebbe comportare differenze nei premi e nelle prestazioni individuali. Il diciannovesimo 'considerando' della medesima direttiva qualifica la facoltà concessa agli Stati membri di non applicare la regola dei premi e delle prestazioni unisex come una «deroga». Dunque, la direttiva 2004/113 si fonda sulla premessa secondo cui, ai fini dell'applicazione del principio della parità di trattamento tra donne e uomini sancito dagli artt. 21 e 23 della Carta, la situazione delle donne e quella degli uomini in rapporto ai premi e alle prestazioni assicurative da essi stipulati sono paragonabili.
- 31 Alla luce di ciò, sussiste un rischio che la deroga alla parità di trattamento tra donne e uomini prevista dall'art. 5, n. 2, della direttiva 2004/113 sia permessa dal diritto dell'Unione a tempo indefinito.
- 32 Una disposizione siffatta, la quale consente agli Stati membri interessati di mantenere senza limiti di tempo una deroga alla regola dei premi e delle prestazioni unisex, è contraria alla realizzazione dell'obiettivo della parità di trattamento tra donne e uomini perseguito dalla direttiva 2004/113 ed è incompatibile con gli artt. 21 e 23 della Carta.
- 33 Di conseguenza, la disposizione suddetta deve essere considerata invalida alla scadenza di un adeguato periodo transitorio.
- 34 Alla luce dell'insieme delle considerazioni sopra esposte, occorre risolvere la prima questione sollevata dichiarando che l'art. 5, n. 2, della direttiva 2004/113 è invalido con effetto alla data del 21 dicembre 2012.
- 35 Tenuto conto di tale risposta, non occorre risolvere la seconda questione pregiudiziale.

Sulle spese

- 36 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

L'art. 5, n. 2, della direttiva del Consiglio 13 dicembre 2004, 2004/113/CE, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura, è invalido con effetto alla data del 21 dicembre 2012.

ALLEGATO 4**Forum sull'attuazione dell'articolo 5 della Direttiva 2004/113/CE****Seguito del testo della sentenza (C-236/09)****20 Giugno 2011 (data da confermare)****QUESTIONARIO***Si prega di venire preparati sull'argomento al fine di discuterne durante la riunione**Se possibile, si prega di compilare il questionario ed inviarlo alla Commissione
prima della riunione (al seguente indirizzo di posta elettronica:
christine.tomboy@ec.europa.eu)***Dati della persona che parteciperà al Forum**

Nome e cognome:

Posizione ricoperta:

Ente rappresentato:

Indirizzo:

Email:

Telefono (comprensivo di prefisso internazionale):

Fax (comprensivo di prefisso internazionale):

Si prega rispondere ai seguenti quesiti

1. Quali sono le principali problematiche di attuazione dell'articolo 5 della Direttiva 2004/113/CE, scaturite dalla sentenza?
2. Tali problematiche si differenziano a seconda se si tratta di servizi assicurativi obbligatori¹ o volontari?
3. Queste problematiche riguardano:
 - a) Alcuni prodotti assicurativi (ad es. l'assicurazione sulla vita, l'assicurazione auto, l'assicurazione sanitaria, i prodotti offerti da operatori di nicchia, quelli innovativi)? In caso di risposta affermativa, si prega di motivare.

¹ Es. La responsabilità civile per le automobili è obbligatoria nell'UE

- b) Determinati tipi di imprese (piccole e medie imprese, grandi imprese, operatori di nicchia, operatori che non posseggono i dati necessari per riposizionare il Genere come fattore di rischio)? In caso di risposta affermativa, si prega di motivare.
- c) Alcuni tipi di mercati nazionali (ad es. i piccoli mercati, i grandi mercati, i mercati emergenti)? In caso di risposta affermativa, si prega di motivare.
4. In quali aree e su quali aspetti sono necessari ulteriori chiarimenti al fine di agevolare l'attuazione della sentenza? (ad es: nuovi contratti, contratti già esistenti, rinnovi contrattuali, ecc.)
5. l'Art 5, comma 1, vieta di considerare il sesso come fattore nel calcolo dei premi e delle agevolazioni quando ciò dovesse concretizzarsi in differenze nell'ambito dei premi e delle agevolazioni individuali.
- a) Cosa significa in pratica? Si prega di descrivere i casi in cui è possibile, secondo voi, utilizzare il sesso quale fattore di calcolo, dopo la sentenza e spiegarne il motivo (ad es: la valutazione del rischio assicurativo globale nella polizza assicurativa, la metodologia di calcolo del prezzo quando si riassicura una persona, le riserve di calcolo, le finalità di marketing e di distribuzione)
- b) Si prega di fornire qualche esempio pratico.
- c) I casi su indicati sono specifici o più importanti per determinati prodotti assicurativi?
6. Alcuni schemi pensionistici professionali potrebbero non essere direttamente interessati dalla sentenza, ad es: gli schemi pensionistici a contribuzione definita, (CD), che vengono calcolati su base annuale e dunque non entrano in relazione con i contratti assicurativi per ciò che riguarda la loro fase di indennizzo².
- a) Questi regimi esistono nel vostro Paese?
- b) In caso di risposta affermativa, tali schemi pensionistici forniscono dei premi di vitalizio che si differenziano per sesso o per Genere?

² Vedere la Direttiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 sull'attuazione del principio di pari opportunità e non discriminazione tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, in particolare l'art. 9 (1) (h).

7. Secondo il vostro punto di vista, quali passi bisognerebbe intraprendere a livello di Unione Europea, a livello nazionale ed a quello che riguarda il settore dell'industria?

ALLEGATO 5

Sentenza della Corte di giustizia UE del 1º marzo 2011 - Illegittimità dell'art. 5, par. 2, della direttiva 2004/113/CE, c.d. Gender Directive - Parere del Gruppo consultivo legale dell'ANIA

1. Come è noto, la Corte di giustizia, riunita in Grande Sezione, con sentenza del 1º marzo 2011, ha dichiarato invalido - per violazione degli artt. 6, 21 e 22 del Trattato istitutivo dell'Unione europea - l'art. 5, par. 2, della direttiva 2004/113/CE, che ammette la possibilità di differenziare i premi e le prestazioni dei contratti assicurativi in base al sesso degli assicurati, purché ciò trovi giustificazione sulla base di dati statistici e attuariali pertinenti e accurati.
La Corte, peraltro, ha stabilito che l'invalidità della citata disposizione diverrà operativa “alla scadenza di un adeguato periodo transitorio” e, precisamente, alla data del 21 dicembre 2012.
 - 1.1. Circa i motivi di diritto che sono alla base della sentenza, i giudici comunitari non hanno mancato di ricordare che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, “il principio della parità di trattamento impone che situazioni paragonabili non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale”.
Secondo la Corte, peraltro, è stato lo stesso legislatore comunitario che, ai fini assicurativi, ha considerato paragonabili le situazioni degli uomini e delle donne. L'art. 5, par. 1, della direttiva in commento detta infatti come regola generale quella dei premi e delle prestazioni “unisex”.
La disciplina di cui al paragrafo 2 del medesimo art. 5 si presenta, dunque, come una deroga al principio generale che, come tale, non può restare in vigore a tempo indeterminato, pena la vanificazione del principio stesso.
 - 1.2. Circa il differimento nel tempo degli effetti della dichiarazione di invalidità della norma in deroga (al contrario di quanto avviene di regola in presenza di sentenze di annullamento di atti, che “retroagiscono” alla data di emanazione dell'atto caducato), sembra evidente che la Corte lo abbia deciso appunto per accordare un “adeguato periodo transitorio” ed evitare così un brusco adeguamento del mercato.
Quanto alla data del differimento, la Corte si è verosimilmente ispirata al fatto che la stessa direttiva aveva previsto che la norma di cui trattasi avrebbe dovuto essere riesaminata dagli Stati membri che l'avessero fatta propria una volta decorsi cinque anni dal 21 dicembre 2007 (e cioè, appunto, il 21 dicembre 2012). Il riesame sarebbe avvenuto sulla base di quanto osservato dalla Commissione in un'apposita relazione.
La disposizione impugnata resta dunque pienamente in vigore fino alla predetta data.
2. Ciò posto, il problema fondamentale che si pone per le imprese di assicurazione è quello di verificare se il nuovo quadro normativo che si verrà a determinare nella sua pienezza il 21 dicembre 2012 riguarderà solo i contratti stipulati dopo tale

data (sulla falsariga del principio generale affermato a suo tempo dalla direttiva) **ovvero anche i contratti in corso alla medesima data**.

In quest'ultimo caso, si tratterebbe evidentemente dei contratti stipulati dal 22 dicembre 2007 (per quanto riguarda quelli conclusi prima è, infatti, la direttiva stessa a escluderne la rilevanza ai fini che ne occupano) fino, appunto, al 21 dicembre 2012 (dopo tale data è pacifico, infatti, che nei nuovi contratti nessuna differenziazione per sesso sarà più praticabile per diversificare i premi e le prestazioni assicurative).

- 2.1. La sentenza — come è logico — non fornisce alcuna risposta a questo problema. Ed infatti, la questione dell'eventuale applicazione delle nuove regole ai contratti in corso si porrà solo il 21 dicembre 2012 ed esulava del tutto dall'oggetto della presente decisione della Corte.

Al problema ha peraltro accennato diffusamente l'Avvocato generale che ha tenuto a far conoscere la sua opinione al riguardo.

Come è noto, l'Avvocato Kokott ha in sostanza sostenuto che:

- per ragioni di certezza del diritto, la dichiarazione di invalidità avrebbe dovuto spiegare effetti differenti nel tempo (3 anni);
- durante questo periodo di differimento, gli assicuratori sarebbero stati posti in condizione di conformarsi alle nuove regole e di adeguare di conseguenza i loro prodotti;
- decorso il citato lasso di tempo, premi e prestazioni assicurativi non avrebbero più potuto presentare differenziazioni sulla base del sesso degli assicurati. Secondo l'Avvocato generale tale ultimo principio dovrebbe riguardare anche i contratti di assicurazione in corso alla scadenza del ripetuto periodo transitorio, limitatamente agli "effetti futuri" dei medesimi contratti (in termini più vicini al linguaggio del nostro ordinamento nazionale, limitatamente alle prestazioni ancora da eseguire). Ed infatti "non sarebbe giustificato se ad assicurati che abbiano subito una discriminazione — avendo ad esempio conchiso in passato un contratto di assicurazione sulla vita — venisse permanentemente negata la compensazione che gli spetta, tanto più che simili contratti possono avere una durata di molti anni ancora". Ciò non si porrebbe in contrasto con il divieto generale di effetti retroattivi stabilito dal diritto dell'Unione, giacché, secondo la consolidata giurisprudenza comunitaria, tale divieto non impedisce affatto l'applicazione dello ius superveniens appunto "agli effetti futuri di situazioni esistenti".
- 2.2. Come detto, la Corte non si è pronunciata — né era tenuta a farlo — su quest'ultimo punto, limitandosi a dichiarare la disposizione illegittima e a ridurre "l'adeguato periodo transitorio" dei tre anni proposti dall'Avvocato generale a circa 22 mesi (lasso di tempo intercorrente tra la pronuncia della sentenza e la data del 21 dicembre 2012). Pur in questo quadro, non sembra azzardato ritenere che l'impianto logico-giuridico prospettato dall'Avvocato generale — in assenza di un intervento formale della Commissione — potrebbe risultare effettivamente coerente con il diritto europeo e con la giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia.

In tal caso, a partire dal 21 dicembre 2012 gli assicuratori dovrebbero, da un lato, stipulare nuovi contratti con premi e prestazioni “unisex” e, dall’altro, riconvertire secondo il nuovo principio i contratti in corso. Per questi ultimi contratti resterebbero invece e ovviamente fermi i premi già corrisposti e le prestazioni già eseguite.

Si ricorda che la ricostruzione logico-giuridica sopra accennata coincide con quella resa – sia pure, per ora, solo verbalmente – dal Servizio giuridico del Consiglio.

Roma 24 aprile 2011

Iniziative da assumere in sede comunitaria e nazionale.

1. A parte i profili giuridici già trattati, si ritiene che, insieme con gli altri Stati membri interessati, sarebbe opportuno esercitare sulla Commissione una pressione di carattere politico, per cercare di evitare agli assicuratori europei le incertezze e le difficoltà di una inusitata riconversione sul piano tecnico delle mutualità già costitutesi sulla base dei contratti in corso.

Al riguardo, gli obiettivi da perseguire potrebbero essere:

- a) *in primis*, sulla base di quanto elaborato in taluni Stati membri dell'area continentale, si va facendo strada l'idea che alla Commissione europea possa essere chiesto un ripensamento sul piano politico e normativo dello stesso principio generale della tariffa unisex. In pratica si tratterebbe di riformulare l'art. 5, par. 1, della direttiva nel senso di riconoscere che, sulla base di dati statistici adeguati, le posizioni degli uomini e delle donne non sono paragonabili a fini assicurativi;
- b) in subordine, si potrebbe intervenire proprio sull'art. 5, par. 2, ultimo periodo il quale — nel riferirsi agli Stati membri che hanno esercitato l'opzione di differenziare i premi e le prestazioni tra i sessi — recita *“Tali Stati membri riesamineranno la loro decisione cinque anni dopo il 21 dicembre 2007 tenendo conto della relazione della Commissione di cui all'articolo 16 e trasmettono i risultati del riesame alla Commissione.”*

Dal momento che una delle critiche più rilevanti svolte dalla Corte di giustizia — facendo riferimento alla norma suddetta — riguarda il fatto che gli Stati membri che avessero esercitato l'opzione avrebbero potuto in astratto mantenerla *sine die*, si tratterebbe prima di tutto di rafforzare e rendere più esplicito il criterio interpretativo previsto dal considerando n. 19 della direttiva.

Secondo tale considerando, infatti, l'eventuale prolungamento nel tempo della differenziazione tra i sessi potrebbe essere validamente mantenuto dagli Stati membri sulla base della relazione periodica della Commissione e di dati statistici attuariali coerenti ed adeguati che confermino l'effettiva sussistenza di una differenza tra i sessi che possa giustificare un diverso trattamento:

- c) come *extrema ratio*, quanto meno far affermare nelle competenti sedi europee che, negli Stati membri che avevano legittimamente fatto propria l'opzione di cui all'art. 5, par. 2, della direttiva, le nuove regole che gli assicuratori saranno tenuti a seguire *vatranno solo per i contratti conclusi a partire dal 21 dicembre 2012*. Si tratterebbe, in altre parole, di **ribadire il principio generale affermato fin dall'inizio della direttiva** stessa e questo perché la necessità di “evitare un brusco adeguamento del mercato” si porrà in questi Paesi appunto il 21 dicembre 2012.

2. Proseguono, infine i contatti con le Istituzioni comunitarie e nazionali.

Il 9 maggio u.s., gli Uffici dell'ANIA hanno incontrato la dott.ssa Carla Antonucci — Rappresentante permanente della Repubblica italiana per le problematiche sociali e del lavoro presso la Commissione UE — alla quale sono state rappresentate le problematiche relative alle conseguenze derivanti dalla sentenza. La dott.ssa Antonucci si è dichiarata disponibile a sostenere le ragioni degli assicuratori alla prossima riunione del Forum dei rappresentanti degli Stati membri presso la Commissione che si terrà il 20 giugno p.v.

Roma, 24 maggio 2011

ALLEGATO 6

Forum sull'attuazione dell'articolo 5 della Direttiva 2004/113/CE**Seguito del testo della sentenza (C-236/09)****20 Giugno 2011 (data da confermare)****QUESTIONARIO***Si prega di venire preparati sull'argomento al fine di discuterne durante la riunione*

*Se possibile, si prega di compilare il questionario ed inviarlo alla Commissione
prima della riunione (al seguente indirizzo di posta elettronica:
christine.tomboy@ec.europa.eu)*

Dati della persona che parteciperà al Forum

Nome e cognome: Francesco G. PAPARELLA

Posizione ricoperta: PRESIDENTE

Ente rappresentato: AIBA Associazione Italiana Brokers di Assicurazioni e Riassicurazioni

Indirizzo: via Jacopo da Ponte, 49 00197 ROMA

Email: info@aiba.it

Telefono (comprensivo di prefisso internazionale): +39 06 8412641

Fax (comprensivo di prefisso internazionale): +39 06 8554714

Si prega rispondere ai seguenti quesiti

1. Quali sono le principali problematiche di attuazione dell'articolo 5 della Direttiva 2004/11/CE, scaturite dalla sentenza?

Le principali modifiche conseguenti alla sentenza producono la necessità di rivedere le modalità di calcolo delle tariffe di alcuni rami assicurativi (in primo luogo vita poi r.c.auto e in misura minore le tariffe per le polizze sanitarie).

2. Tali problematiche si differenziano a seconda se si tratta di servizi assicurativi obbligatori¹ o volontari?

Non si rilevano differenze tra coperture obbligatorie e non.

¹ Es. La responsabilità civile per le automobili è obbligatoria nell'UE

3. Queste problematiche riguardano:

- a) Alcuni prodotti assicurativi (ad es. l'assicurazione sulla vita, l'assicurazione auto, l'assicurazione sanitaria, i prodotti offerti da operatori di nicchia, quelli innovativi)? In caso di risposta affermativa, si prega di motivare.

Le imprese di assicurazione dispongono di elementi statistici (serie storiche pluriennali) sull'andamento diversificato del rischio distinto per genere. Questo elemento ha un'importanza più stringente sulle coperture assicurative in caso di morte e sulla vita dove lo scarto in Italia tra uomini e donne si configura in una speranza di vita di 4 anni maggiore per le donne (speranza di vita per uomini: 79,1 anni contro 84,3 per le donne. Fonte: Banca Mondiale).

Per il settore r.c.auto alcune imprese differenziano in base al parametro di genere sulla base di statistiche che giustificherebbero uno stile di guida maggiormente prudente del sesso femminile che produce sinistri di minore gravità.

- b) Determinati tipi di imprese (piccole e medie imprese, grandi imprese, operatori di nicchia, operatori che non posseggono i dati necessari per riposizionare il Genere come fattore di rischio)? In caso di risposta affermativa, si prega di motivare.

Non si dispone di elementi di risposta

- c) Alcuni tipi di mercati nazionali (ad es. i piccoli mercati, i grandi mercati, i mercati emergenti)? In caso di risposta affermativa, si prega di motivare.

Non si dispone di elementi di risposta

4. In quali aree e su quali aspetti sono necessari ulteriori chiarimenti al fine di agevolare l'attuazione della sentenza? (ad es: nuovi contratti, contratti già esistenti, rinnovi contrattuali, ecc.)

E' auspicabile che il divieto dell'utilizzo del parametro tariffario di genere si applichi esclusivamente ai nuovi contratti e ai contratti annuali in occasione del rinnovo. Ulteriori applicazioni (su contratti poliennali in corso) avrebbero effetti discriminatori per le donne difficilmente giustificabili.

5. L'Art 5, comma 1, vieta di considerare il sesso come fattore nel calcolo dei premi e delle agevolazioni quando ciò dovesse concretizzarsi in differenze nell'ambito dei premi e delle agevolazioni individuali.

- a) Cosa significa in pratica? Si prega di descrivere i casi in cui è possibile, secondo voi, utilizzare il sesso quale fattore di calcolo, dopo la sentenza e spiegarne il motivo (ad es: la valutazione del rischio assicurativo globale nella polizza assicurativa, la metodologia di calcolo del prezzo quando si riassicura una persona, le riserve di calcolo, le finalità di marketing e di distribuzione)

In generale è condivisibile l'affermazione della sentenza in base alla quale l'evoluzione professionale ed economica delle donne ha modificato alcuni scenari e pertanto ha reso meno evidente una reale differenza di rischio in termini assicurativi tra uomini e donne, dove sono maggiormente determinanti altri parametri quali stili di vita, professione o condizioni economiche. Rimane comunque un elemento oggettivo di diversità ancora evidente per alcune situazioni (propensione al rischio nella guida di autoveicoli, morbilità su alcune patologie, aspettativa di vita) che non si comprende per quali ragioni non possa essere valorizzato a patto di disporre di statistiche adeguate; ciò anche in base a principi di giurisprudenza comunitaria in base ai quali è necessario che "situazioni paragonabili non siano trattate in maniera diversa e situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale".

b) Si prega di fornire qualche esempio pratico.

Tassi di mortalità e morbilità differenziati per genere.

c) I casi su indicati sono specifici o più importanti per determinati prodotti assicurativi?

Cfr risposte precedenti

6. Alcuni schemi pensionistici professionali potrebbero non essere direttamente interessati dalla sentenza, ad es: gli schemi pensionistici a contribuzione definita, (CD), che vengono calcolati su base annuale e dunque non entrano in relazione con i contratti assicurativi per ciò che riguarda la loro fase di indennizzo².

a) Questi regimi esistono nel vostro Paese?

b) In caso di risposta affermativa, tali schemi pensionistici forniscono dei premi di vitalizio che si differenziano per sesso o per Genere?

Non si dispone di elementi di risposta

7. Secondo il vostro punto di vista, quali passi bisognerebbe intraprendere a livello di Unione Europea, a livello nazionale ed a quello che riguarda il settore dell'industria?

Gli orientamenti nazionali ed europei dovrebbero tendere a selezionare in modo rigoroso le oggettive esigenze attuali che giustifichino una differenziazione tariffaria nel settore assicurativo fondata anche sul genere utilizzando strumenti normativi stringenti simili a quelli introdotti nell'ordinamento italiano. In particolare si segnala che la declinazione della direttiva in sede di recepimento nazionale è data dal Regolamento Isvap n. 30/2009 che prevede:

- elementi statistici e attuariali accurati, affidabili, regolarmente aggiornati e disponibili al pubblico secondo criteri analitici suddivisi per tipologia di rischio e rami;

² Vedere la Direttiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 sull'attuazione del principio di pari opportunità e non discriminazione tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, in particolare l'art. 9 (1) (h).

- un flusso di dati dalle compagnie verso l'Autorità di vigilanza che presuppone un monitoraggio e controllo per il rispetto del principio di divieto di non discriminazione basato sul genere.

Un'applicazione graduale della sentenza consentirebbe inoltre all'industria assicurativa di sviluppare parametri statistici diversi garantendo la costruzione di serie storiche sufficientemente consolidate (periodo di solito preso in esame 5 anni).

ALLEGATO 7

1. A seguito della sentenza della Corte di Giustizia europea del 1 marzo 2011, quali sono le conseguenze più rilevanti sulla normativa primaria e secondaria di attuazione dell'art. 5 della Direttiva comunitaria 2004/113?

La decisione della Corte di Giustizia europea del **1 marzo 2011** ha sancito che, nel settore dei servizi assicurativi, non sarà più possibile, a far data dal **21 dicembre 2012**, applicare **la deroga** alla regola generale dei premi e delle prestazioni unisex. Conseguentemente, poiché le imprese assicurative non potranno più calcolare premi o prestazioni utilizzando basi tecniche differenziate per sesso, sarà necessario apportare una modifica all'attuale sistema previsto dalla normativa nazionale in materia di deroga.

2. L'effetto invalidante della sentenza della Corte di Giustizia europea è diverso a seconda che si parli di assicurazioni obbligatorie o meno?

Dalle rilevazioni effettuate presso le imprese di assicurazione è emerso che la deroga al generale principio di parità di trattamento tra i due sessi riguarda prevalentemente alcuni rami assicurativi (**rami vita, in particolare ramo I, R.C.autoveicoli terrestri, infortuni, malattia**) ove figurano sia assicurazioni obbligatorie sia volontarie, limitatamente ai rami indicati.

3. Le problematiche connesse alla sentenza della Corte di Giustizia europea riguardano:

- a) i prodotti assicurativi di cui ai rami indicati al punto 2 (temporanea caso morte, capitale differito, rendite, polizze responsabilità civile auto, polizze malattia e infortuni);
- b) indistintamente tutte le imprese (piccole, medie e grandi), limitatamente ai soli rami sopra meglio specificati;
- c) l'intero mercato nazionale, per le quote relative ai rami interessati.

4. In quali aree e su quali aspetti sono necessari ulteriori chiarimenti al fine di agevolare l'attuazione della sentenza (a es. i nuovi contratti, contratti già esistenti, rinnovi contrattuali, ecc.)?

Considerato che a far data dal **21 dicembre 2012** sarà possibile applicare solo **premi unisex**, si ritiene che nel periodo transitorio (compreso dal 1 marzo 2011 al 21 dicembre 2012), la sentenza della Corte, avendo stabilito solo il termine finale di utilizzo della deroga (21 dicembre 2012), sembrerebbe consentire alle imprese di assicurazione di continuare a stipulare nel mercato contratti con premi differenziati sino alla predetta data. Questa Autorità, pertanto, ritiene quanto segue:

- a) le tariffe differenziate, proposte e collocate sul mercato prima del 1 marzo 2011, rimangono in vigore fino alla loro scadenza naturale;
- b) le tariffe differenziate, proposte al mercato prima del 1 marzo 2011 e collocate successivamente a tale data, rimangono in vigore fino al 21 dicembre 2012 per essere poi trasformate in polizze unisex.

5. *L'art. 5 della direttiva 113/2004/CE vieta di considerare il sesso come fattore nel calcolo dei premi e delle prestazioni quando ciò comporti premi o prestazioni differenziate. Cosa significa in pratica? Si prega di descrivere i casi in cui, a tuo avviso, potrebbe essere utilizzato il sesso quale fattore di calcolo dopo la sentenza (valutazione rischio globale in un pool assicurativo, metodologia di calcolo del prezzo riassicurativo, calcolo delle riserve, marketing e di distribuzione. Per favore, illustrare degli esempi pratici.*

L'art. 5, comma 1 della direttiva comporta, nella pratica, che non si possono applicare tariffe o prestazioni diverse per uomini e donne in dipendenza del fattore sesso. Prima della sentenza della Corte di Giustizia europea era possibile applicare la deroga al generale principio unisex, in base allo stesso articolo (art. 5, comma 2), qualora dati attuariali e statistici pertinenti e accurati comprovassero la dipendenza del fattore sesso nella valutazione dei rischi. Con la decisione della Corte, che ha reso invalido il 2 comma dell'art. 5 della direttiva, non sarà più possibile applicare tariffe differenziate per i due sessi a partire dal 21 dicembre 2012. Eliminare il genere dai fattori discriminanti del rischio per le imprese assicurative, come previsto dalla sentenza della Corte, comporterà l'impiego di una base tecnica unisex, ottenibile unificando i dati maschi/ femmine dei rischi demografici (rami vita) e della frequenza sinistri e del costo medio (r.c. auto). Non si ritiene, in linea generale, che dopo la sentenza risulti ancora necessario l'utilizzo del fattore sesso in ambito riassicurativo.

6. *Alcuni schemi pensionistici professionali potrebbero non essere direttamente interessati dalla sentenza, a es. gli schemi pensionistici a contribuzione definita, che vengono calcolati su base annuale e dunque non entrano in relazione con i contratti assicurativi per quanto riguarda la fase di pagamento.*

Gli schemi pensionistici professionali a contribuzione definita non sono interessati dalla decisione della Corte in quanto in essi non rileva il sesso come fattore di valutazione per la determinazione delle prestazioni.

7. *Dal tuo punto di vista, cosa dovrebbe fare l'industria assicurativa a livello nazionale e europeo?*

Far presente alla Commissione europea che la decisione della Corte di giustizia europea, statuendo che i premi delle imprese assicuratrici non possono più considerare il sesso tra i fattori di valutazione, determina una serie di problemi che, anziché eliminare le discriminazioni in ambito assicurativo tra i due sessi, comporta un ingiustificato aumento dei premi assicurativi, con il pericolo di una spinta verso l'alto per il raggiungimento della parità. Ad esempio, operando una semplice simulazione, su basi tecniche della popolazione generale, emerge che le donne, nelle coperture r.c. auto, qualora la parità tra i due sessi sia raggiunta mediante il livellamento con le coperture previste per gli uomini, nell'età compresa a es. tra i 18 e 43 anni, subirebbero un effetto negativo con un incremento del premio puro del 21% (dati Ania 2009). Così, anche nei

rami vita (a prescindere da eventuali caricamenti di sicurezza), in una polizza temporanea caso morte (es. età 30 anni e durata 20 anni), qualora il mercato facesse riferimento per la parità unisex all'attuale tasso degli uomini, il tasso di premio puro si incrementerebbe per le donne dell'86% circa.

Da ultimo, considerato, tra l'altro, che l'utilizzo della deroga (per la quale nella stessa Direttiva non era stata indicata una durata di applicazione) sarebbe stato oggetto di riesame il 21 dicembre 2012 da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, come già stabilito nella direttiva, con possibilità di apportare modifiche da parte della stessa Commissione europea, sarebbe stato forse più opportuno, alla luce dell'approssimarsi della scadenza, attendere il decorso del quinquennio (2007- 2012) per valutare più compiutamente l'effettivo utilizzo della deroga in ambito nazionale e anche europeo.

ALLEGATO 8

BOZZA – 20 maggio 2010

Soggetta a revisione

1. Quali sono le principali problematiche di attuazione dell'articolo 5 della Direttiva 2004/11/CE, scaturite dalla sentenza?

Da un punto di vista tecnico-attuariale, l'applicazione dell'art. 5 della Direttiva 2004/11/CE (la **"Direttiva Gender"**) a seguito della pronuncia della Corte di Giustizia Europea del 1 marzo 2011 (la **"Sentenza Test Achats"**), imponendo di praticare un prezzo uguale ad uomini e donne indipendentemente dal diverso profilo di rischio oggettivamente rilevato, comporta una minor precisione nella valutazione del rischio, ed altresì preclude il **corretto funzionamento del libero mercato con distorsioni a livello di prezzi** praticati che non rispecchieranno più l'effettivo rischio corso dall'individuo. La necessità di creare delle tariffe indifferenziate in base al sesso porterà, infatti, alla determinazione di premi medi basati su un'ipotesi statistica di mix uomini/donne nella popolazione assicurata. Ciò potrà, pertanto comportare:

- (i) un aumento generalizzato dei premi, che dovranno comprendere anche un "caricamento di sicurezza" per tener conto del rischio che la composizione della popolazione non sia quella ipotizzata;
- (ii) una minore richiesta della popolazione assicurata penalizzata dal suddetto aumento delle tariffe (ad esempio le donne nelle assicurazioni in caso di morte o gli uomini in quelle di rendita vitalizia) con particolare riferimento ai prodotti assicurativi del ramo vita;
- (iii) l'aumento del premio per i motivi di cui al precedente punto (i) e la minore richiesta di cui al punto (ii), potrebbero inoltre portare uno sbilanciamento nella composizione della popolazione assicurata verso il sesso che non è stato penalizzato dalla tariffa unisex (ossia l'aumento del premio potrebbe determinare l'assicurato/potenziale assicurato penalizzato da tale aumento a rinunciare alla copertura assicurativa); ciò renderebbe necessarie frequenti revisioni del tasso medio di premio;

L'applicazione della norma implicherà inoltre per tutti i prodotti in corso di collocamento la revisione di premi e prestazioni. Quale ulteriore ricaduta sui clienti, in aggiunta all'aumento di cui sopra, i premi dovranno essere aumentati anche di un importo che tenga conto dei costi notevoli che le compagnie assicurative dovranno sostenere per l'adeguamento dei sistemi.

Da un punto di vista più strettamente tecnico-giuridico, invece, la Sentenza Test Achats solleva varie questioni di interpretazione della portata della stessa sentenza, ed in particolare:

- (i) corretta interpretazione delle motivazioni sottostanti alla dichiarazione di parziale invalidità della Direttiva Gender da parte della Corte di Giustizia, fondate su ragioni **prettamente formali attinenti alla struttura dell'impianto normativo**, ossia sull'incoerenza creatasi nell'impianto normativo della Direttiva Gender stessa, dove il principio generale di applicazione del regime unisex in campo assicurativo (art. 5(1)) è stato poi oggetto di possibile deroga *sine die* da parte degli Stati Membri (art. 5(2));
- (ii) profili di **diritto intertemporale** relativi all'applicazione o meno del regime unisex obbligatorio per i premi e le prestazioni dovuti ai sensi dei contratti di assicurazione

BOZZA — 20 maggio 2010
Soggetta a revisione

di durata stipulati dopo il 21 dicembre 2007 e con scadenza successiva al 21 dicembre 2012, con conseguenze anche sul calcolo delle relative riserve tecniche già appostate nei bilanci delle compagnie di assicurazione, posto che la sentenza non si è espressa sul punto:

- (iii) in assenza di interventi normativi correttivi da parte del legislatore UE e nazionale, profili connessi al potere del giudice nazionale adito da un contraente che pretenda, nei confronti dell'assicuratore e successivamente alla scadenza del termine del 21 dicembre 2012, l'applicazione del regime unisex a lui più favorevole in punto di premi e/o prestazioni, e che pertanto pretenda: **(a)** la disapplicazione della legge nazionale di attuazione della Direttiva Gender (in Italia il decreto legislativo 196/2007) e, per l'effetto, **(b)** la disapplicazione delle disposizioni contrattuali ritenute non più valide a partire dal 21 dicembre 2012 che prevedano un trattamento differenziato in ragione del genere, sebbene le disposizioni stesse erano conformi alla normativa nazionale in vigore al tempo della sottoscrizione,;
 - (iv) rischio che **aumenti in modo esponenziale la litigiosità per pretese violazioni del principio di egualanza** dovute a **discriminazioni indirette** per l'utilizzo di parametri di calcolo dei premi e delle prestazioni non basati sul genere ma che si asserisca siano maggiormente incidenti per la popolazione maschile rispetto a quella femminile o viceversa;
 - (v) valutazione dell'applicazione del regime unisex ai rapporti in corso in relazione anche alla quantificazione delle riserve tecniche ed ai requisiti patrimoniali richiesti da **Solvency II**, per i quali è importante utilizzare informazioni relative al genere della popolazione assicurata.
2. Tali problematiche si differenziano a seconda se si tratta di servizi assicurativi obbligatori¹ o volontari?

In linea di principio la risposta è negativa in quanto se il fattore sesso risulta determinante nella valutazione del rischio, ciò prescinde dalla volontarietà o obbligatorietà della forma assicurativa.

Quello che però varia in misura considerevole è la **dimensione** dell'effetto distorto che si avrà sui prezzi che, nel caso di assicurazioni obbligatorie decisamente estese sulla popolazione, sarà sicuramente consistente. Si pensi che la RC Auto in Italia nell'80% dei casi prevede tariffe differenziate in base al sesso mentre il 20% delle compagnie usa tariffe unisex e che, in presenza di una tariffa differenziata, la tariffa femmina presenta un 11% di riduzione di prezzo rispetto alla tariffa maschio (fonte: ANIA 2009). **L'imposizione di una tariffa unisex sul 100% comporterebbe pesanti incrementi di costi per i consumatori.**

3. Queste problematiche riguardano:

- a) Alcuni prodotti assicurativi (ad es. l'assicurazione sulla vita, l'assicurazione auto, l'assicurazione sanitaria, i prodotti offerti da operatori di nicchia, quelli innovativi)? In caso di risposta affermativa, si prega di motivare.

¹ Es. La responsabilità civile per le automobili è obbligatoria nell'UE

BOZZA – 20 maggio 2010
Soggetta a revisione

In linea generale sono interessate tutte e solamente le forme assicurative che coprono **l'individuo** e la sua **responsabilità personale** (vedasi le considerazioni generali svolte nella premessa e che, a nostro avviso stanno alla base della correttezza della previsione dell'Art. 5(2) e non le coperture relative a cose o beni dell'assicurato).

Ad esempio sono interessate:

- Tariffe e prodotti Auto (RCA ed alcune tipologie di garanzie accessorie CVT quali ad esempio I/F, e Kasko)
- Tariffe Infortuni
- Vita.

Per quanto riguarda l'ipotesi specifica delle **assicurazioni di gruppo**, gli effetti di un'applicazione generale del regime unisex sembra incidere in maniera meno rilevante di quanto emerso per altre tipologie di prodotti assicurativi. Nelle assicurazioni di gruppo, infatti, è stato rilevato che il fattore uomo-donna è utilizzato come fattore di calcolo per quantificare la rischiosità della popolazione da assicurare. Molto spesso però non viene utilizzato come fattore discriminante del costo della copertura per il singolo assicurato, infatti può essere comunque applicato alla polizza collettiva un premio medio indifferenziato per sesso. Questa metodologia viene già usata nella pratica assicurativa corrente, e potrebbe continuare ad essere utilizzata anche in vigore della normativa in oggetto.

Ad esempio nelle **polizze di puro rischio collettive**, viene identificata la popolazione da assicurare in funzione del fattore uomo-donna e fattore età, entrambi fattori poi utilizzati per calcolare in modo corretto il premio per ciascun rischio. Successivamente viene calcolato il premio assicurativo per l'intero gruppo da assicurare, premio che viene poi suddiviso in ugual misura tra tutti gli assicurati. Operando in questo modo, si realizza una corretta valutazione del prezzo del rischio complessivo, e non si discrimina tra gli assicurati, il cui premio individuale è indipendente dal sesso (in questo esempio lo sarebbe anche dall'età).

- b) Determinati tipi di imprese (piccole e medie imprese, grandi imprese, operatori di nicchia, operatori che non posseggono i dati necessari per riposizionare il Genere come fattore di rischio)? In caso di risposta affermativa, si prega di motivare.

In linea di principio la risposta è negativa, in quanto l'effetto distorsivo sulla corretta valutazione del rischio con le suddette conseguenze nella quantificazione dei premi e prestazioni, riguarderà tutte le imprese assicurative, ovviamente con maggiore o minore incidenza a seconda di quanto i singoli operatori, indipendentemente dalla loro dimensione, applichino oggi attualmente un regime di tariffe differenziate.

- c) Alcuni tipi di mercati nazionali (ad es. i piccoli mercati, i grandi mercati, i mercati emergenti)? In caso di risposta affermativa, si prega di motivare.

BOZZA - 20 maggio 2010
Soggetta a revisione

In linea di principio la risposta è negativa, in quanto l'effetto distorsivo conseguente prescinde dalla tipologia dei mercati, fatti salvi aspetti dimensionali del fenomeno e quantità di tariffe differenziate oggi praticate dagli operatori indipendentemente dall'ubicazione.

4. In quali aree e su quali aspetti sono necessari ulteriori chiarimenti al fine di agevolare l'attuazione della sentenza? (ad es: nuovi contratti, contratti già esistenti, rinnovi contrattuali, ecc.)

Occorre avere conferma/chiarimento in merito a quanto segue:

- (i) Che l'eventuale nuovo regime unisex si applichi esclusivamente per i contratti sottoscritti successivamente al 21 dicembre 2012. Ciò in quanto, da un punto di vista tecnico-attuariale vi è il rischio che l'obbligo di variare in "unisex" i contratti in essere ed i relativi eventuali rinnovi avrebbe criticità soprattutto lato consumatori: **l'equilibrio prezzo-prestazioni contrattualizzato in origine verrebbe infatti significativamente alterato**. Le compagnie dovrebbero quindi adottare aumenti generalizzati del costo delle garanzie individuali, come già indicato. Operativamente, va inoltre tenuto presente che, come già menzionato, l'imposizione del regime unisex ai suddetti contratti in essere comporterebbe per le compagnie assicurative costi notevoli per l'adeguamento dei programmi e sistemi di gestioni di portafogli che si riferiscono a polizze ancora in vigore ed esistenti anche da vent'anni o più. Tali costi, si ribadisce, in definitiva ricadrebbero sui consumatori finali, sotto forma di maggiori applicati alle nuove tariffe.
 - (ii) Che prodotti assicurativi/compagnie assicurative dedicati ad un solo sesso non siano affetti dall'applicazione della **Sentenza Test Achats**, in quanto rientranti in generale nella previsione dell'Art. 4(5) della Direttiva Gender, che recita: "*La presente direttiva non preclude differenze di trattamento se la fornitura di beni o servizi esclusivamente o principalmente destinati a persone di un solo sesso è giustificata da una finalità legittima e se i mezzi impiegati per il conseguimento di tale finalità sono appropriati e necessari*"
 - (iii) Il **trattamento delle riserve tecniche** connesse ai contratti in essere ed in scadenza successivamente alla data del 21 dicembre 2012 che applicano attualmente un regime differenziato dei premi e prestazioni;
5. L'Art 5, comma 1, vieta di considerare il sesso come fattore nel calcolo dei premi e delle agevolazioni quando ciò dovesse concretizzarsi in differenze nell'ambito dei premi e delle agevolazioni individuali.
 - a) Cosa significa in pratica? Si prega di descrivere i casi in cui è possibile, secondo voi, utilizzare il sesso quale fattore di calcolo, dopo la sentenza e spiegarne il motivo (ad es: la valutazione del rischio assicurativo globale nella polizza assicurativa, la metodologia di calcolo del prezzo quando si riassicura una persona, le riserve di calcolo, le finalità di marketing e di distribuzione)

BOZZA – 20 maggio 2010
Soggetta a revisione

L'Art. 5(1) recita "Gli Stati membri provvedono affinché al più tardi in tutti i nuovi contratti stipulati dopo il 21 dicembre 2007, il fatto di tenere conto del sesso quale fattore di calcolo dei premi e delle prestazioni a fini assicurativi e di altri servizi finanziari non determini differenze nei premi e nelle prestazioni". Dal momento che la sentenza non tocca l'Art 5(1), a nostro avviso questo significa che **le compagnie possono continuare a valutare i rischi, il fabbisogno tariffario, le riserve, le politiche di riassicurazione secondo il sesso** ma che il prezzo poi proposto al consumatore e la prestazione corrisposta dovranno essere indifferenziate per sesso. In merito alle regole di scontistica e alle campagne marketing non è chiara la portata della sentenza perché si entra già sul versante consumatore. Con particolare riferimento al calcolo delle **riserve tecniche**, si ritiene che, anche in futuro, tale calcolo potrà essere effettuato tenendo conto dell'effettivo rischio demografico della popolazione, ovvero tenendo conto della sua composizione per sesso, pur in presenza di premi di tariffa indifferenziati. Ciò non andrebbe comunque contro il principio imposto dalla Direttiva, che si riferisce al trattamento dei clienti (premi e prestazioni) e non alla valutazione e alla copertura del rischio (riserve matematiche).

b) Si prega di fornire qualche esempio pratico.

Si potrà, ad esempio, nella RC Auto continuare a rilevare statisticamente la frequenza e il costo del guidatore donna e del guidatore uomo, salvo poi applicare un prezzo uguale all'uomo e alla donna in applicazione della sentenza, pur continuando oggettivamente a registrare che la frequenza e i costi delle donne sono inferiori agli uomini.

C'è il rischio che nell'intento della sentenza di voler preservare degli aspetti "formali" di uguaglianza (stesso prezzo per l'uomo e per la donna) si va contro a degli aspetti "sostanziali", obbligando in questo caso le donne a pagare un prezzo sostanzialmente più alto di quello che il profilo di rischio oggettivamente risulterebbe e, di contro, gli uomini a pagare un prezzo più basso di quello il risultante dal loro profilo di rischio.

c) I casi su indicati sono specifici o più importanti per determinati prodotti assicurativi?

[Chiarire la Domanda?]

6. Alcuni schemi pensionistici professionali potrebbero non essere direttamente interessati dalla sentenza, ad es: gli schemi pensionistici a contribuzione definita, (CD), che vengono calcolati su base annuale e dunque non entrano in relazione con i contratti assicurativi per ciò che riguarda la loro fase di indennizzo².

a) Questi regimi esistono nel vostro Paese?

Si

² Vedere la Direttiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 sull'attuazione del principio di pari opportunità e non discriminazione tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, in particolare l'art. 9 (1) (h).

BOZZA — 20 maggio 2010

Soggetta a revisione

- b) In caso di risposta affermativa, tali schemi pensionistici forniscono dei premi di vitalizio che si differenziano per sesso o per Genere?

Dall'indagine condotta, è emerso che da almeno una ventina d'anni per tutti i nuovi aderenti a questi schemi pensionistici sono previsti coefficienti di conversione differenziati in base al fattore uomo-donna.

7. Secondo il vostro punto di vista, quali passi bisognerebbe intraprendere a livello di Unione Europea, a livello nazionale ed a quello che riguarda il settore dell'industria?

1. Preliminarmente si ribadisce l'opportunità che il legislatore comunitario riconsideri i fondamenti tecnico-assicurativi dell'utilizzo del fattore sesso quale giustificato motivo oggettivo della differenziazione delle tariffe e delle prestazioni e quale applicazione del principio di uguaglianza.

Si noti peraltro che le compagnie, già tenute ad obblighi di solvibilità regolamentare sia locale sia europea, svolgono una funzione sussidiaria allo Stato in importanti settori sociali (ad esempio Salute e Pensioni per i quali il fattore sesso rileva sensibilmente in tema di *pricing*) e che esse non possono prescindere dal considerare il fattore sesso, al pari di altri fattori di rischio, quando si trovino a prezzare coperture che riguardano l'individuo, pena il rischio di "rovina" con conseguenze non solo per la compagnia e i suoi azionisti ma anche per i suoi clienti e in definitiva per la società. L'obbligo di applicare indiscriminatamente il regime unisex anche a situazioni dove sia oggettivamente giustificata la differenziazione delle tariffe e prestazioni da dati statistici oggettivi ed accurati, potrebbe, pertanto, concretamente tradursi in una crescita generalizzata dei costi delle coperture dovute ad esigenza di tenuta del "sistema".

Tanto premesso e tenuto conto di tutte le considerazioni di cui sopra, sia a livello di Unione Europea che, in via di attuazione, a livello nazionale, devono essere intraprese, *in primis*, le necessarie azioni legislative per **eliminare l'incertezza giuridica derivante dall'applicazione della Sentenza Test Achats**.

Nel dibattito in seno alle istituzioni europee dovrebbe essere considerata l'opportunità di tradurre l'istanza di coerenza sollevata dalla Corte di Giustizia attraverso la modifica della direttiva che preveda **l'eliminazione del considerando 18, 19 e nella riformulazione dell'art. 5(1)** che riconosca la legittimità di una deroga generale all'applicazione del regime unisex in campo assicurativo, ove tale deroga trovi giustificazione in dati statistici ed attuariali obiettivi, accurati e pertinenti, senza dunque alcuna necessità di consentire agli Stati Membri di esercitare l'opzione della esenzione, come attualmente previsto all'art. 5.2 della Direttiva Gender.

A livello europeo occorre venga data evidenza al fatto che la Corte di Giustizia Europea nella Sentenza Test Achats non ha voluto imporre un regime unisex nel calcolo dei premi e delle prestazioni, indipendentemente dall'esistenza di dati statistici ed attuariali accurati ed obiettivi che giustifichino, come sopra evidenziato, un trattamento differenziato tra uomo e donna.

BOZZA – 20 maggio 2010
Soggetta a revisione

Come sopra già accennato, la Corte di Giustizia Europea ha inteso, piuttosto, dichiarare l'invalidità parziale della direttiva per ragioni di tipo strettamente "formale" e di coerenza interna dell'impianto normativo della direttiva stessa. Ciò in quanto, la previsione di una deroga senza alcun limite di tempo contenuta nell'art. 5(2) (dichiarato invalido) mal si concilia con la previsione del principio generale di regime unisex previsto dal precedente art. 5(1) e con quanto espresso nei consideranda 18 e 19.

D'altra parte, la Corte di Giustizia ha espressamente riconosciuto che nella giurisprudenza comunitaria è pacifico il principio generale che impone che "situazioni paragonabili non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale", a meno che il diverso trattamento non possa essere obiettivamente giustificato (cfr. par. 28 della sentenza). In altri termini, la Corte riconosce espressamente che lo scopo precipuo dell'applicazione del principio di pari trattamento richiede che vengano dichiarate illecite ed eliminate le pratiche che siano propriamente discriminatorie, mentre il trattare diversamente situazioni non paragonabili non è altro che la corretta declinazione del principio di uguaglianza.

2. Qualora la modifica della direttiva nel senso sopra auspicato, non trovi il necessario consenso tra gli Stati Membri, si ritiene che, *de minimis*, l'incoerenza censurata dalla Corte di Giustizia con la declaratoria di invalidità possa essere sanata emendando il testo attuale dell'art. 5(2) con la previsione di un termine espresso. Si potrà prevedere un meccanismo di rinnovo del termine, ove alla sua scadenza venga ravvisato il persistere delle giustificazioni obiettive della deroga, giustificazioni che dovranno essere rivisitate e codificate in modo più specifico e dettagliato rispetto alla formula attualmente utilizzata dall'art. 5.(2).

In merito alla concreta fissazione del termine, si nota che la Sentenza Test Achats ha censurato l'art. 5(2) per il fatto di contenere una deroga senza limiti di tempo al principio del regime unisex di cui all'art. 5(1). Il termine del 21 dicembre 2012 rappresenta il termine a partire dal quale tale disposizione, in mancanza di un intervento normativo correttivo a livello di legislazione europea, è da considerare invalida. Di conseguenza deve ritenersi possibile l'intervento del legislatore europeo volto a sanare il vizio della disposizione, sancendo un preciso termine alla deroga attualmente sancita senza limiti di tempo.

Nulla impedisce che il termine in parola sia maggiore rispetto a quello previsto dalla Corte per il diverso profilo della decorrenza dell'invalidità della disposizione in quanto recante deroga priva di limiti di tempo.

Tale soluzione si fonda sul principio che non può che spettare alle autorità politiche comunitarie e non alla Corte compiere scelte eminentemente discrezionali – dunque propriamente politiche – quali quelle sottese alla fissazione di termini ai fini della specificazione della durata di periodi transitori o di regimi derogatori. Inoltre, è la stessa Corte che nella sentenza del 1° marzo 2011 ha affermato che il legislatore comunitario è pienamente legittimato a mettere in atto il principio del regime unisex **"in modo graduale"** prevedendo **"periodi transitori o deroghe di portata limitata"** (sentenza punti 21-23).

BOZZA — 20 maggio 2010
Soggetta a revisione

Infine, il superamento del termine fissato dalla Corte per la decorrenza della invalidità, ossia il 21 dicembre 2012, si può giustificare anche con un ulteriore argomento. Entro il termine assegnato dalla Corte le istituzioni comunitarie dovranno adottare una direttiva che modifichi la direttiva attuale per renderla conforme alla sentenza. Sembra quindi naturale, trattandosi di una direttiva, che sia concesso uno specifico termine per l'attuazione della direttiva adottanda da parte degli Stati membri a livello di legislazione nazionale. A questo argomento di carattere formale se ne aggiunge uno di natura sostanziale, ove si consideri che il maggior onere di adeguamento spetta certamente agli Stati membri ed agli assicuratori, piuttosto che alle istituzioni europee.

Necessità che a livello europeo si sancisca l'inapplicabilità del regime unisex ai contratti in essere

In ogni caso, ed in particolare qualora l'inserimento della suddetta deroga generale non trovi il consenso necessario, rimane essenziale che vengano forniti a livello di legislazione europea onde garantire uniformità di applicazione tra le imprese comunitarie gli opportuni chiarimenti circa l'applicabilità della sentenza ai soli contratti sottoscritti successivamente al 21 dicembre 2012, al fine di evitare le conseguenze sul mercato assicurativo indicati al precedente punto 4.

Da un punto di vista strettamente giuridico, inoltre, si ritiene debba prevedersi l'esclusione dell'applicazione ai suddetti contratti di durata in quanto:

- sebbene le sentenze dichiarative di invalidità di un atto europeo hanno effetto retroattivo, per pacifico orientamento della giurisprudenza comunitaria, la Corte di Giustizia ha il potere di limitare in tutto od in parte nel tempo gli effetti della sentenza declaratoria di invalidità quando riscontrano esigenze di certezza del diritto, tutela dell'affidamento o di natura più prettamente economica, applicando in via analogica il potere conferito in base all'art. 264 TFUE (ex. Art 231 TCE) in relazione alle sentenze di annullamento di un atto. Nel caso di specie, la Corte di Giustizia ha indicato un termine futuro per la presa di effetto della invalidità (parziale) della direttiva, ritenendo dunque irrilevante, per un certo periodo, l'illegittimità dell'atto.
- Vige nel diritto comunitario un principio generale di divieto di retroattività della nuova norma giuridica. Quando anche è stato affermato dalla Corte di Giustizia che tale divieto generale non vieta l'applicazione della nuova disciplina giuridica agli effetti futuri di situazioni esistenti (cfr. ex *plurimis*, anche i precedenti citati dall'Avvocato Generale nelle proprie conclusioni del 30 settembre 2010), la Corte di Giustizia lo ha espressamente sancito e regolato gli effetti della norma di *jus superveniens*, entrando nel dettaglio dei rapporti da regolare. Nel caso di specie la Corte non lo ha fatto;

BOZZA — 20 maggio 2010
Soggetto a revisione

- Inoltre, a favore della soluzione che esclude l'applicabilità del regime unisex ai premi e alle prestazioni dovute in esecuzione di contratti in essere al 21 dicembre 2012 milita **un argomento fondato sull'analogia**. Infatti, quando la direttiva introduce nel 2004 il principio del regime unisex (art. 5(1)), prevede che tale regime si applicasse solo “ai nuovi contratti stipulati dopo il 21 dicembre 2007”. E non anche ai premi ed alle indennità dovute in adempimenti di contratti in essere al 21 dicembre 2007. E ciò – come chiari il 18° considerando – al fine di “*evitare un brusco adeguamento del mercato*”. Si ritiene che anche nel caso in esame, dove si tratta di stabilire le conseguenze dell'invalidità dell'art. 5(2) sancita dalla Corte, si debba, in via analogica, tener conto delle preoccupazioni che hanno inspirato l'art. 5(2) (ossia evitare un brusco adeguamento del mercato), sancendo appunto l'applicabilità del regime unisex solo ai premi ed alle prestazioni dovuti in esecuzione di contratti nuovi, ossia stipulati dopo il 21 dicembre 2012.

Peraltro, ove dovesse prevalere, contrariamente a quanto qui sostenuto, l'orientamento secondo il quale anche i contratti di durata in essere al 21 dicembre 2012 siano obbligatoriamente sottoposti al regime unisex, l'unica soluzione ragionevole sarebbe costituita dalla previsione di una norma transitoria che attribuisca a ciascuna delle parti dei contratti discriminatori stipulati antecedentemente al 21 dicembre 2012 e con scadenza successiva a tale data, il diritto di ottenere la conversione dei contratti stessi in altri analoghi, con condizioni conformi a quelle offerte dall'impresa con le nuove tariffe, eguali per ambo i sessi, da applicarsi dopo la data stessa del 21 dicembre 2012. La norma dovrebbe altresì prevedere la risoluzione automatica o la nullità sopravvenuta dei contratti per i quali non venisse richiesta la conversione. Ciò ad evitare il rischio che in base al diritto europeo il soggetto discriminato abbia diritto al trattamento concesso al soggetto preferito. In mancanza, infatti, di un intervento normativo auspicabilmente comunitario – ovvero, *faut du mieux* – interno che preveda l'applicabilità anche in questo caso del “nuovo” regime contrattuale gender-neutral (con tariffe uguali per entrambi i sessi e si suppone comunque “ragionevoli” per le Compagnie), si profilerebbe il rischio per le Compagnie di dover concedere i premi più bassi al sesso discriminato senza possibilità di prevedere un premio “medio” per uomini e donne.

La norma transitoria sopra indicata potrebbe essere contenuta nella stessa direttiva europea di emendamento della direttiva attuale, ove dovesse appunto prevalere a livello di istituzioni europee l'orientamento favorevole all'applicazione obbligatoria del regime unisex anche ai contratti in essere. Ove poi la direttiva omettesse una siffatta precisazione, sarebbe opportuno introdurla comunque a livello di legislazione italiana, a garanzia della certezza del diritto ed al fine di prevenire un contenzioso potenzialmente molto diffuso.

Parimenti, i chiarimenti che devono essere forniti a livello europeo devono essere riflessi anche nella legislazione nazionale. I legislatori nazionali saranno poi chiamati a chiarire che sino alla scadenza del termine per l'adeguamento della normativa italiana alla direttiva nella sua formulazione emendata a seguito della sentenza, i contratti nazionali continueranno ad essere soggetti alle norme di cui al decreto legislativo 196/2007 e normativa secondaria di attuazione.

ALLEGATO 9

L'analisi dei problemi di attuazione che derivano dalla sentenza della Corte di Giustizia, *Test-Achats*, del 1 marzo 2011, non può prescindere da una corretta interpretazione dei contenuti della decisione per delimitarne l'ambito e comprenderne la *ratio*.

Come noto la sentenza ha dichiarato l'invalidità dell'articolo 5, n.2, della direttiva 2004/113/CE, con effetto alla data del 21 dicembre 2012. Dalla lettura della motivazione della sentenza si evince che la Corte di Giustizia non ha seguito, nella sua argomentazione giuridica, la strada tracciata dall'Avvocato generale nelle conclusioni presentate il 30 settembre 2010. L'Avvocato generale aveva, infatti, affermato come *"l'applicazione di fattori attuariali basati sul sesso non sia compatibile con il principio di parità di trattamento tra uomini e donne"* (punto 69), precisando che *"si presuppone aprioristicamente che la diversità tra uomini e donne - emergente soltanto a livello statistico – quanto alla loro aspettativa di vita, alla loro rispettiva disponibilità ad assumere rischi alla guida di autoveicoli ed alla loro rispettiva inclinazione a fare ricorso a prestazioni mediche sia riconducibile in misura determinante al loro sesso."* (punto 61).

Nella sentenza della Corte di Giustizia, al contrario, non è affermata l'incompatibilità dell'articolo 5, n.2, della direttiva 2004/113/CE, con il principio di parità di trattamento tra uomini e donne, ma l'"*incoerenza*" intrinseca rinvenibile nella direttiva. Nel punto 30 della sentenza infatti si legge: *"E' pacifico che lo scopo perseguito da tale direttiva nel settore dei servizi assicurativi è, come testimoniato dal suo articolo 5, n.1, l'applicazione della regola dei premi e delle prestazioni unisex la direttiva 2004/113 si fonda sulla premessa secondo cui, ai fini dell'applicazione del principio della parità di trattamento tra uomini e donne dagli articoli 21 e 23 della Carta, la situazione delle donne e quelle degli uomini in rapporto ai premi e alla prestazioni assicurative da essi stipulati sono paragonabili."*. Dato tale presupposto, secondo la Corte di Giustizia, la formulazione dell'articolo 5, n.2, finirebbe per vanificare la premessa contenuta nel n.1 del medesimo articolo inserendo una deroga alla parità di trattamento *"a tempo indefinito"* (punto 31), in modo tale che *"una disposizione siffatta, la quale consente agli Stati membri interessati di mantenere senza limiti di tempo una deroga alla regola dei premi e delle prestazioni unisex, è contraria alla realizzazione dell'obiettivo della parità di trattamento tra donne e uomini perseguito dalla direttiva 2004/113/CE ed è incompatibile con gli articoli 21 e 23 della Carta"* (punto 32). La Corte lussemburghese quindi evidenzia come l'incompatibilità non sia *"assoluta"* ma discenda dalla scelta operata dal legislatore dell'Unione europea, nella stessa direttiva in esame. Infatti, nella sentenza al punto 20 viene ricordato che *"Nella realizzazione progressiva di tale parità (n.d.r. di trattamento tra uomini e donne) è il legislatore dell'Unione che considerata la missione affidata dall'articolo 3, n.3, secondo comma, TUE e dall'articolo 8 TFEU, stabilisce il momento del proprio intervento tenendo conto dell'evoluzione delle condizioni economiche e sociali dell'Unione stessa. Tuttavia, una volta che tale intervento è stato deciso, esso deve volgersi, in modo coerente alla realizzazione dell'obiettivo ricercato"* (punto 21). Sviluppando tale premessa logico-giuridica la Corte ha richiamato la sua costante giurisprudenza secondo la quale il principio di parità di trattamento impone che situazioni paragonabili non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale a meno che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato. La paragonabilità delle situazioni deve essere valutata alla luce dello scopo perseguito dall'atto dell'Unione.

Se, come si ripete, scopo nella direttiva 2004/113 è quello fissato dal n.1 dell'articolo 5, di applicazione della regola dei premi e delle prestazioni unisex nel settore dei servizi assicurativi, fissato lo scopo, è apparsa incoerente rispetto ad esso, la formulazione del n.2 del medesimo articolo che consentiva scostamenti rispetto a questo principio, e dunque deroghe, a tempo indeterminato. Deve essere evidenziato come il legislatore dell'Unione sia libero nella scelta dei propri interventi tesi alla promozione della parità (punto 20 della sentenza, cfr. altresì sentenza Arcelor, causa C-127/07), e tale scelta non è censurabile se logicamente esercitata. Ma l'aver previsto quale principio generale quello delle polizze unisex non discende dalla concreta applicazione del principio di parità (come affermato dall'Avvocato generale, che nega che differenze attuariali siano riconducibili al sesso e non anche a diversi stili di vita), ma sembra essere ricondotto dalla Corte di giustizia alla necessità di promuovere azioni di parità.

Quindi la Corte nella sua argomentazione invece di scegliere la strada suggerita nelle conclusioni dell'Avvocato generale, ha preferito seguire un'argomentazione più articolata, che non a caso richiama la necessità di trattare situazioni paragonabili in modo uguale e situazioni diverse in modo diverso. La scelta non appare casuale poiché nell'ambito dei servizi assicurativi ci troviamo di fronte a dati oggettivi e certi (quelli attuariali) che fotografano in maniera puntuale la diversa esposizione a determinati rischi in relazione al fattore sesso. Quindi valutando oggettivamente la situazione (per esempio la durata della vita media per uomini e donne) fissare in ogni caso premi e prestazioni unisex, contraddice la regola basilare del principio di egualianza. La necessità di trattamento eguale per situazioni diverse (si pensi per esempio alla particolare tutela della maternità, e della gravidanza) può essere giustificata dal perseguitamento di finalità di promozione della parità tra uomini e donne per eliminare le ineguaglianze. Ma trattandosi di scelte queste dovranno essere rimesse al legislatore comunitario che potrà e dovrà porre in essere interventi normativi tesi a finalità di promozione ma *"in modo coerente"*.

Da questa analisi sembrano emergere alcune conclusioni di carattere generale ed altre più strettamente inerenti al vicenda in esame:

- il principio di parità di trattamento impone che situazioni paragonabili non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato;
- il legislatore comunitario nella realizzazione progressiva della parità fissa interventi miranti a superare le ineguaglianze, in modo discrezionale quanto agli interventi da compiere ma coerente rispetto alla realizzazione dell'obiettivo fissato;
- nel caso di specie, obiettivo fissato dal legislatore comunitario nella direttiva 2004/113 con riferimento al settore dei servizi assicurativi è la regola dei premi e delle prestazioni unisex, rispetto al quale la deroga a tempo indefinita fissata nell'articolo 5 n.2, della medesima direttiva è stata dalla Corte di giustizia giudicata incoerente (e non discriminatoria).

La fissazione di tali punti appare necessaria per determinare le conseguenze della sentenza.

La circostanza che la Corte di Giustizia non abbia affermato che i premi e le prestazioni differenziati per sesso siano intrinsecamente contrari al principio di parità è, infatti, determinante per analizzare quali potrebbero essere gli interventi da realizzare a seguito della pronuncia giurisdizionale.

Infatti, qualora la Corte di Giustizia avesse seguito le argomentazioni dell'Avvocato Generale, ciò avrebbe costituito un rigido vincolo per il legislatore comunitario in caso di successivi interventi. Se la sentenza avesse affermato che la presenza di prestazioni o premi nel settore assicurativo differenziati per sesso è discriminatoria e contraria a disposizioni contenute nel TUE ovvero nel TFUE, il legislatore comunitario non avrebbe potuto intervenire (neppure nel futuro) sulla medesima materia e le conseguenze della decisione in esame avrebbero necessariamente coinvolto anche in contratti in essere. Al contrario, come esposto nelle argomentazioni che precedono, la Corte non ha affermato questo principio, e anzi stabilendo che l'articolo 5, n.2, della direttiva 2004/113 sia invalido solo dal 21 dicembre 2012, ha implicitamente negato l'ontologica contrarietà delle prestazioni differenziate per sesso rispetto al principio di parità. Infatti, la presenza di un periodo transitorio è ulteriore elemento dal quale si desume che la norma invalidata non sia stata considerata intrinsecamente discriminatoria, poiché altrimenti sarebbe stato necessario spiegare i motivi per i quali una norma in contrasto con uno dei fondamentali principi dell'Unione Europea potesse permanere (seppure in via transitoria) nell'ordinamento dell'Unione.

Inoltre, che l'utilizzo del fattore sesso come elemento di differenziazione delle prestazioni non sia da considerare discriminatorio, quando differenze siano giustificate dall'esame dei dati attuari, è dimostrato anche dall'esame dell'intera legislazione comunitaria. Si veda, per esempio, la direttiva 2006/54/CE che, nell'articolo 9, nell'individuare esempi di discriminazione, al paragrafo 1, lettera h,) espressamente esclude che possa essere ritenuta discriminatoria la fissazione di livelli differenti per le prestazioni se “necessario per tenere conto di elementi di calcolo attuariale che sono differenti per i due sessi nel caso di regimi a contribuzione definita”, specificando anche che “nel caso di regimi a prestazioni definite, finanziate mediante capitalizzazione , alcuni elementi possono variare sempreché l'ineguaglianza degli importi sia da attribuire alle conseguenze dell'utilizzazione di fattori attuari, che variano a seconda del sesso all'atto dell'attuazione del finanziamento del regime”.

I contenuti della sentenza sembrano, pertanto, consentire la revisione dell'articolo 5 della direttiva 2004/113/CE al fine di renderlo coerente rispetto ai dati attuari che registrano oggettive differenze basate sul fattore sesso. Partendo dalla prima parte del considerando 19 dell'attuale direttiva (*Talune categorie di rischi possono variare in funzione del sesso. In alcuni casi il sesso è un fattore determinante, ma non necessariamente l'unico, nella valutazione dei rischi assicurati*), si potrebbe ridefinire l'obiettivo perseguito dal legislatore dell'Unione con riferimento ai servizi assicurativi, eliminando quale principio generale quello delle polizze unisex e prevedendo che taluni fattori di rischio variano in funzione del sesso, e autorizzando conseguentemente in specifici prodotti assicurativi la possibilità di prevedere premi e prestazioni differenziati. A tutela del principio di parità è preso atto che i dati attuari sono suscettibili di evoluzioni nel tempo,

dovrebbe essere previsto il continuo monitoraggio dei dati attuariali, da parte di organi terzi ed indipendenti (quali la Commissione europea e le autorità indipendenti che nei paesi UE controllano il mercato assicurativo). La modifica dovrebbe essere preceduta da un'attenta analisi tesa a determinare i rami assicurativi da includere nell'ambito delle polizze differenziate per sesso, e i rami da escludere.

Nella riformulazione dell'articolo 5 della direttiva si potrebbe prevedere quale principio generale la possibilità di tener conto del sesso quale fattore di calcolo dei premi e delle prestazioni con riferimento al alcuni rami assicurativi (per esempio ramo vita), mentre altri rami potrebbero essere oggetto di esclusione dalla deroga (come già previsto per i costi relativi alla gravidanza e maternità dall' articolo 5 ,n.3).

In conclusione, vorremmo sottolineare la necessità di distinguere tra aspetti meramente assicurativi ed aspetti inerenti la previdenza sociale obbligatoria o gli schemi pensionistici aziendali nei quali entrano in gioco anche risvolti di natura sociale o lavoristica. Per contro, avendo l'assicurazione natura meramente privatistica e volontaria è del tutto naturale che si prendano in considerazione tutti i profili di personalizzazione per la determinazione delle tariffe e delle prestazioni.

Al riguardo non appare chiaro quanto affermato nelle conclusioni dell'Avv. Generale Kokott (punto 70) con riferimento alla legislazione USA sui "pension insurance funds", in quanto la materia sembra attenere ad aspetti "previdenziali", mentre nelle medesime conclusioni non si menziona il fatto che negli Stati Uniti a livello federale con riferimento alla materia assicurativa è ammessa la differenziazione delle tariffe in base al genere della popolazione assicurata, ove giustificata da dati statistici ed attuariali,(cfr. "National Association of insurance Commissioner's Model Unfair trade practices Act") adottato dalla maggior parte degli Stati federali (si veda estratto dal Codice Assicurativo della California - allegato).

La riformulazione dell'articolo 5 della direttiva 2004/113/CE appare necessaria anche in considerazione degli effetti della sentenza sui contratti in essere, qualora l'attuale articolo 5 non venisse modificato nel senso sopra indicato. In merito, la sentenza in esame si limita a stabilire che l'articolo 5, n.2, della direttiva 2004/113/CE "è *invalido con effetto alla data del 21 dicembre 2012*". Questa statuizione non sembra sollevare dubbi quanto agli effetti della sentenza sui nuovi contratti che verranno conclusi a partire dalla data indicata, mentre solleva numerosi dubbi interpretativi quanto agli effetti della decisione sui contratti in essere. Il punto era stato dettagliatamente affrontato dall'Avvocato generale nelle sue conclusioni, affermando che pur se l'invalidità dell'atto produce in linea di principio effetti retroattivi (al pari di una sentenza di annullamento), tuttavia "sulla base del principio enunciato dall'articolo 264, secondo comma, TFUE, la Corte può disporre la conservazione di taluni effetti dell'atto qualora lo ritenga necessario", rilevando che poiché l'esistenza di una valida direttiva ha ragionevolmente indotto le

parti contraenti dei singoli contratti a “fare affidamento sulla validità delle proprie norme nazionali” per ragioni di certezza del diritto “gli effetti del citato art. 5, n.2, dovrebbero essere mantenuti concedendo agli SM un congruo termine per adeguare il loro ordinamento alla declaratoria di invalidità dell’articolo della direttiva, e prevedendo che solo decorso tale periodo tutti futuri premi assicurativi e le prestazioni finanziarie con i premi dovranno essere unisex.”.

La Corte di Giustizia si è limitata a fissare il termine del 21 dicembre 2012, dal quale dovrà avere effetto la dichiarazione di invalidità dell’articolo 5, n.2, lasciando irrisolte le altre questioni.

La Corte lussemburghese ha taciuto quanto alla sorte dei contratti in essere, molti dei quali di durata (si pensi ad esempio alle assicurazioni vita). Questo punto merita un approfondimento che non può prescindere dall’analisi della *ratio* della decisione come sopra riportata. Infatti, nel punto 81 delle conclusioni dell’Avvocato generale si legge: “una volta decorso tale periodo transitorio, tutti i futuri premi assicurativi, per il cui calcolo viene ancor oggi operata una differenziazione in ragione del sesso, come pure le prestazioni finanziarie con i nuovi premi, dovranno essere determinati senza alcun riguardo al sesso degli assicurati. Ciò deve valer anche per i contratti di assicurazione in corso. Non sarebbe giustificato se ad assicurati che abbiano subito una discriminazione – avendo ad esempio concluso in passato un contratto di assicurazione sulla vita – venisse permanentemente negata la compensazione che gli spetta, tanto più che simili contratti in molti casi possono avere una durata di molti anni ancora. Il divieto generale di effetti retroattivi stabilito dal diritto dell’Unione non vieta in alcun modo di applicare una nuova disciplina giuridica agli effetti futuri di situazioni esistenti.”.

Questa conclusione impone di nuovo di interrogarsi sulle ragioni giuridiche sottese alla decisione della Corte di Giustizia, se infatti la ragione della dichiarazione di invalidità della norma è da ricondurre alla necessità di superare una discriminazione la conclusione dell’Avvocato generale dovrebbe condivisa, sa al contrario, come si è sopra esposto, la ragione della decisione è da ricondurre alla necessità di superare l’incoerenza intrinseca presente nella direttiva, allora la conclusione non può essere condivisa.

Si propende per la seconda soluzione non condividendosi quanto esposto dall’Avvocato generale al punto 81 delle conclusioni, in primo luogo poiché come detto tacendo sul punto e limitandosi a fissare che gli effetti della dichiarazione di invalidità si producano solo da una certa data la Corte ha implicitamente negato che la decisione si fondi sulla violazione dei principi di divieto di discriminazione per sesso. Inoltre, la conclusione prospettata dall’Avvocato generale produrrebbe effetti devastanti quanto a certezza del diritto ed affidamento dei contraenti. Non sarebbe, infatti, chiaro come dovrebbero essere determinati i nuovi premi per i contratti in essere con presumibili conseguenze negative sulla certezza del diritto. Inoltre, qualora *ratio* della decisione fosse la diretta applicazione dei principi di non discriminazione contenuti nei Trattati non si potrebbe neppure escludere che possano avere fondamento azioni giudiziarie da parte di contraenti di contratti assicurativi con le quali si chieda la ripetizione dei premi pagati in più (o delle prestazioni non ottenute) in applicazione dell’art. 5, n.2 della direttiva ora dichiarato invalido, poiché tale

dichiarazione essendo diretta applicazione dei principi del Trattato dovrebbe necessariamente essere retroattiva.

La certezza del diritto verrebbe ancor più compromessa, in mancanza di precise indicazioni delle istituzioni dell'Unione europea, in quanto ogni S.M. potrebbe seguire una diversa interpretazione della sentenza in esame.

Proprio tale incerto quadro impone un intervento del legislatore dell'Unione europea.

Tale intervento dovrebbe preferibilmente attuarsi con una revisione della direttiva in esame, che modificando l'attuale formulazione dell'articolo 5 consideri che l'utilizzo del fattore sesso quale fattore di calcolo dei premi e delle prestazioni a fini assicurativi non viola il principio di parità tra sessi, in quanto alla luce degli oggettivi dati attuariali, consente di trattare situazioni paragonabili in maniera simile e situazioni diverse in maniera diversa. Nella formulazione della norma si potrebbero indicare aree in cui il principio delle polizze differenziate per sesso sia applicabile, ovvero si potrebbe prevedere l'esclusione per alcuni rami assicurativi per i quali è invece, a giudizio del legislatore europeo, necessario promuovere la parità (estendendo quanto attualmente previsto con riferimento alla gravidanza ed alla maternità dall'articolo 5 n.3).

Qualora tale opzione non fosse ritenuta praticabile sarebbe, comunque, necessario che le istituzioni comunitarie adottino un atto formale e vincolante in grado di rendere chiare le conseguenze della sentenza sui contratti futuri e sui contratti in essere. Appare, infatti, necessario prevedere che la regola dei contratti unisex si applichi solo per i contratti stipulati a partire dal 21 dicembre 2012 e non produca effetti per i contatti conclusi prima di tale data. Inoltre, dovrebbe essere risolta anche la questione delle condizioni da applicare ai rinnovi contrattuali di contratti i cui premi e prestazioni tenevano conto del fattore sesso, una volta che sia pienamente entrata in vigore la regola unisex.

Quanto alla forma giuridica dell'atto dell'Unione, lo stesso non dovrebbe assumere la forma di un mera raccomandazione della Commissione, che quale atto non vincolante non assicurererebbe la certezza del diritto della quale il mercato e le istituzioni (anche al fine di evitare il proliferare di azioni giudiziarie nei singoli SM, o dinanzi alla Corte di giustizia) necessitano. Sarebbe quindi opportuno fornire tali chiari indirizzi o con l'auspicata modifica dell'art. 5 della direttiva 2004/113/Ce ovvero (ma in via meramente subordinata) con l'adozione di un regolamento della Commissione.

ALLEGATO 10

Forum sull'implementazione dell'articolo 5 della Direttiva 2004/11/CE**A seguire in allegato il testo della sentenza (C-236/09)****20 giugno 2011 (data da confermare)****QUESTIONARIO**

Si prega di venire preparati sull'argomento al fine di discuterne durante il meeting

Se possibile, si prega di completare il questionario e inviarlo alla Commissione prima del meeting (al seguente indirizzo di posta elettronica: christine.tomboy@ec.europa.eu)

Dati della persona che parteciperà al Forum

Nome e cognome:

Posizione ricoperta:

Ente rappresentato:

Indirizzo:

Email:

Telefono (comprensivo di prefisso internazionale):

Fax (comprensivo di prefisso internazionale):

Si prega rispondere alle seguenti domande

1. Quali sono le principali problematiche di attuazione dell'articolo 5 della Direttiva 2004/11/CE, scaturite dalla sentenza?

Sulla base di quanto disposto dalla sentenza, nel settore dei servizi assicurativi, sembrerebbe non essere più possibile, per i contratti conclusi successivamente al 21 dicembre 2012, applicare la deroga alla regola generale dei premi e delle prestazioni unisex prevista dall'art. 5, par. 1, della direttiva 2004/113/EC.

Va preliminarmente osservato come trattare in maniera uguale situazioni oggettivamente diseguali, lungi dall'assicurare la parità di trattamento tra uomini e donne, rappresenti, in realtà, una palese violazione del principio di egualanza, ponendosi come fonte di una vera e propria discriminazione. Secondo il consolidato indirizzo della Corte di giustizia, il principio di parità di trattamento impone che situazioni paragonabili non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale a meno che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato. La paragonabilità delle situazioni deve essere valutata alla luce dello scopo perseguito dall'atto dell'Unione.

Nel caso di specie, poiché l'obiettivo fissato dal legislatore nella direttiva 2004/113 con riferimento al settore dei servizi assicurativi è la regola dei premi e delle prestazioni unisex, la Corte di Giustizia ha ritenuto incoerente rispetto ad esso la formulazione del n. 2 dell'articolo 5 che consentiva scostamenti rispetto a questo principio, e dunque deroghe, a tempo indeterminato.

Un'interpretazione della sentenza della Corte di giustizia europea nel senso di non consentire l'inclusione del sesso tra i fattori di valutazione dei rischi per la determinazione del premio, ove confermata, farebbe emergere una serie di profili problematici.

In primo luogo, anziché eliminare le discriminazioni in ambito assicurativo tra i due sessi, determinerebbe un ingiustificato aumento dei premi assicurativi, che potrebbero essere spinti verso l'alto per il raggiungimento della parità. In Italia abbiamo operato una semplice simulazione, su basi tecniche della popolazione generale, dalla quale è emerso che le donne, nelle coperture r.c. auto, qualora la parità tra i due sessi sia raggiunta mediante il livellamento con le coperture previste per gli uomini, nell'età compresa ad es. tra i 18 e 43 anni, subirebbero un effetto negativo con un incremento del premio puro del 21%. Così, anche nei rami vita (a prescindere da eventuali caricamenti di sicurezza che saranno inclusi nella quantificazione delle tariffe per compensare la minor precisione della valutazione del rischio/composizione della popolazione assicurata), in una polizza temporanea caso morte (es. età 30 anni e durata 20 anni), qualora il mercato facesse riferimento per la parità unisex all'attuale tasso degli uomini, il tasso di premio puro si incrementerebbe per le donne dell'86% circa.

In secondo luogo l'applicazione di tariffe unisex implicherebbe un fenomeno di "selezione avversa", ossia si verificherebbe una minore richiesta di assicurazione da parte della popolazione assicurata penalizzata dal suddetto aumento delle tariffe (ad esempio le donne nelle assicurazioni in caso di morte o gli uomini in caso di rendite vitalizie) con particolare riferimento ai prodotti assicurativi del ramo vita. I giovani maschi nella r.c.

auto potranno godere di coperture assicurative meno costose determinando quindi, sulla base dei dati disponibili al livello europeo, fenomeni di moral hazard che si tradurranno in un incremento della pericolosità delle strade. In terzo luogo, l'aumento dei premi e la minore richiesta di assicurazione da parte della popolazione penalizzata dall'aumento delle tariffe potrebbe inoltre portare ad uno sbilanciamento nella composizione della popolazione assicurata verso il sesso che non è stato penalizzato dalla tariffa unisex (ossia l'aumento del premio potrebbe determinare l'assicurato/potenziale assicurato penalizzato da tale aumento a rinunciare alla copertura assicurativa); ciò potrebbe determinare squilibri nei portafogli e potrebbe comportare una frequente revisione del tasso medio di premio. In definitiva, anche per questa via si produrrebbe una discriminazione di fatto a danno delle donne.

Infine i premi verranno aumentati anche a causa dei costi notevoli che le compagnie dovranno sostenere per l'adeguamento dei sistemi informatici con traslazione alla fine del costo sull'assicurato. Il consumatore finale non trarrebbe quindi un beneficio, ma sarebbe svantaggiato dall'applicazione concreta della sentenza.

2. Tali problematiche si differenziano a seconda se si tratta di servizi assicurativi obbligatori¹ o volontari?

No. In Italia si è fatto uso della deroga tanto per i rami vita (temporanea caso morte, capitale differito, rendite) che danni (responsabilità civile auto, infortuni, malattia) senza differenziare tra assicurazioni obbligatorie e volontarie.

3. Queste problematiche riguardano:

- a. Alcuni prodotti assicurativi (ad es. l'assicurazione sulla vita, l'assicurazione auto, l'assicurazione sanitaria, i prodotti offerti da operatori di nicchia, quelli innovativi)? In caso di risposta affermativa, si prega di motivare.

Vedasi risposta n. 2 per i prodotti per i quali si è fatto ricorso alla deroga. In Italia esistono inoltre talune compagnie che offrono prodotti dedicati alle donne. Potrebbero essere costrette ad uscire dal mercato o a rivedere le loro strategie di business.

- b. Determinati tipi di imprese (piccole e medie imprese, grandi imprese, operatori di nicchia, operatori che non posseggono i dati

¹ Es. La responsabilità civile per le automobili è obbligatoria nell'UE

necessari per riposizionare il Genere come fattore di rischio)? In caso di risposta affermativa, si prega di motivare.

No.

- c. Alcuni tipi di mercati nazionali (ad es. i piccoli mercati, i grandi mercati, i mercati emergenti)? In caso di risposta affermativa, si prega di motivare.

No

4. In quali aree e su quali aspetti sono necessari ulteriori chiarimenti al fine di agevolare l'attuazione della sentenza? (ad es: nuovi contratti, contratti già esistenti, rinnovi contrattuali, ecc.)

Dovrebbe essere chiarito in un atto normativo dell'Unione europea che le nuove regole che gli assicuratori saranno tenuti a seguire varranno solo per i contratti conclusi a partire dal 21 dicembre 2012. La nozione di contratti conclusi dal 21 dicembre 2012 dovrebbe essere comune a tutti gli Stati al fine di evitare interpretazioni difformi ad opera dei tribunali nazionali e, per tale ragione, andrebbe stabilita a livello comunitario. A tal fine, un mero atto interpretativo, quale una Comunicazione della Commissione europea, sembra inadeguato rispetto all'obiettivo di garantire certezza giuridica a tutti gli operatori del settore.

5. l'Art 5, comma 1, vieta di considerare il sesso come fattore nel calcolo dei premi e delle agevolazioni quando ciò dovesse concretizzarsi in differenze nell'ambito dei premi e delle agevolazioni individuali.

- a. Cosa significa in pratica? Si prega di descrivere i casi in cui è possibile, secondo voi, utilizzare il sesso quale fattore di calcolo, dopo la sentenza e spiegarne il motivo (ad es: la valutazione del rischio assicurativo globale nella polizza assicurativa, la metodologia di calcolo del prezzo quando si riassicura una persona, le riserve di calcolo, le finalità di marketing e di distribuzione).

Al fine di evitare discriminazioni, il principio da salvaguardare, come indicato dalla stessa sentenza della Corte di Giustizia, è quello in base al quale non è possibile applicare uno stesso trattamento a situazioni oggettivamente diverse. Per questo motivo, occorrerebbe individuare, sulla base di dati oggettivi (e non dipendenti ad esempio dai comportamenti dei soggetti assicurati) gli elementi che impongono un trattamento differenziato quale misura necessaria ad assicurare la parità di trattamento e la non discriminazione.

In ogni caso le disposizioni previste dall'art. 5, par. 1, della direttiva 2004/113/CE e la sentenza della Corte di Giustizia del 1 marzo 2011 riguardano specificamente il calcolo dei premi e delle prestazioni. Altri aspetti, non ricadendo nell'ambito di applicazione della sentenza, potranno continuare a tener conto del sesso.

- b. Si prega di fornire qualche esempio pratico.
- c. I casi su indicati sono specifici o più importanti per determinati prodotti assicurativi?

Come già detto sopra la differenziazione delle tariffe è più rilevante per i rami vita e malattia, anche se in Italia i dati statistici dimostrano che nel ramo della responsabilità civile auto le donne causano meno sinistri.

6. Alcuni schemi pensionistici professionali potrebbero non essere direttamente interessati dalla sentenza, ad es: gli schemi pensionistici a contribuzione definita, (CD), che vengono calcolati su base annuale e dunque non entrano in relazione con i contratti assicurativi per ciò che riguarda la loro fase di indennizzo².

- a) Questi regimi esistono nel vostro Paese?
- b) In caso di risposta affermativa, tali schemi pensionistici forniscono dei premi di vitalizio che si differenziano per sesso o per Genere?

7. Secondo il vostro punto di vista, quali passi bisognerebbe intraprendere a livello di Unione Europea, a livello nazionale ed a quello che riguarda il settore dell'industria?

A seguito della sentenza della Corte di giustizia dovrebbe essere modificato l'atto comunitario dichiarato invalido dalla sentenza. Considerato che gli stessi giudici hanno ribadito che situazioni differenti devono essere regolate in modo diverso ai sensi del Trattato europeo (cf. numeri 27 e 28 della sentenza), occorrerebbe in prima istanza un'ulteriore riflessione sul piano politico e normativo da parte della Commissione europea sul principio generale della tariffa unisex.

Più precisamente potrebbe essere considerata la seguente opzione:

² Vedere la Direttiva 2200/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 sull'attuazione del principio di pari opportunità e non discriminazione tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, in particolare l'art. 9 (1) (h).

Rimodulare il principio di cui all'art. 5, par. 1, della direttiva, con riferimento ai contratti di assicurazione in modo che sia consentito distinguere i casi in cui le situazioni uomo-donna sono paragonabili (es. assicurazioni furto ed incendio) da quelle in cui, sulla base di comprovate basi statistiche, le posizioni degli uomini e delle donne non sono paragonabili a fini assicurativi.

I contenuti della sentenza sembrano consentire la revisione dell'articolo 5 della direttiva 2004/113/CE al fine di renderlo coerente rispetto ai dati attuariali che registrano oggettive differenze basate sul fattore sesso. Partendo dalla prima parte del considerando 19 dell'attuale direttiva (“Talune categorie di rischi possono variare in funzione del sesso. In alcuni casi il sesso è un fattore determinante, ma non necessariamente l'unico, nella valutazione dei rischi assicurati”), si potrebbe ridefinire l'obiettivo perseguito dal legislatore dell'Unione con riferimento ai servizi assicurativi, eliminando quale principio generale quello delle polizze unisex e prevedendo che taluni fattori di rischio variano in funzione del sesso, e autorizzando conseguentemente in specifici prodotti assicurativi la possibilità di prevedere premi e prestazioni differenziati. A tutela del principio di parità e preso atto che i dati attuariali sono suscettibili di evoluzioni nel tempo, dovrebbe essere previsto il continuo monitoraggio dei dati attuariali, da parte di organi terzi ed indipendenti (quali la Commissione europea e le autorità indipendenti che nei paesi UE controllano il mercato assicurativo). La modifica dovrebbe essere preceduta da un'attenta analisi tesa a determinare i rami assicurativi da includere nell'ambito delle polizze differenziate per sesso, e i rami assicurativi da escludere.

Nella riformulazione dell'articolo 5 della direttiva si potrebbe prevedere quale principio generale la possibilità di tener conto del sesso quale fattore di calcolo dei premi e delle prestazioni con riferimento ad alcuni rami assicurativi (per esempio ramo vita), mentre altri rami potrebbero essere oggetto di esclusione dalla deroga (come già previsto per i costi relativi ai rischi gravidanza e maternità (v art.5 , par. 3)

Tale intervento dovrebbe preferibilmente attuarsi con una revisione della direttiva in esame, che, modificando l'attuale formulazione dell'articolo 5, consideri che l'utilizzo del fattore sesso quale fattore di calcolo dei premi e delle prestazioni a fini assicurativi non viola il principio di parità tra sessi, in quanto alla luce degli oggettivi dati attuariali, consente di trattare situazioni paragonabili in maniera simile e situazioni diverse in maniera diversa. Nella formulazione della norma si potrebbero indicare aree in cui il principio delle polizze differenziate per sesso sia applicabile, prevedendo

invece l'esclusione per rami assicurativi per i quali è invece necessario, a giudizio del legislatore europeo, promuovere la parità

In conclusione, vorremmo sottolineare la necessità di distinguere tra aspetti meramente assicurativi ed aspetti inerenti la previdenza sociale obbligatoria o gli schemi pensionistici aziendali nei quali entrano in gioco anche risvolti di natura sociale o lavoristica. Per contro, avendo l'assicurazione natura meramente privatistica e volontaria è del tutto naturale che si prendano in considerazione tutti i profili di personalizzazione per la determinazione delle tariffe e delle prestazioni.

Al riguardo non appare chiaro quanto affermato nelle conclusioni dell'Avv. Generale Kokott (punto 70) con riferimento alla legislazione USA sui "pension insurance funds", in quanto la materia sembra attenere ad aspetti "previdenziali", mentre nelle medesime conclusioni non si menziona il fatto che negli Stati Uniti a livello federale è ammessa la differenziazione delle tariffe in base al genere della popolazione assicurata, ove giustificata da dati statistici ed attuariali, (cfr. "National Association of insurance Commisioner's Model Unfair trade practices Act" adottato dalla maggior parte degli Stati federali allegato, nonchè' estratto dal Codice Assicurativo della California allegato). Inoltre si veda anche la sentenza della Corte d'appello della Louisiana dove si conclude che "classifications based on age and sex are not unreasonable and although there is discrimination against the good, young driver, it is not unfair or unreasonable" allegata.

Peraltro, in ambito europeo, anche in materia di previdenza complementare il fattore sesso, come elemento di differenziazione delle prestazioni, è ammesso dalla direttiva 2006/54/CE. L'articolo 9, nell'individuare esempi di discriminazione, al paragrafo 1, lettera h,) espressamente esclude che possa essere ritenuta discriminatoria la fissazione di livelli differenti per le prestazioni se "necessario per tenere conto di elementi di calcolo attuariale che sono differenti per i due sessi nel caso di regimi a contribuzione definita", specificando anche che "nel caso di regimi a prestazioni definite, finanziate mediante capitalizzazione, alcuni elementi possono variare semplicemente l'ineguaglianza degli importi sia da attribuire alle conseguenze dell'utilizzazione di fattori attuariali che variano a seconda del sesso all'atto dell'attuazione del finanziamento del regime".

Anche in Svizzera vige il principio della differenziazione e vari progetti di legge tendenti ad allineare le tariffe non hanno avuto seguito.

*In ultima analisi, ove non fosse possibile ottenere quanto sopra esposto, dovrebbe essere chiarito, in un atto normativo vincolante, che, negli Stati membri che avevano legittimamente fatto propria l'opzione di cui all'art. 5, par. 2, della direttiva, le nuove regole che gli assicuratori saranno tenuti a seguire **varranno solo per i contratti conclusi a partire dal 21 dicembre 2012** per la necessità di "evitare un brusco adeguamento del mercato". Appare, infatti, necessario prevedere che la regola dei contratti unisex si applichi solo per i contratti stipulati a partire dal 21 dicembre 2012 e non produca effetti per i contatti conclusi prima di tale data. Inoltre, dovrebbe essere risolta anche la questione delle condizioni da applicare ai rinnovi contrattuali di contratti i cui premi e prestazioni tenevano conto del fattore sesso, una volta che sia pienamente entrata in vigore la regola unisex. Quanto alla forma giuridica dell'atto dell'Unione, lo stesso non dovrebbe assumere la forma di un mera raccomandazione della Commissione, che quale atto non vincolante non assicurerebbe la certezza del diritto della quale il mercato e le istituzioni (anche al fine di evitare il proliferare di azioni giudiziarie nei singoli SM, o dinanzi alla Corte di giustizia) necessitano. Sarebbe quindi opportuno fornire tali chiari indirizzi con l'auspicata modifica dell'art. 5 della direttiva 2004/113/CE. Resta il fatto — appare necessario ripeterlo — che per una applicazione corretta del principio di parità di trattamento uomo-donna occorre in ogni caso rispettare il principio per cui non è possibile trattare in maniera uguale situazioni obiettivamente differenti.*

ALLEGATO 11



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le Pari Opportunità

Report sul Forum di Bruxelles del 20 giugno 2011 sullo stato di applicazione dell'articolo 5 della Direttiva 2004/113/CE

Premessa

Il primo marzo 2011 la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (grande sezione) ha emesso la sentenza nella causa C-236/07 *Test-Achats*, dichiarando invalido l'art. 5 co. 2 della Direttiva 2004/113/CE, che consente di derogare all'obbligo di tariffe unisex e quindi differenziare i premi e le prestazioni dei contratti assicurativi in base al sesso degli assicurati, purché ciò trovi giustificazione sulla base di dati statistici e attuariali pertinenti e accurati, e purché gli Stati, entro 5 anni dal 21 dicembre 2007 (data di emanazione della Direttiva), riesamino la loro scelta di deroga. La Corte ha stabilito che l'invalidità della citata norma diverrà efficace dal 21 dicembre 2012.

L'Italia è fra i paesi che ha applicato il comma 2 facendo uso della deroga, tanto per i rami vita che per quello danni (responsabilità civile auto, infortuni, malattia).

Il 20 giugno u.s. si è svolto, a Bruxelles, il Forum sullo stato di applicazione dell'articolo 5 della Direttiva 2004/113/CE, al fine di analizzare l'impatto della decisione della Corte di Giustizia Europea sui singoli paesi dell'Unione.

Si riporta di seguito, in maniera schematica, le questioni maggiormente rilevanti affrontate durante il Forum.

Discussione


Al lavoro del Forum hanno preso parte i rappresentanti degli Stati membri e dell'Autorità di vigilanza assicurativa europea (EIOPA).

Gli interventi dei diversi rappresentanti hanno richiamato l'attenzione sugli aspetti problematici connessi alla immediata applicazione della modifica introdotta dalla sentenza. Aspetti che non si discostano sostanzialmente da quanto rilevato nel nostro Paese.

Si riportano di seguito gli interventi più significativi con l'evidenza di quelli più articolati a cominciare dal rappresentante dell'UK.

Quest'ultimo ha sottolineato che:

- l'applicazione del principio porta inevitabilmente all'aumento dei premi (tariffe) con un indubbio impatto negativo sul lato della domanda di servizi assicurativi da parte dei consumatori;
- si arriverà alla determinazione di premi medi basati su un'ipotesi statistica di mix uomini/donne nella popolazione assicurata; in alcuni casi si potrà anche registrare poca chiarezza nelle modalità di calcolo della tariffa;
- l'applicazione delle tariffe unisex comporta, altresì, la distribuzione dei rischi fra tutti i soggetti assicurati e di conseguenza uno spostamento dai costi più alti – che dovrebbero essere sopportati da chi corre rischi più elevati – ai costi più bassi ossia da chi è a minor rischio;



- è necessario chiarire se la sentenza si applichi ai soli contratti stipulati successivamente al termine finale individuato (21 dicembre 2012) oppure si applichi anche alle prestazioni di durata con riferimento alle prestazioni da eseguirsi dopo il suddetto termine;
- gli assicuratori dovranno, inoltre, rivedere le loro strategie di marketing. Per quanto riguarda invece gli operatori più piccoli, si registrerà una vera e propria fuoruscita dal mercato a causa dell'impossibilità di sostenere i maggiori costi connessi alle riserve tecniche.

La richiesta avanzata dal rappresentante dell'**UK** è stata, in via principale, quella di modificare la Direttiva e, in via subordinata, quella di chiarire la data di applicazione degli effetti della sentenza.

Anche la posizione assunta dal **rappresentante dell'EIOPA** si è basata sulla richiesta di modifica del principio della Direttiva al fine di permettere la differenziazione del premio laddove il genere è elemento indispensabile nella valutazione del rischio assicurato. E' stata avanzata la richiesta di una deroga che consenta l'adeguamento del sistema di calcolo e che quindi eviti repentina sconvolgimenti del mercato. E' stata chiesta un'ulteriore deroga nel ramo vita e chiarezza sul termine di applicazione della sentenza con particolare riguardo ai contratti in essere.

La **Commissione europea**, chiamata a pronunciarsi in ordine alle richieste di modifica della Direttiva, ha dichiarato di non dover accogliere le richieste avanzate per due ordini di motivi:

1. la modifica richiede comunque una analisi di impatto;
2. la modifica porterebbe ad un negoziato assai difficile – almeno sulla carta – sia per arrivare all'unanimità fra gli Stati Membri sia per l'intervento del Parlamento.

La **Commissione ha rappresentato la possibilità di arrivare alla redazione di linee-guida da emanare nel prossimo Rapporto oppure autonomamente da questi.**

Sintesi

Si sono pronunciati a favore dell'emanazione di una direttiva - per esigenze di certezza giuridica - i rappresentanti di **Gran Bretagna, Francia, Belgio, Repubblica Ceca**. Anche i rappresentanti di **Germania** (benché non abbiano assunto una posizione netta) e **Austria** sono stati dello stesso avviso. Il **Portogallo** si è detto in linea con il chiarimento normativo che potrebbe derivare dalla emanazione di una nuova direttiva.

L'**Italia**, dal canto suo, si è mostrata favorevole ad una direttiva sulla base delle proposte illustrate da **EIOPA**. E' stato fatto altresì presente che differenziare non vuol dire discriminare e che trattare in maniera uguale situazioni oggettivamente diseguali, lungi dall'assicurare la parità di trattamento tra uomini e donne, rappresenta una palese violazione del principio di uguaglianza, ponendosi come fonte di una vera e propria discriminazione. A



tal proposito si è sottolineato come le differenziazioni, laddove giustificate da dati certi e obiettivi, sono ammesse sia dal Trattato europeo sia dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia.

Conclusioni

Alla luce della discussione avviata e delle posizioni emerse, il Forum si è concluso con una sostanziale adesione alla richiesta di ritenere che all'applicazione delle tariffe unisex saranno soggetti i soli contratti stipulati a partire dal 21 dicembre 2012.

*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Dipartimento per le Pari Opportunità

Report sul Forum di Bruxelles del 20 giugno 2011 sullo stato di applicazione dell'articolo 5 della Direttiva 2004/113/CE

Premessa

Il primo marzo 2011 la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (grande sezione) ha emesso la sentenza nella causa C-236/07 *Test-Achats*, dichiarando invalido l'art. 5 co. 2 della Direttiva 2004/113/CE, che consente di derogare all'obbligo di tariffe unisex e quindi differenziare i premi e le prestazioni dei contratti assicurativi in base al sesso degli assicurati, purché ciò trovi giustificazione sulla base di dati statistici e attuariali pertinenti e accurati, e purché gli Stati, entro 5 anni dal 21 dicembre 2007 (data di emanazione della Direttiva), riesaminino la loro scelta di deroga. La Corte ha stabilito che l'invalidità della citata norma diverrà efficace dal 21 dicembre 2012.

L'Italia è fra i paesi che ha applicato il comma 2 facendo uso della deroga, tanto per i rami vita che per quello danni (responsabilità civile auto, infortuni, malattia).

Il 20 giugno u.s. si è svolto, a Bruxelles, il Forum sullo stato di applicazione dell'articolo 5 della Direttiva 2004/113/CE, al fine di analizzare l'impatto della decisione della Corte di Giustizia Europea sui singoli paesi dell'Unione.

Si riporta di seguito, in maniera schematica, le questioni maggiormente rilevanti affrontate durante il Forum.

Discussione

Al lavoro del Forum hanno preso parte i rappresentanti degli Stati membri e dell'Autorità di vigilanza assicurativa europea (EIOPA).

Gli interventi dei diversi rappresentanti hanno richiamato l'attenzione sugli aspetti problematici connessi alla immediata applicazione della modifica introdotta dalla sentenza.

Aspetti che non si discostano sostanzialmente da quanto rilevato nel nostro Paese.

Si riportano di seguito gli interventi più significativi con l'evidenza di quelli più articolati a cominciare dal rappresentante dell'UK.

Quest'ultimo ha sottolineato che:

- l'applicazione del principio porta inevitabilmente all'aumento dei premi (tariffe) con un indubbio impatto negativo sul lato della domanda di servizi assicurativi da parte dei consumatori;
- si arriverà alla determinazione di premi medi basati su un'ipotesi statistica di mix uomini/donne nella popolazione assicurata; in alcuni casi si potrà anche registrare poca chiarezza nelle modalità di calcolo della tariffa;
- l'applicazione delle tariffe unisex comporta, altresì, la distribuzione dei rischi fra tutti i soggetti assicurati e di conseguenza uno spostamento dai costi più alti – che dovrebbero essere sopportati da chi corre rischi più elevati – ai costi più bassi ossia da chi è a minor rischio;

*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Dipartimento per le Pari Opportunità

- è necessario chiarire se la sentenza si applichi ai soli contratti stipulati successivamente al termine finale individuato (21 dicembre 2012) oppure si applichi anche alle prestazioni di durata con riferimento alle prestazioni da eseguirsi dopo il suddetto termine;
- gli assicuratori dovranno, inoltre, rivedere le loro strategie di marketing. Per quanto riguarda invece gli operatori più piccoli, si registrerà una vera e propria fuoriuscita dal mercato a causa dell'impossibilità di sostenere i maggiori costi connessi alle riserve tecniche.

La richiesta avanzata dal rappresentante dell'**UK** è stata, in via principale, quella di modificare la Direttiva e, in via subordinata, quella di chiarire la data di applicazione degli effetti della sentenza.

Anche la posizione assunta dal **rappresentante dell'EIOPA** si è basata sulla richiesta di modifica del principio della Direttiva al fine di permettere la differenziazione del premio laddove il genere è elemento indispensabile nella valutazione del rischio assicurato. È stata avanzata la richiesta di una deroga che consenta l'adeguamento del sistema di calcolo e che quindi eviti repentini sconvolgimenti del mercato. È stata chiesta un'ulteriore deroga nel ramo vita e chiarezza sul termine di applicazione della sentenza con particolare riguardo ai contratti in essere.

La **Commissione europea**, chiamata a pronunciarsi in ordine alle richieste di modifica della Direttiva, ha dichiarato di non dover accogliere le richieste avanzate per due ordini di motivi:

1. la modifica richiede comunque una analisi di impatto;
2. la modifica porterebbe ad un negoziato assai difficile – almeno sulla carta – sia per arrivare all'unanimità fra gli Stati Membri sia per l'intervento del Parlamento.

La Commissione ha rappresentato la possibilità di arrivare alla redazione di linee-guida da emanare nel prossimo Rapporto oppure autonomamente da questi.

Sintesi

Si sono pronunciati a favore dell'emanazione di una direttiva - per esigenze di certezza giuridica - i rappresentanti di **Gran Bretagna, Francia, Belgio, Repubblica Ceca**. Anche i rappresentanti di **Germania** (benché non abbiano assunto una posizione netta) e **Austria** sono stati dello stesso avviso. Il **Portogallo** si è detto in linea con il chiarimento normativo che potrebbe derivare dalla emanazione di una nuova direttiva.

L'**Italia**, dal canto suo, si è mostrata favorevole ad una direttiva sulla base delle proposte illustrate da EIOPA. È stato fatto altresì presente che differenziare non vuol dire discriminare e che trattare in maniera uguale situazioni oggettivamente diseguali, lungi dall'assicurare la parità di trattamento tra uomini e donne, rappresenta una palese violazione del principio di uguaglianza, ponendosi come fonte di una vera e propria discriminazione. A

*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Dipartimento per le Pari Opportunità

tale proposito si è sottolineato come le differenziazioni, laddove giustificate da dati certi e obiettivi, sono ammesse sia dal Trattato europeo sia dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia.

Conclusioni

Alla luce della discussione avviata e delle posizioni emerse, il Forum si è concluso con una sostanziale adesione alla richiesta di ritenere che all'applicazione delle tariffe unisex saranno soggetti i soli contratti stipulati a partire dal 21 dicembre 2012.

ALLEGATO 12

II

(Comunicazioni)

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Linee direttive per l'applicazione della direttiva 2004/113/CE del Consiglio nel settore delle assicurazioni, sulla base della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-236/09 (Test-Achats)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2012/C 11/01)

1. INTRODUZIONE

1. L'articolo 5 della direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura (¹) (in prosieguo «la direttiva») disciplina l'uso di fattori attuariali diversi a seconda del sesso per la fornitura di servizi assicurativi e di altri servizi finanziari connessi. L'articolo 5, paragrafo 1, prevede che, per i nuovi contratti stipulati dopo il 21 dicembre 2007, il fatto di tenere conto del sesso quale fattore di calcolo dei premi e delle prestazioni non deve determinare differenze nei premi e nelle prestazioni individuali (in prosieguo «la regola unisex»). La deroga a tale regola, l'articolo 5, paragrafo 2, consente agli Stati membri di mantenere differenze proporzionate nei premi e nelle prestazioni individuali ove il fattore sesso sia determinante nella valutazione dei rischi, in base a pertinenti e accurati dati attuariali e statistici.
2. Con sentenza pronunciata il 1º marzo 2011 (²) (in prosieguo «la sentenza Test-Achats») la Corte di giustizia dell'Unione europea (in prosieguo «la Corte di giustizia») ha dichiarato l'articolo 5, paragrafo 2, invalido con effetto dal 21 dicembre 2012. La Corte di giustizia ha ritenuto che, consentendo agli Stati membri di mantenere senza limiti di tempo una deroga alla regola unisex stabilita dall'articolo 5, paragrafo 1, il disposto dell'articolo 5, paragrafo 2 è contrario alla realizzazione dell'obiettivo della parità di trattamento tra donne e uomini nel calcolo dei premi assicurativi e delle prestazioni, perseguito dalla direttiva nel settore delle assicurazioni secondo la definizione data dal legislatore ed è pertanto incompatibile con gli articoli 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
3. Attualmente tutti gli Stati membri consentono differenziazioni di genere per almeno un tipo di assicurazione. In particolare, in tutti gli Stati membri agli assicuratori è consentito utilizzare il sesso come fattore di definizione del rischio nei contratti di assicurazione vita (³), per cui la sentenza Test-Achats avrà ripercussioni in tutti gli Stati membri.
4. Le presenti linee direttive intendono facilitare, a livello nazionale, l'adeguamento alla sentenza Test-Achats. Tuttavia, la posizione della Commissione non pregiudica in alcun modo l'eventuale interpretazione che la Corte di giustizia possa dare dell'articolo 5 in futuro.

2. LINEE DIRETTIVE

5. A partire dal 21 dicembre 2012 la regola unisex disposta dall'articolo 5, paragrafo 1, deve applicarsi senza alcuna possibile eccezione rispetto al calcolo dei premi e delle prestazioni individuali nei nuovi contratti.

(¹) GU L 373 del 21.12.2004, pag. 37.

(²) Sentenza del 1º marzo 2011, causa C-236/09 (GU C 130 del 30.4.2011, pag. 4).

(³) Per ulteriori informazioni sulla normativa nazionale e le pratiche delle società di assicurazioni, si vedano gli allegati 1 e 2.

2.1. Incidenza della sentenza Test-Achats — i contratti interessati

2.1.1. Applicazione senza deroghe dell'articolo 5, paragrafo 1, a partire dal 21 dicembre 2012

6. Nella sentenza Test-Achats, la Corte di giustizia conclude che la disposizione dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva «deve essere considerata invalida alla scadenza di un adeguato periodo transitorio» che giunge a termine il 21 dicembre 2012⁽¹⁾. Ciò significa che a partire da tale data le prescrizioni dell'articolo 5, paragrafo 1, devono essere applicate senza deroghe.

2.1.2. L'articolo 5, paragrafo 1, si applica solo ai nuovi contratti

7. La nozione di periodo transitorio è da interpretarsi conformemente all'obiettivo della direttiva stessa quale espresso all'articolo 5, paragrafo 1, il quale prevede che la regola unisex si applica solo ai nuovi contratti conclusi dopo la scadenza del termine di riceimento della direttiva, ossia il 21 dicembre 2007. Come spiegato al considerando 18 della direttiva, l'obiettivo di tale norma è evitare un brusco adeguamento del mercato. La sentenza Test-Achats non modifica detto obiettivo, né incide in alcun modo sull'applicabilità della regola unisex ai soli contratti nuovi come previsto dall'articolo 5, paragrafo 1; ciò che la sentenza comporta è che per i nuovi contratti conclusi a partire dal 21 dicembre 2012 tale regola deve essere applicata senza alcuna eccezione, in ragione dell'invalidità dell'articolo 5, paragrafo 2, a partire da quella stessa data.

8. Secondo una costante giurisprudenza, l'applicazione uniforme tanto del diritto dell'Unione quanto del principio di uguaglianza esige che una disposizione del diritto dell'Unione che non contiene alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri per quanto riguarda la determinazione del suo senso e della sua portata debba normalmente dar luogo, in tutta l'Unione, ad un'interpretazione autonoma e uniforme⁽²⁾.

9. La direttiva non definisce il concetto di «nuovo contratto», né contiene alcun riferimento al diritto nazionale per quanto riguarda il significato da attribuire a tali termini. Essi dovrebbero quindi essere compresi, ai fini dell'applicazione della direttiva, come indicativi di un concetto autonomo di diritto dell'Unione che deve essere interpretato uniformemente in tutta l'Unione. Siffatta interpretazione uniforme corrisponde all'obiettivo della direttiva nel settore delle assicurazioni, ossia applicare la regola unisex una volta terminato il periodo transitorio. Il concetto di «nuovo contratto» richiamato all'articolo 5, paragrafo 1, è fondamentale per l'applicazione pratica di questa norma: interpretazioni divergenti di tale concetto fondate sui diritti dei contratti nazionali rischierebbero non solo di dar luogo a periodi transitori diversi che ritarderebbero l'applicazione generale della regola unisex, ma anche di creare condizioni di concorrenza ineguali per le compagnie di assicurazioni. Questo andrebbe contro l'obiettivo perseguito dalla direttiva, ovvero garantire in modo esauritivo la parità di trattamento tra donne e uomini negli Stati membri rispetto ai premi e alle prestazioni individuali a partire dalla stessa data, come previsto all'articolo 5, paragrafo 1⁽³⁾.

10. L'attuazione dell'articolo 5, paragrafo 1, impone una distinzione chiara tra gli accordi contrattuali esistenti e quelli nuovi. Tale distinzione deve rispondere all'esigenza di certezza giuridica ed essere fondata su criteri che evitino l'indebita interferenza con diritti esistenti e preservino le legittime attese di tutte le parti. Questo approccio è coerente con l'obiettivo della direttiva di prevenire un brusco adeguamento del mercato limitando l'applicazione della regola unisex ai soli contratti nuovi.

11. Di conseguenza, la regola unisex ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, si applica allorquando a) è concluso un accordo contrattuale che necessita l'espressione del consenso di tutte le parti, compresa l'eventuale modifica di un contratto esistente, e b) l'ultima espressione del consenso di una delle parti, che sia necessaria per la conclusione di tale contratto, intervenga a partire dal 21 dicembre 2012.

⁽¹⁾ Punto 33 della sentenza.

⁽²⁾ La più recente conferma si trova nella sentenza della Corte di giustizia del 18 ottobre 2011, causa C-34/10, *Oliver Brüstle/Greenpeace e. V.*, punto 25. Cfr. anche causa 327/82, *Ekro*, Racc. 1984, pag. 107, punto 11; causa C-287/98 *Linster*, Racc. 2000, pag. I-6917, punto 43; causa C-5/08, *Infopaq International*, Racc. 2009, pag. I-6569, punto 27; e causa C-467/08, *Padawan*, Racc. 2010, pag. I-0000, punto 32.

⁽³⁾ Una definizione troppo restrittiva del concetto di «nuovo contratto» che estenda la possibilità di utilizzare il genere come fattore di valutazione del rischio con un'incidenza sui premi e sulle prestazioni individuali metterebbe a repentaglio il conseguimento dell'obiettivo sancito all'articolo 5, paragrafo 1, di escludere tale utilizzo «al più tardi» dalla fine del periodo transitorio. Sarebbe inoltre impossibile riconciliare divergenze interpretative tra Stati membri con il requisito di un'interpretazione autonoma ed uniforme di tali termini che sono fondamentali per la portata e il significato della direttiva.

12. Pertanto si considerano nuovi, con l'obbligo di conformità alla regola unisex, i seguenti accordi contrattuali ⁽¹⁾:

- a) i contratti conclusi per la prima volta a partire dal 21 dicembre 2012 ⁽²⁾. Le offerte formulate prima del 21 dicembre 2012 ma accettate a decorrere da quella data dovranno pertanto conformarsi alla regola unisex;
- b) gli accordi tra le parti, stipulati a partire dal 21 dicembre 2012, al fine di estendere contratti conclusi prima di tale data e che sarebbero altrimenti giunti a termine.

13. Al contrario, non dovrebbero essere considerate costituire accordi contrattuali nuovi le seguenti situazioni ⁽³⁾:

- a) l'estensione automatica di un contratto preesistente qualora, entro un certo termine stabilito dalle clausole del contratto preesistente, non venga dato il preavviso, ad esempio un preavviso di recesso;
- b) le modifiche apportate a singole componenti di un contratto esistente, quali le modifiche del premio, sulla base di parametri predefiniti, laddove non sia necessario il consenso del contraente ⁽⁴⁾;
- c) la sottoscrizione, da parte del contraente, di polizze aggiuntive o complementari le cui clausole siano state concordate in contratti conclusi prima del 21 dicembre 2012, qualora dette polizze siano attivate a seguito di decisione unilaterale del contraente ⁽⁵⁾;
- d) il mero trasferimento di un portafoglio di contratti assicurativi da una compagnia di assicurazioni ad un'altra senza modifica dello status dei contratti inclusi in tale portafoglio.

2.2. Ammissibilità di pratiche legate al genere nel settore delle assicurazioni

14. L'articolo 5, paragrafo 1, vieta qualunque risultato che dia luogo a differenze nei premi e nelle prestazioni individuali in ragione dell'impiego del genere come fattore del loro calcolo, mentre non vieta l'uso del genere come fattore di valutazione del rischio in generale. Un simile impiego è consentito nel calcolo dei premi e delle prestazioni a livello aggregato, purché non dia luogo a differenziazioni a livello individuale. In seguito alla sentenza Test-Achats, rimane quindi possibile **raccogliere, conservare e usare informazioni sullo status di genere** o ad esso collegate entro certi limiti, ossia:

- **per gli accantonamenti e la fissazione interna dei prezzi:** gli assicuratori potranno ancora raccogliere e usare informazioni sullo status di genere ai fini della valutazione interna del rischio, specialmente per il calcolo delle riserve tecniche in conformità alle norme in materia di solvibilità nel settore assicurativo e per monitorare il loro mix di portafoglio dal punto di vista della fissazione dei prezzi in termini aggregati;
- **per la fissazione dei prezzi di riassicurazione:** i contratti di riassicurazione sono contratti tra una compagnia di assicurazioni e un riassicuratore. Resta possibile usare il genere nella determinazione dei prezzi di tali prodotti, purché ciò non comporti differenziazioni basate sul genere a livello individuale.
- **per il marketing e la pubblicità:** ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, la direttiva non si applica al contenuto dei mezzi di comunicazione e della pubblicità e l'articolo 5, paragrafo 1, riguarda solo il calcolo dei premi e delle prestazioni individuali; gli assicuratori possono quindi continuare ad usare il marketing e la pubblicità per influenzare il proprio mix di portafoglio, ad esempio mediante pubblicità mirata alle donne o agli uomini. Tuttavia, essi non possono rifiutare l'accesso a un determinato prodotto in ragione del sesso della persona, salvo qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 5 ⁽⁶⁾.

⁽¹⁾ Esempi non esaustivi identificati sulla base della loro rilevanza pratica.

⁽²⁾ Ad esempio, nel caso in cui un assicurato decida di cambiare assicuratore per beneficiare della regola unisex.

⁽³⁾ Esempi non esaustivi identificati sulla base della loro rilevanza pratica.

⁽⁴⁾ Ad esempio, un aumento del premio di una data percentuale in base all'esperienza delle richieste di indennizzo.

⁽⁵⁾ Ad esempio, qualora l'assicurato intenda aumentare l'importo investito in un prodotto assicurativo vita.

⁽⁶⁾ Secondo tale norma, non sono precluse differenze di trattamento se la fornitura di beni o servizi esclusivamente o principalmente destinati a persone di un solo sesso è giustificata da una finalità legittima e se i mezzi impiegati per il conseguimento di tale finalità sono appropriati e necessari.

— per le assicurazioni sulla vita e le assicurazioni malattia: secondo la regola unisex, i premi e le prestazioni non possono essere diversi per due individui che accendono la stessa polizza di assicurazione solo perché il loro genere non è lo stesso. Vi sono tuttavia altri fattori di rischio, come ad esempio le condizioni di salute o la storia familiare, sulla cui base una differenziazione è possibile e per la cui valutazione gli assicuratori devono tener conto del genere, in virtù di alcune differenze fisiologiche tra uomini e donne (¹).

15. Inoltre, la Commissione ritiene che, alle condizioni specificate all'articolo 4, paragrafo 5, resti possibile per gli assicuratori offrire prodotti assicurativi (o opzioni nei contratti) specificamente adattati al genere al fine di prendere in considerazione condizioni che riguardano in via esclusiva o primaria il genere maschile o quello femminile (²). Tale possibilità è tuttavia esclusa per il caso della gravidanza e della maternità, in forza dello specifico meccanismo di solidarietà creato dall'articolo 5, paragrafo 3.

2.3. Utilizzo di altri fattori di valutazione del rischio

2.3.1. Fattori legati al genere — il problema della discriminazione indiretta

16. La sentenza Test-Achats tratta esclusivamente l'uso del genere come fattore di valutazione del rischio e non l'ammissibilità di altri fattori usati dagli assicuratori. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 2, lettera b), della direttiva, può avversi discriminazione indiretta quando un fattore di rischio apparentemente neutro può mettere persone di un determinato sesso in una posizione di particolare svantaggio. Diversamente dalla discriminazione diretta, quella indiretta può essere giustificata se la finalità è legittima e i mezzi per realizzarla sono appropriati e necessari.

17. L'uso di fattori di rischio che possono essere legati al genere resta pertanto possibile, purché si tratti di fattori di rischio veri e propri (³).

2.3.2. Fattori non legati al genere

18. La sentenza Test-Achats concerne l'uso del fattore di genere solo in un contesto in cui le situazioni rispettive di uomini e donne siano definite paragonabili dal legislatore. Essa non incide sull'uso di altri fattori di rischio, come l'età e la disabilità, attualmente non regolamentato a livello di Unione.

19. Nella sentenza Test-Achats, la Corte di giustizia sottolinea che «[...] il principio della parità di trattamento impone che situazioni paragonabili non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato» e che «la paragonabilità delle situazioni deve essere valutata alla luce dell'oggetto e dello scopo dell'atto dell'Unione che stabilisce la distinzione di cui trattasi» (⁴).

20. L'uso dell'età e della disabilità continuerebbe ad essere consentito ai sensi della proposta di direttiva recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale (⁵), dal momento che non sarebbe considerato discriminatorio. Quando il legislatore prevede che, nel rispetto di determinate condizioni, una certa pratica non è discriminatoria, non introduce una deroga al principio di parità di trattamento di situazioni paragonabili (che potrebbe essere ammissibile solo per un periodo transitorio), bensì rispetta tale principio riconoscendo che le situazioni in questione non sono paragonabili e dovrebbero essere trattate diversamente (o che, malgrado la paragonabilità, esiste una giustificazione oggettiva per trattarle in maniera diversa).

(¹) Ad esempio, una storia familiare di tumore al seno non ha la stessa incidenza sul rischio salute di un uomo e di una donna (e la valutazione di tale incidenza richiede di sapere se la persona è una donna o un uomo). L'obesità è un fattore di rischio, la cui misurazione è fatta sulla base della proporzione tra la misura della vita e quella dell'anca, che è diversa per le donne e per gli uomini. Un elenco di esempi ulteriori è contenuto all'allegato 3.

(²) Ad esempio, il tumore alla prostata, il tumore al seno o all'utero.

(³) Ad esempio, la differenza di prezzo basata sulla taglia del motore di un'automobile nel settore delle assicurazioni auto dovrebbe rimanere possibile, anche se da un punto di vista statistico gli uomini guidano auto con motori di più grossa cilindrata. Lo stesso principio non varrebbe nel caso di differenze fondate sulla taglia o sul peso di una persona con riguardo ad un'assicurazione auto.

(⁴) Si vedano i punti 28 e 29 della sentenza Test-Achats.

(⁵) COM(2008) 426 definitivo. Diversamente dal disposto della direttiva, la proposta non contiene alcun principio generale alla stregua della regola unisex, secondo cui l'uso dell'età e della disabilità non dovrebbe risultare in premi e prestazioni diversi. L'obiettivo della norma in discepolo è piuttosto riconoscere che, ad esempio, due persone di età diversa non si trovano in situazioni paragonabili rispetto ad un'assicurazione vita e che pertanto differenze proporzionali di trattamento basate su una corretta valutazione del rischio non costituiscono discriminazione.

2.4. Assicurazioni e pensioni aziendali o professionali

21. Taluni prodotti assicurativi, come le rendite annue, contribuiscono al reddito pensionistico. La direttiva, tuttavia, si applica solo alle assicurazioni e pensioni di natura privata, volontarie e distinte dal rapporto di lavoro, dal momento che l'impiego e l'occupazione sono esplicitamente esclusi dal suo campo di applicazione (1). La parità di trattamento tra donne e uomini con riferimento alle pensioni professionali è regolata dalla direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione) (2).
22. Alcuni regimi previdenziali professionali prevedono il pagamento di prestazioni in determinate forme, come la rendita annua. In questo caso, il regime in questione rientrerà nel campo di applicazione della direttiva 2006/54/CE anche se il pagamento della prestazione è affidato ad un assicuratore. Invece, se il singolo lavoratore deve concludere un contratto di assicurazione direttamente con l'assicuratore senza il coinvolgimento del datore di lavoro, ad esempio per convertire una somma in unica soluzione in una rendita vitalizia, la situazione sarà regolata dalla direttiva. L'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/54/CE esclude espressamente dal suo campo di applicazione i contratti assicurativi, conclusi da lavoratori subordinati, di cui non sia parte il datore di lavoro.
23. L'articolo 9, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2006/54/CE consente di fissare livelli differenti per le prestazioni a donne e a uomini qualora ciò sia giustificato da elementi di calcolo attuariale. La Commissione è dell'avviso che la sentenza Test-Achats non abbia effetti giuridici su tale disposizione, che si applica al contesto diverso e chiaramente distinto delle pensioni professionali e che è altresì redatta in maniera sostanzialmente diversa rispetto all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva. Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2006/54/CE, la fissazione di prestazioni diverse per uomini e donne non è considerata discriminatoria se è giustificata da dati attuariali.

3. MONITORAGGIO DELLE LINEE DIRETTRICI

24. Al fine di garantire l'applicazione della regola unisex da parte degli assicuratori, come stabilito nella sentenza Test-Achats, gli Stati membri devono trarre le conseguenze di tale giurisprudenza e adattare la loro normativa entro il 21 dicembre 2012. La Commissione monitorerà la situazione, garantendo che, dopo tale data, la legislazione nazionale nel settore delle assicurazioni rispetti pienamente la sentenza sulla base dei criteri definiti nel presente documento.
25. La Commissione desidera incoraggiare un settore competitivo e innovativo come quello delle assicurazioni ad apportare gli adeguamenti necessari e ad offrire prodotti unisex allentanti per i consumatori senza che ciò comporti un ingiustificato impatto sui livelli generali dei prezzi. La Commissione resterà vigile nel seguire l'evoluzione del mercato dei prodotti assicurativi al fine di rilevare ogni aumento ingiustificato dei prezzi attribuito alla sentenza Test-Achats, anche alla luce degli strumenti disponibili nel quadro del diritto della concorrenza (3) nel caso di presunti comportamenti anticoncorrenziali.
26. Nel 2014, nell'ambito della relazione più generale sull'attuazione della direttiva, la Commissione riferirà sull'integrazione della sentenza Test-Achats nel diritto nazionale e nelle pratiche del settore assicurativo.

(1) Considerando 15 e articolo 3, paragrafo 4, della direttiva. Anche le polizze assicurative sanitarie di gruppo e i contratti di assicurazione infortuni sono quindi esclusi dal campo di applicazione della direttiva.

(2) GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23.

(3) L'attuale regolamento di esenzione per categoria [regolamento (UE) n. 267/2010 della Commissione, del 24 marzo 2010, relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a talune categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate nel settore delle assicurazioni (GU L 83 del 30.3.2010, pag. 1)], contiene un'esenzione che consente agli assicuratori di utilizzare, a certe condizioni, alcuni tipi di dati mediante compilazioni, tavole e studi realizzati in comune. Non prevede esenzioni, in particolare, per accordi sui premi commerciali. Il regolamento di esenzione per categoria verrà a termine il 31 marzo 2017 e la Commissione lo rivedrà prima di tale data al fine di valutare se sia ancora giustificata una sua ulteriore estensione.

ALLEGATO I

Uso del genere come fattore di valutazione ai sensi del diritto nazionale (a)

Paese	Ass. vita	Ass. private malattia	Crediti ipotecari	Ass. vivere	Ass. vivere	Ass. disponibilità di credito	Ass. abitazioni	Ass. responsabilità civile	Ass. cure di lunga durata	Ass. militare/stravi
Austria	Si	Si	n.d.	Si	Si	n.d.	Si	n.d.	Si	Si
Belgio	Si	No (2)	No (2)	No	No (2)	Si	No (2)	No (2)	No (2)	No (2)
Bulgaria	Si	Si	n.d.	No	n.d.	n.d.	Si	n.d.	n.d.	n.d.
Cipro	Si	No	No (2)	No	No (2)	No	Si	No (2)	No (2)	No (2)
Repubblica ceca	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Danimarca	Si	Si	n.d.	Si	Si	n.d.	Si	n.d.	Si	Si
Estonia	Si (1)	Si (1)	n.d.	No	n.d.	n.d.	Si (1)	n.d.	n.d.	n.d.
Finlandia	Si	Si	n.d.	Si	Si	n.d.	Si	n.d.	Si	Si
Francia	Si	Si	n.d.	Si	Si	n.d.	Si	n.d.	Si	Si
Germania	Si	Si	n.d.	Si	Si	n.d.	Si	n.d.	Si	Si
Grecia	Si (1)	n.d.	n.d.	Si (1)	n.d.	n.d.	Si (1)	n.d.	n.d.	n.d.
Ungheria	Si	Si	n.d.	Si	Si	n.d.	Si	n.d.	Si	Si
Irlanda	Si	Si	n.d.	Si	n.d.	Si	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Italia	Si	Si	n.d.	Si	Si	n.d.	Si	n.d.	Si	Si
Lettonia	Si	Si	n.d.	No	n.d.	Si	n.d.	n.d.	n.d.	Si

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Paese	Ass. vita	Ass. privata militare	Credito ipotecario	Ass. mutuo	Ass. maggi	Disabili/Ass. reddito garantito	Credito al consumo	Rendite vitalizie	Ass. titolari	Corte di deposito	Ass. abitazione	Ass. responsabilità civile	Ass. cure di lunga durata	Ass. malattie gravi	
Lituania	Si	Si	n.d.	No	n.d.	Si	n.d.	Si	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	Si
Lussemburgo	Si	Si	n.d.	Si	Si	Si	n.d.	Si	n.d.	n.d.	Si	Si	Si	Si	Si
Malta	n.d.	n.d.	n.d.	No (c)	No (2) (c)	No (c)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Paesi Bassi	Si (2)	No	n.d.	Si	Si	Si	n.d.	Si	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Polonia	Si	Si	n.d.	Si	Si	Si	n.d.	Si	n.d.	n.d.	Si	Si	Si	Si	Si
Portogallo	Si	Si	n.d.	Si	Si	Si	n.d.	Si	n.d.	n.d.	Si	Si	Si	Si	Si
Romania	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Slovacchia	Si	Si	n.d.	Si	Si	Si	n.d.	Si	n.d.	n.d.	Si	Si	Si	Si	Si
Slovenia	Si	Si	n.d.	No	n.d.	Si	n.d.	Si	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Spagna	Si	Si	n.d.	Si	Si	Si	n.d.	Si	n.d.	n.d.	Si	Si	Si	Si	Si
Svezia	Si	Si	n.d.	Si	Si	Si	n.d.	Si	n.d.	n.d.	Si	Si	Si	Si	Si
Regno Unito	Si	Si	n.d.	Si	Si	Si	n.d.	Si	n.d.	n.d.	Si	Si	Si	Si	Si

Foto: Implementation of the Insurance Gender Directive, Group Consultative 2010, salvo se diversamente specificato. (1) Sondaggio della Civic Consulting presso le autonome competenti. (2) Interesse della Città Consiglio, ad autorità competente cui per la parzialità di trattamento e associazioni rappresentative. Note: (a) La tabella illustra i prodotti finanziari per i quali la legislazione nazionale di ciascuno Stato non ha consentito l'assegno di trattamento ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva. (b) Tabella di mortalità unisex nel caso di pensioni a rendite annue a contribuzione obbligatoria, (c) il sesso può essere tenuto in considerazione dagli assicuratori nel calcolo ma non può portare a differenze di premio tra uomini e donne, n.d. non disponibile.

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ALLEGATO 2

Informazioni fornite sull'uso di fattori per la valutazione del rischio, per prodotto (sulla base della frequenza d'uso di cui riferiscono gli interessati)

Categoria di prodotto	Definizione di categoria di prodotto	Fattori		
		Sesso	Età	Disabilità
Prodotti assicurativi				
Ass. privata malattia	Assicurazione privata malattia -- assicurazione che copre i rischi sanitari, oltre al (o per quelli non coperti dal) servizio sanitario nazionale	++	++	++
Ass. malattie gravi	Assicurazione contro le malattie gravi — polizza di assicurazione che versa un indennizzo qualora all'assicurato venga diagnosticata una data malattia grave durante la validità della polizza	++	++	++
Disabilità/assicurazione reddito garantito	Disabilità/assicurazione reddito garantito — assicurazione che versa importi in sostituzione di mancato reddito in caso di incapacità lavorativa dell'assicurato a causa di disabilità sopravvenuta	++	++	++
Assicurazione sulla vita	Assicurazione sulla vita — assicurazione che garantisce, in particolare, il pagamento di un capitale in caso di sopravvivenza ad una determinata età o, in caso di morte dell'assicurato, il pagamento ai suoi beneficiari	++	++	++
Rendite vitalizie	Rendite vitalizie (comprese le pensioni private) -- assicurazione che garantisce il pagamento di importi periodici per il futuro in cambio del pagamento di un importo in unica soluzione o una serie di versamenti periodici prima dell'inizio della rendita vitalizia	++	++	+
Assicurazione degli autoveicoli	Assicurazione degli autoveicoli — assicurazione per autoveicoli privati con copertura minima della responsabilità civile	++	++	+
Assicurazione viaggi	Assicurazione viaggi — assicurazione temporanea che copre, esclusivamente per la durata del viaggio, quanto meno le spese mediche e potenzialmente le perdite economiche o di altra natura subite durante il viaggio.	+	++	+
Assicurazione contro gli infortuni	Assicurazione contro gli infortuni — assicurazione che copre le perdite causate da infortunio o le spese incorse per cure mediche a seguito di infortunio	+	+	+
Assicurazione per cure di lunga durata	Assicurazione per cure di lunga durata — polizza assicurativa che copre i costi di cure di lunga durata oltre un periodo determinato non coperto dall'assicurazione malattia	+	+	+
Assicurazione del credito/assicurazione del saldo del credito	Assicurazione del credito/assicurazione del saldo del credito — assicurazione che garantisce il pagamento delle rate mensili del credito nel caso in cui il debitore diventi disoccupato o sia vittima di infortunio o malattia	+	+	+
Assicurazione abitazione	Assicurazione abitazione — polizza assicurativa sulla proprietà che copre i danni subiti da beni immobili privati o dal loro contenuto	o	+	o
Assicurazione per responsabilità civile	Assicurazione per responsabilità civile — assicurazione che tutela contro danni subiti da terzi, ovvero pagamento generalmente versato a chi abbia subito una perdita causata dall'assicurato	o	+	o
Prodotti bancari/crediti (*)				
Crediti ipotecari	Crediti ipotecari -- crediti garantiti da ipoteca su beni immobili	o	+	o
Credito al consumo (**)	Credito al consumo — crediti a breve termine a consumatori per l'acquisto di beni, compresi le linee di credito presso dettaglianti, crediti personali, leasing, ad esclusione delle carte di credito	o	+	o
Carte di credito	Carte di credito -- carte che consentono al titolare di acquistare beni e servizi sulla base della promessa del titolare stesso di pagare tali beni e servizi in un secondo tempo	o	+	o

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Categoria di prodotto	Definizione di categoria di prodotto	Fattori		
		Sesso	Età	Disabilità
Conto di deposito	Conto di deposito — conto corrente o di risparmio, o altro tipo di conto bancario, presso un istituto bancario che permette il deposito e il ritiro di denaro contante da parte del titolare del conto	o	o	o

Note: ++ = di uso citato frequentemente (dal 50 % o più degli interpellati: associazioni rappresentative dell'industria, associazioni attuariali, autorità competenti ed enti responsabili della parità di trattamento).

++ = di uso citato occasionalmente (dal 10 % al 50 % degli interpellati: associazioni rappresentative dell'industria, associazioni attuariali, autorità competenti ed enti responsabili della parità di trattamento).

o = di uso citato raramente (da meno del 10 % degli interpellati: associazioni rappresentative dell'industria, associazioni attuariali, autorità competenti ed enti responsabili della parità di trattamento).

Nel caso in cui la frequenza con cui l'uso è stato citato abbia comportato divergenze tra i tre gruppi su cui si basa la valutazione (associazioni rappresentative dell'industria, associazioni attuariali, autorità competenti ed enti responsabili per la parità di trattamento), la valutazione nella tabella rappresenta i risultati dei due gruppi che rientrano nella stessa categoria.

Le categorie di prodotti possono includere una varietà di tipi diversi di prodotti offerti sul mercato. I prodotti collegati non sono considerati (ad esempio, la combinazione di un conto corrente con un prodotto assicurativo).

(*) L'età e il sesso sono usati talvolta nel credit scoring e ciò può incidere sull'offerta di prodotti bancari/crediti.

(**) Il credito al consumo include i crediti per il finanziamento auto e i crediti personali.

ALLEGATO 3

Esempi di pratiche connesse al genere che restano possibili dopo la sentenza Test-Achats -- assicurazioni sulla vita e assicurazioni malattia


Il processo di assunzione del rischio è la valutazione da parte dell'assicuratore del rischio rappresentato da un candidato prima che possa essere inserito nel pool dei rischi assicurati. È distinto dal prezzo di base di un prodotto assicurativo e concepito per tener conto di ciascun profilo di rischio individuale. Se un dato candidato presenta un rischio più elevato rispetto al pool predefinito di rischi standard a cui potrebbe essere assegnato, l'assicuratore di norma richiederà un premio di rischio supplementare (ratings). Gli assicuratori usano moduli per raccogliere le informazioni sui fattori di rischio, che vanno da un elenco di domande semplici (modulo semplificato) sino ad un dettagliato questionario medico. Il livello di dettaglio richiesto dipende da diversi fattori, compreso il prodotto in questione e l'importo assicurato. Questo processo può prevedere anche una visita medica.

Il presente elenco contiene esempi di pratiche legate al genere nel settore assicurativo consentite dall'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva e pertanto non interessate dalla sentenza Test-Achats. In generale, resta possibile rispecchiare differenze fisiologiche tra uomini e donne nelle domande e nei test come nell'interpretazione dei risultati medici. Gli esempi sottocitati non pregiudicano la normativa nazionale che regolamenta alcuni aspetti non disciplinati dalla direttiva.

Moduli	<p>Gli assicuratori possono raccogliere informazioni sullo stato di genere e porre domande su malattie specifiche legate al genere. I moduli possono includere varie domande pertinenti per ciascun genere (escluse le domande sulla gravidanza).</p> <p>A titolo di esempio, la storia familiare è un fattore di rischio particolarmente rilevante per certi prodotti, come l'assicurazione contro malattie gravi.</p> <p>Una donna con una storia familiare di tumore al seno pagherà generalmente un premio di rischio supplementare rispetto ad una che non presenta una storia familiare di questo tipo, poiché questo è un fattore cruciale per il rischio che una donna ha di vedere insorgere tale malattia. D'altro canto, non vi è ragione di applicare tale premio di rischio supplementare ad un uomo con la stessa storia familiare poiché la probabilità che questi possa ammalarsi di tumore al seno è molto ridotta.</p>
Esami clinici	<p>Gli esami clinici richiesti non sono necessariamente gli stessi per gli uomini e per le donne e resta possibile usare diversi test sulla base del genere per uno screening a fini assicurativi ove necessario (mammografie, controlli alla prostata, ecc.).</p> <p>Gli assicuratori possono anche continuare ad usare diversi limiti di esami secondo il genere per rispecchiare le diverse probabilità di malattia prima degli esami clinici. Ad esempio, l'ischemia (IHD) è principalmente una malattia maschile durante la maggior parte del periodo di sottoscrizione dell'assicurazione e l'incidenza è molto bassa nelle donne in pre-menopausa. L'esame per l'IHD è quindi di gran lunga più efficace negli uomini che nelle donne. Tener conto di questo fattore può consentire di evitare inutili esami.</p>
Interpretazione dei risultati degli esami clinici	<p>I valori clinici di riferimento e le prognosi possono divergere tra uomini e donne e il genere va quindi tenuto in considerazione nell'interpretare i risultati clinici, ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> — il test dell'emoglobina è un esame comune per rilevare l'anemia. I parametri normali non sono gli stessi per gli uomini e per le donne, il che significa che un uomo e una donna che presentano lo stesso tasso in valore assoluto non si trovano nella stessa situazione da un punto di vista medico. È perciò normale che i risultati siano valutati sulla base di parametri diversi per gli uomini e per le donne, — livelli elevati di creatina sono un indicatore di malattie renali. I valori di riferimento non sono gli stessi per gli uomini e per le donne, dato che gli uomini hanno valori più elevati di creatina perché la massa dei muscoli scheletrici è maggiore.
Valori di riferimento diversi	
Diverse prognosi per la stessa malattia	

	<ul style="list-style-type: none"> — il valore prognostico di ematuria (presenza di cellule ematiche nelle urine) differisce tra uomini e donne, poiché le donne possono risultare falsamente positive a causa di perdite mestruali; — il controllo per cardiopatie coronariche (CHD) è fatto soprattutto attraverso test fisici. Poiché prima dei controlli le donne giovani hanno una probabilità molto inferiore di presentare CHD rispetto agli uomini, risultati positivi devono essere interpretati tenendo conto del genere dato che tali test compiuti da donne giovani porterebbero più a risultati falsamente positivi che non a risultati rivelatori di una reale malattia; — la stessa malattia può avere un esito diverso a seconda del genere. È il caso ad esempio della sindrome di Alport, una forma ereditaria di infiammazione renale. Le donne che soffrono di tale malattia generalmente hanno una speranza di vita normale e il loro unico sintomo è l'ematuria; gli uomini invece tendono a sviluppare sordità, problemi di vista e insufficienza renale prima dei 50. <p>Gli assicuratori sono quindi autorizzati a differenziare le loro decisioni di assunzione del rischio secondo i parametri normali disaggregati per genere indicati dalle professioni mediche. Le predisposizioni o i fattori di rischio che incidono su entrambi i sessi ma che hanno gravità e esiti diversi possono continuare ad essere differenziati durante il processo di assunzione del rischio.</p>
Differenze fisiche	Uomini e donne presentano differenze fisiche (ad esempio per quanto riguarda la massa dei muscoli scheletrici) che spiegano le differenze tra i valori di riferimento e, di conseguenza, le soglie utilizzate per stabilire ciò che è normale e ciò che non lo è (cfr. la categoria precedente). Ad esempio, l'organismo generalmente elimina l'alcool in maniera diversa a seconda che si sia uomo o donna, e di norma le autorità pubbliche fissano le raccomandazioni per il consumo sicuro di alcool a livelli diversi a seconda del genere, sulla base delle indicazioni sanitarie. Un livello di consumo che può considerarsi sicuro per un sesso può non esserlo per l'altro.
Prestazioni	Due persone cui è stata diagnosticata la stessa malattia non riceveranno necessariamente lo stesso trattamento, in quanto il genere può incidere sul trattamento ritenuto migliore a livello medico. Ad esempio, lo sviluppo di alcuni tumori (come quello del rene) può dipendere dagli ormoni e il trattamento ormonale per inibire lo sviluppo del tumore potrà dipendere da ormoni specifici legati al genere. Di conseguenza, le richieste a livello assicurativo per il trattamento medico saranno diverse.

ALLEGATO 13




Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo

Roma 13-12-2011

Prot. n. 07-11-000265

All.ti n.

Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per i diritti e le
pari opportunitàAll'Ufficio per la promozione della
parità di trattamento nell'accesso ai
beni e servizi e loro forniturac.a. Capo Dipartimento
Gent. Avv. Massimo CondemiLargo Chigi, 19
00187 – ROMA

Oggetto: Relazione annuale per l'esercizio 2010 sull'applicazione in Italia della deroga al generale principio di divieto di discriminazione tra i due sessi nel calcolo dei premi e delle prestazioni assicurative, ai sensi dell'art. 55 quater, comma 3, del Codice delle pari opportunità.

Si trasmette, in allegato, la Relazione annuale per l'esercizio 2010 concernente l'applicazione in Italia della deroga al generale principio di divieto di discriminazione tra i due sessi nel calcolo dei premi e delle prestazioni assicurative, come previsto dall'art. 55 quater, 3 comma, del Codice delle pari opportunità, al fine di rendere noto l'effettivo utilizzo del sesso quale fattore attuariale determinante nel calcolo di premi e di prestazioni differenziate nel mercato assicurativo nazionale.

Si fa presente che, nel mese di novembre 2011, saranno pubblicati sul sito internet di questa Autorità i dati e le informazioni relativi alle tariffe differenziate applicate nel mercato assicurativo italiano per l'esercizio 2010, accompagnati da una relazione esplicativa.

Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Distinti saluti

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

GL



Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo

Relazione per l'esercizio 2010, ai sensi dell'art. 55 quater del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, in merito all'applicazione della deroga al principio di parità di trattamento tra uomo e donna in ambito assicurativo, in attuazione della Direttiva 2004/113/CE.

1. Contesto normativo

La presente Relazione ha lo scopo di fornire un quadro riepilogativo sull'effettiva applicazione nel mercato assicurativo italiano della deroga al principio della parità di trattamento tra uomo e donna nell'esercizio 2010, così come prescrive l'art. 55 quater, del d.lgs. n. 196/2007, che ha integrato il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna (d.lgs. n. 198/2006), in attuazione della Direttiva 2004/113/CE. Quest'ultima ha introdotto nell'Unione europea il principio della parità di trattamento tra i due sessi nell'accesso a beni e servizi finanziari, inclusi quelli assicurativi, stabilendo in linea di principio il divieto in ambito UE di effettuare discriminazioni sessuali (di tipo tariffario, contrattuale ecc.) nella stipula di polizze assicurative.

La possibilità di derogare al generale divieto di discriminazione in relazione al sesso di appartenenza è prevista solo se la legislazione nazionale non abbia già adottato la norma unisex anteriormente al 21 dicembre 2007. In ogni caso nessuna deroga è applicabile per la determinazione di premi o prestazioni differenziate per i rischi gravidanza e maternità: trattamenti differenziati in base al sesso debbono considerarsi automaticamente discriminatori per tali rischi.

L'Italia ha optato per l'adozione della deroga al divieto di discriminazione tra i due sessi, in quanto in alcuni rami del mercato assicurativo nazionale (rami vita, ramo r.c.auto, infortuni e malattia) la variabile sesso è presente come fattore di selezione e valutazione preventiva dei rischi da parte dell'assicuratore. Dal punto di vista statistico, le donne risultano più longeve degli uomini, più virtuose alla guida di autoveicoli, meno colpite da infortuni per sinistri professionali ed extraprofessionali. Gli uomini, invece, si sottopongono meno a ricoveri e a interventi chirurgici rispetto alle donne. Tali andamenti possono tuttavia mutare al variare delle fasce di età.

L'ISVAP ha disciplinato l'esercizio della deroga con il Regolamento ISVAP, n. 30, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 116 del 21 maggio 2009. *Tale disciplina sulla deroga ai premi unisex non dovrà più applicarsi a partire dal 21 dicembre 2012.*

Com'è noto, infatti, il primo marzo 2011, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la sentenza nella causa C-236/09 *Test Achats* ha dichiarato invalido l'art. 5, comma 2 della Direttiva 2004/113/C, che consente di derogare all'obbligo di applicazione di tariffe unisex. La Corte ha inoltre stabilito che l'invalidità della citata norma diverrà efficace dal 21 dicembre 2012.

Al riguardo, gli Stati membri, che hanno applicato la deroga in alcuni rami vita e danni, tra cui l'Italia, hanno richiamato l'attenzione della Commissione europea sugli aspetti problematici connessi alla immediata applicazione della modifica introdotta dalla sentenza.

 **ISVAP**

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo

La Commissione europea ha, pertanto, istituito a Bruxelles un Forum sullo stato di applicazione dell'art. 5 della Direttiva 2004/113/CE, cui ha partecipato nell'ultima riunione nel mese di giugno oltre l'EIOPA anche la Presidenza del Consiglio e l'Autorità. Tale Forum ha il compito di valutare le future iniziative al fine di dare applicazione e favorire la corretta interpretazione della sentenza della Corte.

2. Attività dell'ISVAP

Nel corso del 2010, l'Autorità ha esercitato i poteri e svolto le attività funzionali all'esercizio dei compiti di vigilanza e di informazione all'utenza di cui al Regolamento ISVAP, n. 30/2009.

Come previsto dalla normativa, l'Autorità deve verificare l'affidabilità dei dati attuariali e statistici assunti a fondamento delle differenziazioni dei premi e delle prestazioni. Al riguardo, nell'ottica di garantire l'osservanza da parte delle imprese della corretta attuazione della deroga al generale divieto di discriminazione, l'ISVAP, come previsto dal Regolamento, si è avvalso in via preventiva e continuativa della collaborazione degli attuari delle imprese assicurative, sulla base di specifici adempimenti previsti a loro carico nel Regolamento. Si rammentano i compiti previsti per gli attuari dal Regolamento:

- per i rami vita e di responsabilità civile auto, *l'attuario incaricato*, già previsto dal Codice delle Assicurazioni, deve dichiarare nella relazione tecnica sulla tariffa relativa ai contratti dei suddetti rami, che la deroga alle tariffe unisex abbia a fondamento dati attuariali e statistici pertinenti e accurati;
- per i rami danni diversi dalla responsabilità civile veicoli motori e natanti, ove le imprese abbiano deciso di avvalersi della deroga, *l'attuario nominato dall'impresa*, figura appositamente prevista dal Regolamento, iscritto all'Albo professionale, deve redigere un'apposita nota metodologica ove sono indicati e legittimati i dati impiegati dalle imprese per il rilascio di polizze differenziate.

Gli attuari, in ogni caso, qualora verifichino, in occasione della determinazione di una nuova tariffa, che la deroga non sia stata correttamente applicata, debbono tempestivamente comunicare all'ISVAP gli elementi che, a loro giudizio, comportano discriminazioni nei confronti degli assicurati.

Si rammenta, inoltre, che ai sensi del predetto Regolamento le basi tecniche utilizzate per il calcolo di premi differenziati, contenute nella nota metodologica, da redigere per i rami danni diversi dalla R.c. auto, debbono essere a disposizione per i controlli dell'Autorità e conservate presso la direzione dell'impresa.

Come previsto dal Regolamento, l'Autorità ha pubblicato e aggiornato sul proprio sito l'elenco delle imprese che hanno commercializzato tariffe differenziate nell'anno precedente a quello in corso. Attraverso gli appositi link ai siti delle compagnie assicurative in elenco, è possibile per l'utenza consultare i dettagli relativi ai prodotti offerti sul mercato.

Da ultimo, si precisa che nel corso del 2010 non sono pervenute all'Autorità segnalazioni da parte dell'utenza, né da parte di Associazioni di consumatori, né da parte

 **ISVAP**

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo

del Dipartimento per i diritti e le pari opportunità, riguardanti fattispecie di eventuali violazioni del principio di parità di trattamento tra i due sessi.

3. *Informativa e dati sull'impiego del fattore sesso nel mercato assicurativo italiano nell'esercizio 2010.*

3.1 *Premi differenziati: il portafoglio*

Nell'esercizio 2010 emerge che i premi differenziati per sesso si sono incrementati rispetto al precedente anno e risultano pari a 23,9 miliardi di euro (17,6 miliardi nel 2009), che rappresentano il 19% (il 14,9% nel 2009) del totale dei premi contabilizzati nel portafoglio diretto italiano danni e vita nel 2010, pari a 126 miliardi di euro (118 miliardi nel 2009).


I premi differenziati sono relativi ai portafogli solo di alcuni rami assicurativi (*rami vita, in particolare ramo I, R.C. autoveicoli terrestri, infortuni, malattia, corpi di veicoli terrestri, perdite pecuniarie di vario genere e assistenza*), per i quali questa Autorità ha ricevuto la prevista comunicazione da parte delle imprese.

Considerando i soli rami interessati alla deroga, emerge (cfr. Graf.1) che, nel 2010, il 79,4% dei premi contabilizzati ha riguardato prodotti non personalizzati in base al sesso (l'83,7% nel 2009). Il mercato assicurativo italiano permane, pertanto, prevalentemente unisex, sebbene nel 2010 si sia incrementata la percentuale dei prodotti differenziati sul totale dei premi contabilizzati pari al 20,6% (il 16,3% nel 2009). In particolare, le quote più rilevanti del portafoglio differenziato riguardano il ramo R.c. auto l'11,1% nel 2010 (il 10,0% nel 2009) e i rami vita nel complesso il 9,0% nel 2010 (il 5,7% nel 2009). I premi differenziati riferiti nel complesso agli altri rami danni (infortuni, malattia, corpi di veicoli terrestri, perdite pecuniarie di vario genere e assistenza) risultano marginali pari allo 0,5% nel 2010 (lo 0,6% nel 2009).



Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo

Graf. 1




3.2 Le imprese che offrono prodotti differenziati

Dal grafico 2 emerge un incremento rispetto al 2009 della percentuale delle imprese che applicano tariffe differenziate nel ramo R.c. auto e nel ramo vita I, rispettivamente pari al 91,5% e all'89,3% (l'84,4% e l'82,3% nel 2009); così anche per gli altri rami vita (fatta eccezione per il ramo V).

Per le imprese, che offrono prodotti differenziati in tutti gli altri rami danni, si riscontrano, salvo che nei rami corpi di veicoli terrestri e malattia, percentuali in lieve diminuzione.

Graf. 2



 **ISVAP**


Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo

3.2.1 L'offerta di prodotti differenziati nei rami principali

Ramo R.c. auto

Nel 2010, la percentuale delle imprese che offrono prodotti differenziati in base al sesso nel ramo R.c. auto (Graf. 3) risulta in aumento. Infatti, nel 2010, il 74,6% delle imprese (il 67,2% nel 2009) offre sia premi differenziati che unisex, il 16,9% solo prodotti differenziati (il 17,2% nel 2009), mentre l'8,5% solo tariffe unisex (il 15,6% nel 2009). Pertanto, la percentuale complessiva delle imprese che offrono prodotti differenziati sul mercato italiano risulta nel 2010 pari al 91,5% (l'84,4% nel 2009).


Graf. 3



Ramo I vita

Nel 2010, la percentuale delle imprese che offrono premi differenziati in base al sesso nel ramo I vita (cfr. Graf. 4), risulta invariata. Nel 2010, l'88,0% delle imprese (l'81,0% nel 2009) offre sia tariffe differenziate sia unisex, l'1,3% solo tariffe differenziate (l'1,3% nel 2009), mentre il 10,7% solo tariffe unisex (il 17,7% nel 2009). Pertanto, la percentuale complessiva delle imprese che offrono prodotti differenziati sul mercato italiano nel 2010 risulta pari all'89,3% (l'82,3% nel 2009).

Graf. 4



 **ISVAP**

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo

4. Le basi tecniche utilizzate per i prodotti differenziati

4.1 Rami vita

L'ISVAP raccoglie in via sistematica le comunicazioni delle imprese sulle tariffe vita. Nella tavola 1 è riportata la classificazione dei prodotti vita differenziati per tipologia di basi tecniche utilizzate.

Utilizzo delle basi tecniche nei prodotti del settore Vita

Numero delle garanzie classificate per tipologia di base tecnica (Tav. 1)

Anno 2010

Ramo	Tipologia della base tecnica:						Totale garanzie
	Tavole ¹ comunicate prima della Circolare 416	Invalidità	Long-term care	Altre cause	Mortalità	Non definita	
Ramo I di cui: 10015 - SIM1992 10016 - SIF1992 60183 - RAS IPS55 differite maschi 60192 - SIM 2002 60143 - SIM 2000 60184 - RAS IPS55 differite femmine 60193 - SIF2002	1.669 731 537	25	2	26	1.202 47 124 53 48 84	55	2.979
Ramo III di cui: 10015 - SIM1992 10016 - SIF1992 60192 - SIM2002 60193 - SIF2002	36 17 17	0	0	0	60 12 12	4	100
Ramo IV	57	0	60	0	23	4	144
Ramo V	0	0	0	0	0	6	6
Ramo VI	8	0	0	0	4	0	12
Totale rami vita	1.770	25	62	26	1.289	69	3.241

Dall'esame dei dati (Tav. 1), emerge che le imprese esercenti i rami vita hanno determinato, nell'esercizio 2010, i premi utilizzando basi tecniche desunite dalle tavole maschili e femminili della popolazione italiana dell'ISTAT (in particolare per il ramo I le tavole SIM 1992-2000-2002, SIF 1992-2002 e RAS IPS55 differite maschi e RAS IPS55 differite femmine e per il ramo III le tavole SIM e SIF 1992-2002).

¹ Le basi tecniche, pervenute prima dell'entrata in vigore della circolare statistica 416/2000, non sono classificabili per tipologia di rischio/garanzia.



Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo

4.2 Rami danni

Per i rami danni, l'ISVAP non riceve come per i rami vita dalle imprese comunicazioni sistematiche delle basi tecniche. Pertanto i dati contenuti nella tavola 2 sono desunti dalle informazioni fornite dalle imprese in base al Regolamento 30/2009. Va precisato che, per la molteplicità e complessità delle singole garanzie presenti nelle polizze danni, la statistica si riferisce esclusivamente alla fonte dalla quale sono state desunte le basi tecniche per la differenziazione dei premi.

Dai dati si rileva che le imprese danni calcolano i premi utilizzando principalmente basi tecniche aziendali o di gruppo; in misura residuale utilizzano basi tecniche dell'Associazione di categoria o di altri Enti non pubblici.

Utilizzo delle basi tecniche nei prodotti del settore Dannì
Basi tecniche classificate per ramo e per fonte di provenienza

(Tav. 2)

Anno 2010

Ramo	Base tecnica desunta da			
	rilevazioni di enti pubblici	rilevazioni di associazioni di categoria o di enti non pubblici	rilevazioni di esperienza aziendale o del gruppo di appartenenza	a tre fonti
Infortuni	0	51	92	4
Malattia	0	68	169	6
Corpi di veicoli terrestri	0	2	113	0
R.C. autoveicoli terrestri	0	18	354	1
Perdite pecuniarie di vario genere	2	0	0	2
Assistenza	0	0	13	0
Totale danni	2	139	741	13

Nel 2010, in particolare, è emerso che 741 basi tecniche (l'83%) su un totale di 895, utilizzate dalle imprese, sono desunte da rilevazioni di esperienza aziendale o del gruppo di appartenenza mentre 139 sono desunte da rilevazioni dell'Associazione di categoria (ANIA) o di altri enti non pubblici. Nell'esercizio 2010, pertanto, non si riscontrano variazioni sostanziali rispetto al precedente anno.



Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo

ELENCO DELLE IMPRESE CHE HANNO APPLICATO TARiffe DIFFERENZiate PER SESSO NEL 2010

COMPAGNIA	RAMI CON TARiffe DIFFERENZiate
A273S ABC ASSICURA	3,10
A392S ALA ASSICURAZIONI	3,10
A488S ALLEANZA TORO	1,2,3,10,I,IV
A463S ALLIANZ	1,2,3,10,I
A364S ANTONVENETA ASSICURAZIONI	10
A337S APULIA PREVIDENZA	I
A417S ARCA ASSICURAZIONI	10
A341S ARCA VITA	I
A358S ASSICURATRICE ITAL. VITA	I
A327S ASSICURATRICE MILANESE	10
A152M ASSICURATRICE VAL PIAVE	10
A212M ASSICURAZIONI DI ROMA	10
A014S ASSICURAZIONI GENERALI	1,2,3,10,18,I,III,IV
A254S ASSIMOCO	3,10
A357S ASSIMOCO VITA	I,IV
A275S AUGUSTA ASSICURAZIONI	1,2,3,10
A290S AUGUSTA VITA	I
A462S AVIPOP	10
A487S AVIPOP VITA	I,IV
A339S AVIVA	I,IV
A330S AVIVA ASSICURAZIONI VITA	I,IV
A352S AVIVA ITALIA	10
A321S AVIVA PREVIDENZA	I
A323S AVIVA VITA	I
A037S AXA ASSICURAZIONI	1,2,3,10,I,III
A243S AXA MPS DANNI	10,16
A232S AXA MPS VITA	I,III,IV
A418S BCC ASSICURAZIONI	10
A452S BCC VITA	I
A457S BERICA VITA	I
A391S BIM VITA	I,III
A402S BIPiemme VITA	I
A319S BNL VITA	I
A385S C.B.A. VITA	2,I
A155S CARIGE ASSICURAZIONI	10
A213S CARIGE VITA NUOVA	I
A113C CATTOLICA ASSICURAZIONI	1,2,3,10,I,VI
A456S CATTOLICA PREVIDENZA	I,III,IV
A424S CENTROVITA ASSICURAZIONI	I
A426S CNP VITA	I,III
A428S CREDEMASSICURAZIONI	1,2,3,10
A383S CREDEM VITA	I
A479S CREDIT AGRICOLE ASS.	10
A350S CREDIT AGRICOLE VITA	I,III,V
A346S CREDITRAS	3,10
A415S CREDITRAS VITA	I
A112S DIALOGO ASSICURAZIONI	3,10
A041S DUOMO UNI ONE	1,2,3,10
A293S ERGO ASSICURAZIONI	10
A381S ERGO PREVIDENZA	I,III,IV
A419S EURIZONTUTELA	1,2,10

 **ISVAP**

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo

A306S	EURIZONVITA	I,VI
A365S	EUROVITA	I
A466S	FATA ASSICURAZIONI DANNI	10
A467S	FATA VITA	I
A491S	FIDEURAM VITA	I,VI
A111S	FONDIARIA - SAI	2,3,10,I
A247S	GENERTEL	10
A447S	GENERTEL LIFE	I,III
A071S	GENIALLOYD	3,10
A095S	GROUPAMA ASSICURAZIONI	1,2,3,10,I
A055X	HDI ASSICURAZIONI	3,10,I
X051R	HELVETIA	3,10
A309S	HELVETIA VITA	I
A044S	INA ASSITALIA	1,2,3,10,I,III,IV
A473S	INCHIARO	10
A281S	INCONTRA ASSICURAZIONI	3,10
A455S	INTESA SAN PAOLO VITA	I,III
A058S	ITALIANA ASSICURAZIONI	2,3,10,I,III
A223S	ITAS ASSICURAZIONI	10
A183S	ITAS VITA	I
A056M	ITAS-IST.TRENT ALTO ADIGE	10
A361S	LE ASSICUR. DI ROMA VITA	I
A063S	LIGURIA	2,10
A349S	LIGURIA VITA	I
A416S	LINEAR	1,3,10,18
A441S	LOMBARDA VITA	I,IV
A026S	MILANO ASSICURAZIONI	3,10,I
A208S	NATIONALE SUISSE	10
A317S	NATIONALE SUISSE VITA	I
A122S	NAVALE ASSICURAZIONI	2,10
A477S	NET LIFE	I
A440S	POPOLARE VITA	I,III
A345S	PRAMERICA LIFE	I
A443S	QUIXA	10
A263S	RB VITA	I
A407S	RISPARMIO & PREVIDENZA	I,VI
A454S	SAN MINIATO PREVIDENZA	I
A105S	SARA ASSICURAZIONI	10
A294S	SARA VITA	I
A175S	SIAT	3,10
A123M	SOCIETA' REALE MUTUA	2,10,I
A474S	SUD POLO VITA	I
A315S	SYSTEMA	3,10
A429S	TUA	1,2,10
A470S	UGF ASSICURAZIONI	2,3,10,I
A172S	UNIQA	2
A489S	UNIQA LIFE	I
A314S	UNIQA PREVIDENZA	1,I,III,IV
A135S	VITTORIA ASSICURAZIONI	10,I,IV
A077S	ZURICH INVESTMENTS LIFE	I,III
A404S	ZURICH LIFE	I
A372S	ZURICH LIFE AND PENSIONS	I

DOC16-233-2
€ 5,60